

Consiglio Superiore della Magistratura

Seduta del 28 luglio 2021 – ore 9.00

ORDINE DEL GIORNO

PARTE II

PRATICHE DELLA SETTIMA COMMISSIONE (PARTE I) Pag. 1

PRATICHE DELLA SETTIMA COMMISSIONE (PARTE II) Pag. 69

PRATICHE DELLA OTTAVA COMMISSIONE Pag. 87

SETTIMA COMMISSIONE
ORDINE DEL GIORNO

INDICE

1) - 749/VV/2020 - (relatori Consiglieri PEPE, D'AMATO, BASILE e CIAMBELLINI) Ricognizione di linee guida e buone prassi in materia di intercettazioni a seguito dell'entrata in vigore della riforma della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni... 1	
Allegato	15
2) - 606/VV/2021 - (relatori Consiglieri PEPE, CIAMBELLINI, DONATI e D'AMATO) Organizzazione degli uffici di Procura a seguito dell'istituzione e dell'avvio delle attività sulla Procura Europea (EPPO).....	32
3) - 107/VV/2021 - (relatore Consigliere SURIANO) Decreti n. 3 in data 1.2.2021 e n. 5 in data 7.6.2021 del Presidente del Tribunale di Verbania, e decreto del 27.5.2021 del Presidente di sezione del Tribunale Verbania.....	50

ODG3488
28.7.2021

La Settima Commissione propone, all'unanimità, l'adozione delle seguenti delibere:

1) - 749/VV/2020 - (relatori Consiglieri PEPE, D'AMATO, BASILE e CIAMBELLINI)

Ricognizione di linee guida e buone prassi in materia di intercettazioni a seguito dell'entrata in vigore della riforma della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

1. I precedenti interventi consiliari ed il quadro normativo di riferimento

Il Consiglio è già intervenuto sul tema delle intercettazioni con la delibera del 29 luglio 2016 con cui, all'esito di un monitoraggio delle circolari assunte negli uffici requirenti, sono state fatte proprie alcune buone prassi al fine di promuovere un uso accorto e professionale degli strumenti normativi, in tal modo limitando quanto più possibile la divulgazione di dati sensibili pure a fronte dell'inevitabile necessità di operare un contemperamento di interessi parimenti garantiti e tutelati, con l'esigenza di ricercare il giusto equilibrio tra valori costituzionali, nessuno dei quali è tanto prevalente da imporre automaticamente il sacrificio dell'altro.

E' quindi intervenuta la riforma della disciplina delle intercettazioni, prevista dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, recante "*Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103*"¹, rispondente all'esigenza di adeguare gli uffici giudiziari delle Procure della Repubblica ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in materia di misure di sicurezza nelle attività di intercettazione, che ha introdotto rilevanti modifiche alle norme del codice di procedura penale riguardanti le modalità di esecuzione delle intercettazioni e di conservazione della relativa documentazione.

¹E' altresì successivamente intervenuto il decreto – legge 30 dicembre 2019, n. 161 ("Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni"), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7.

Tra le novità rilevano la nuova disposizione in tema di registro riservato e l'introduzione dell'archivio delle intercettazioni di cui all'art. 269 comma c.p.p.: un archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica e relativo a tutte le intercettazioni disposte dall'ufficio.

Tali novità hanno determinato un significativo impatto sulle tradizionali attività connesse alle intercettazioni e la conseguente necessità di ridefinire i rapporti con la polizia giudiziaria, di elaborare nuove interazioni tra uffici giudiziari e di adottare consistenti modifiche organizzative funzionali alla attuazione della riforma, soprattutto alla luce del necessario utilizzo degli strumenti informatici connessi alla gestione al funzionamento ed alla consultazione di quanto confluisce nell' archivio delle intercettazioni.

Nell'articolato assetto della riforma, giova, in questa sede, soffermare l'attenzione sui due strumenti indicati.

L'art. 267, comma 5 c.p.p., prevede che *“in apposito registro riservato gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni”*.

Il registro riservato è evidentemente destinato alla catalogazione, in ordine cronologico, dei dati esteriori degli atti presupposto delle attività di intercettazione e alla rilevazione della estensione temporale delle operazioni.

Tale registro, che *“può”* ma non deve necessariamente essere gestito con modalità informatiche, è tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica.

Secondo le precisazioni contenute nella relazione tecnica di accompagnamento del disegno di legge di conversione si tratterebbe del registro riservato già in uso nelle Procure della Repubblica, per il quale si è reputato opportuno consentirne la realizzazione con struttura anche informatica.

Maggiormente significativa è invece l'istituzione dell'archivio delle intercettazioni, il cui fondamento va sicuramente rinvenuto nell'art. 1, comma 84, lett. a), n. 2, della legge delega 23 giugno 2017, n. 103, che indicava al legislatore delegato la necessità che gli atti non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare fossero custoditi in un apposito *“archivio riservato”*, con facoltà di esame e ascolto, ma non di copia, da parte dei difensori

delle parti e del giudice, fino al momento di conclusione della procedura di cui all'art. 268, commi 6 e 7, c.p.p.

Tramite l'introduzione del citato archivio, distinto ed altro rispetto al fascicolo del pubblico ministero, il legislatore ha creato un luogo anche telematico in cui riversare i risultati delle intercettazioni con modalità tecniche tali da assicurare che una parte di esso sia fruibile ed un'altra coperta da segreto.

Dalla lettura dell'articolo 2, comma 6, del d.l. n. 161 del 2019 - secondo cui con decreto del Ministro della giustizia, adottato previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione, sono stabilite le modalità e i termini a decorrere dai quali il deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni è eseguito "*esclusivamente in forma telematica*", nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici - si desume che fino a quando non interverrà il predetto decreto del Ministro della giustizia, la trasmissione della documentazione afferente le intercettazioni, anche se effettuabile digitalmente non sarà sostitutiva del cartaceo.

Più specificamente l'art. 89 bis comma 2 disp. att., dispone che "*il Procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito*"; l'art. 114 comma cod. proc. pen. vieta la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto, e di quelli non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292 e, all'ultimo comma che la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454 c.p.p.

Lo stesso art. 269 comma 1 c.p.p. prevede esplicitamente che "*non sono coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5, o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari*".

Il deposito nell'archivio può avvenire nel corso delle indagini preliminari, in tal caso la disciplina si rinviene nell'art. 268 del codice di rito, o alla conclusione delle stesse, secondo la previsione di cui all'art. 415 bis c.p.p., o, infine, in occasione di richiesta di giudizio immediato, secondo quanto prevede l'art. 454 c.p.p.

Quanto alla selezione delle intercettazioni rilevanti, il legislatore ha previsto meccanismi differenti a seconda delle modalità di deposito.

Qualora, infatti, il deposito avvenga ai sensi dell'art. 268 c.p.p. è di regola il giudice che decide immediatamente sulle richieste delle parti di acquisire conversazioni o flussi di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 268 comma 6 c.p.p.).

Nei casi in cui il deposito sia avvenuto a norma dell'art. 415 bis comma 2-bis o dell'art. 454 comma 2-bis c.p.p. è, invece, il pubblico ministero che dopo avere indicato le registrazioni rilevanti per l'accusa, decide con decreto motivato sulle richieste dei difensori, che possono depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiedono copia.

In tale ipotesi solo se le richieste difensive siano disattese o insorgano comunque contestazioni sulle registrazioni ritenute rilevanti anche dallo stesso pubblico ministero, i difensori possono rivolgersi al giudice perché provveda a norma dell'art. 268 comma 6 del codice di rito.

All'esito della selezione le registrazioni e i verbali inutilizzabili, sono distrutti, su ordine del giudice (art. 271 comma 3 c.p.p.) e sotto il suo controllo (art. 269 comma 3 c.p.p. con decisione assunta in camera di consiglio a norma dell'art. 127 cod. proc. pen. (art. 269 comma c.p.p.) salvo che costituiscano corpo del reato.

Le registrazioni e i verbali meramente non rilevanti, ma in astratto utilizzabili, sono conservati fino a quando la sentenza non è più soggetta a impugnazione (art. 269 comma 2 c.p.p.) ferma restando la facoltà per gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, di chiederne la distruzione a tutela della riservatezza.

L'art. 291 c.p.p. disciplina la gestione delle intercettazioni telefoniche nel caso di richiesta di misura cautelare prevedendo che *“le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi i verbali di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti, e comunque conferiti nell'archivio di cui all'articolo 269, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate”*.

Il comma 1-ter. del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che *“quando è necessario, nella richiesta sono riprodotti soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate”*.

Tale previsione viene integrata dall'art. 92, comma 1-bis, disp. att. c.p.p., in cui si prevede, peraltro, che, a seguito dell'adozione dell'ordinanza cautelare, il giudice dispone la

restituzione al pubblico ministero delle conversazioni ritenute non rilevanti o non utilizzabili, affinché le custodisca nell'archivio di cui all'art. 89-bis disp. att. c.p.p.

L'articolo 293, relativo agli adempimenti esecutivi, al comma 3 prevede che le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. L'avviso del deposito è notificato al difensore e questi ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'articolo 291, comma 1; il difensore ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni.

L'entrata in vigore di tale articolata riforma ha quindi reso necessario intraprendere un'attività conoscitiva al fine di verificare l'impatto delle nuove disposizioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari, di evidenziare le principali criticità riscontrate e di aggiornare le precedenti linee guida in un settore di grande rilievo e delicatezza quale quello delle intercettazioni.

2. Le attività conoscitive e di analisi

Alla luce del complesso quadro normativo sinteticamente descritto, entrato in vigore nel settembre del 2020, il CSM ha avviato un'intensa attività conoscitiva per verificare l'impatto delle nuove disposizioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari ponendo particolare attenzione al dispiegamento degli applicativi ed alla gestione e funzionamento delle nuove sale server.

Nello specifico:

1. sono stati raccolti tutti i provvedimenti organizzativi adottati nelle Procure per adeguare l'organizzazione degli uffici ai nuovi sistemi;
2. attraverso la Struttura Tecnica per l'Organizzazione sono stati consultati i RID requirenti al fine di verificare buone prassi e criticità nel dispiegamento delle nuove tecnologie;
3. sono stati altresì condotti due incontri plenari (a mezzo *Teams* nel dicembre 2020 e nel marzo 2021) tra la STO e gli stessi RID all'esito dei quali sono stati prodotti specifici report da parte dei RID e della STO;
4. nel corso degli incontri periodici con il Ministero della Giustizia nell'ambito del Tavolo Paritetico ed anche nell'ambito del Tavolo tecnico riguardante il processo penale telematico è stata avviata l'interlocuzione sulle principali questioni relative all'implementazione dell'archivio riservato delle intercettazioni.

3. Cenni sulla struttura informatica dell'archivio riservato

Come già illustrato, l'archivio riservato custodisce sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica “*i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono*”.

Il Ministero della Giustizia, nella materiale realizzazione dell'archivio, ha poi ritenuto di separare la custodia e la consultazione dei documenti dalla custodia e conservazione delle registrazioni predisponendo, a tal fine, due diversi sistemi informatici.

Sono stati così realizzati:

1. un archivio riservato (lato documentale) contenente la documentazione afferente l'attività captativa realizzato attraverso una specifica partizione dell'applicativo *Document@-TIAP* (utilizzato in molti uffici sul territorio nazionale per la dematerializzazione degli atti del processo penale) denominato *Document@-archivio riservato*;
2. un archivio riservato (lato digitale) denominato “*archivio digitale delle intercettazioni*” (ADI) e contenente tutta la documentazione multimediale (registrazioni e metadati) connessa alle attività di intercettazione.

Deve rilevarsi come, nell'attesa della compiuta informatizzazione del processo penale, rimanga negli uffici di Procura l'obbligo di conservazione del materiale cartaceo originale in un archivio fisico collocato in ambiente separato da quello utilizzato per la conservazione del resto del fascicolo del PM.

L'archivio *documentale* viene, poi, gestito all'interno della RUG giustizia e l'accesso viene regolamentato con il sistema di credenziali previsto dall'applicativo *Document@* (che può essere appositamente profilato per la gestione dei flussi documentali connessi alle intercettazioni).

L'applicativo prevede, inoltre, l'associazione di un numero di registro diversificato per ogni bersaglio intercettato ed è concepito per gestire l'interlocuzione tra l'ufficio di Procura e l'ufficio GIP a sua volta beneficiario di una specifica partizione del programma che consente l'assegnazione delle singole richieste di autorizzazione ai diversi magistrati ed il successivo inoltro dei provvedimenti all'ufficio del PM.

L'accesso da parte dell'utenza esterna legittimata alla consultazione (difensori e parti) è, poi, stato mantenuto all'interno dell'ambiente informatico dell'applicativo *Document@*.

L'archivio *digitale* è, invece, gestito all'interno di una rete riservata raggiungibile dai client abilitati con una connessione privata virtuale protetta (*Virtual Private Network – VPN*) al server ministeriale allocato in sale appositamente realizzate nei diversi uffici di procura.

L'archivio viene alimentato attraverso il conferimento delle intercettazioni che vengono acquisite dai server delle società incaricate dell'attività tecnica, trasferite su supporti esterni e poi caricate sul *server* ministeriale.

La successiva gestione dell'archivio riservato viene poi affidata ad una profilazione degli utenti particolarmente articolata che fa direttamente capo al Procuratore della Repubblica.

Nello specifico sono previste le seguenti figure:

1. *delegato dal Procuratore*: il magistrato e/o l'unità di personale amministrativo, deputati, secondo le direttive e le disposizioni del Procuratore della Repubblica, a individuare, sostituire, revocare, per ogni singolo procedimento penale, il “*gestore dell'archivio delle intercettazioni*”;
2. *gestore dell'archivio delle intercettazioni*: l'unità di personale amministrativo o di polizia giudiziaria deputata, per ogni singolo procedimento, ad inserire nell'apposito *software* ministeriale i dati concernenti: a) l'azienda fornitrice; b) il nominativo degli operatori deputati al conferimento delle intercettazioni; c) il nominativo degli autorizzatori alla fruizione delle intercettazioni;
3. *operatore deputato al conferimento delle intercettazioni*: le unità di personale amministrativo o di polizia giudiziaria deputate, a seguito di individuazione nominativa del Procuratore della Repubblica, a riversare nell'archivio digitale le registrazioni e la documentazione digitale suscettibile di conferimento, nonché a svolgere le ulteriori attività prodromiche e consequenziali;
4. *autorizzatore alla fruizione delle intercettazioni*: le unità di personale amministrativo o di polizia giudiziaria deputate al rilascio delle credenziali temporanee di accesso ai dati delle intercettazioni;
5. *operatore di sportello*: le unità di personale amministrativo o di polizia giudiziaria deputate a ricevere dai soggetti legittimati ad accedere all'Archivio delle Intercettazioni, ai sensi dell'art. 89 disp. att. c.p.p., la relativa richiesta, nonché a procedere alla loro compiuta identificazione e alla registrazione dei relativi dati;

6. *amministratore dell'archivio delle intercettazioni*: l'unità di personale amministrativo deputata a inserire nel sistema le anagrafiche delle aziende che forniscono all'Ufficio di Procura i servizi d'intercettazione.

L'accesso da parte dell'utenza esterna legittimata (difensori e parti) viene, inoltre, garantita in sale di consultazione appositamente cablate con accesso alla rete riservata e assistite da sistemi di videosorveglianza.

Non risulta allo stato dispiegato – pur essendo già previsto dall'art. 267 c. 5 c.p.p. - il registro riservato delle intercettazioni da tenere “*anche con modalità informatiche*” e che corrisponde al registro mod. 37 in uso fino all'entrata in vigore della riforma.

4. I modelli organizzativi degli uffici

Le Procure della Repubblica dopo l'entrata in vigore della riforma hanno adottato provvedimenti organizzativi per la riorganizzazione dei servizi di intercettazione disciplinando:

- l'implementazione, l'accesso e la consultazione dell'archivio riservato documentale: nella quasi totalità degli uffici distrettuali sono stati raggiunti accordi per l'implementazione con l'ufficio GIP e la consultazione viene di massima mantenuta negli stessi ambienti dedicati alla consultazione del *Document@-Tiap*;

- l'implementazione, l'accesso e la consultazione dell'archivio riservato digitale: sotto questo punto di vista appare significativa la scelta della pressoché totalità degli uffici ²di concentrare i diversi profili funzionali previsti dall'applicativo in una sola persona fisica al fine di evitare un'eccessiva frammentazione dei processi di lavorazione.

Nelle Procure di quasi tutti i distretti, inoltre, sono stati stipulati ulteriori protocolli con gli uffici GIP necessari per superare alcune criticità dell'applicativo *Document@* (connesse alla mancanza di *alert* e firma digitale) e, parimenti, sono stati stipulati in tutti gli uffici distrettuali accordi con le Procure dei Minorenni che beneficiano degli archivi riservati costituiti presso le Procure ordinarie.

Sotto altro profilo merita di essere evidenziato che, in un quadro in cui l'archivio riservato è custodito sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, opera sul mercato una moltitudine di società private, ciascuna con le proprie regole nella gestione del servizio.

²Nella rilevazione da parte dei RID solo da cinque uffici non sono pervenute indicazioni in tal senso.

Non sempre eventuali anomalie tecniche sono oggetto di tempestiva acquisizione da parte del Procuratore e di successiva tempestiva contestazione al fornitore del servizio, anche ai fini, ad esempio, della risoluzione del rapporto o di successivi affidamenti.

E' quindi opportuno valutare sericorrere ai modelli internazionali di valutazione della sicurezza informatica, in cui le esigenze della sicurezza dominano la scelta delle migliori prassi o soluzioni da applicare (gli atti internazionali di standardizzazione come *ISO*, *ITU*, *ETSI*, hanno infatti profilato le casistiche d'uso; l'aggregazione di tali standard internazionali fonda le certificazioni condotte da enti terzi).

Ferma restando la necessità di un adeguato approfondimento circa l'opportunità di ricorrere a soggetti certificatori, tale ricorso potrebbe concorrere al raggiungimento di tre importanti obiettivi:

- garanzia per il cittadino che l'intero processo delle attività di intercettazione sia presidiato da strutture tecniche – validate *ab initio*e costantemente monitorate – adeguate ad assicurare l'integrità, la continuità, la non manipolabilità, la non replicabilità, la confidenzialità delle comunicazioni;
- garanzia per il Procuratore della Repubblica di disporre di elementi valutativi affidabili nella scelta della società cui affidare le attività tecniche;
- garanzia per l'operatore di polizia di avere un qualificato e competente interlocutore, con il quale confrontarsi in maniera permanente, ogni volta che debbano risolvere criticità tecnologiche od assumere decisioni in tale ambito.

La concreta individuazione dei soggetti certificatori, da abilitare a tale funzione in materia di intercettazioni, dovrebbe poi essere rimessa alla discrezionalità dei singoli Procuratori, attingendo tale figura ad elenchi validati dal Ministero.

5. Prospettive e criticità dell'archivio riservato

Il sistema realizzato ha comportato, negli uffici giudiziari coinvolti dalla riforma, la necessità di adeguamenti organizzativi variamente affrontati anche alla luce delle peculiarità dei sistemi informatici dispiegati.

5.1. Archivio riservato documentale

L'archivio riservato documentale soffre di una forte limitazione connessa alla mancata transizione verso un vero e proprio processo penale telematico comprendente atti nativi digitali.

Invero, allo stato, è necessario alimentare l'applicativo con la scansione analogica degli atti cartacei la cui conservazione deve però essere autonomamente gestita e mantenuta con una parziale duplicazione delle attività degli addetti agli uffici (anche con riferimento alla trasmissione degli atti dalla Procura al GIP).

Molti degli uffici sul territorio hanno, pertanto, disciplinato la coesistenza del “*doppio binario*” con protocolli stipulati tra Procura e ufficio GIP che differenziano (ed in alcuni casi postergano) la trasmissione degli originali cartacei ad un momento successivo all’inserimento delle richieste (e delle autorizzazioni) all’interno del *Document@-archivio riservato* (alcuni protocolli prevedono la trasmissione settimanale dei decreti del GIP al PM, altri hanno stabilito una trasmissione giornaliera).

L'applicativo presenta poi alcune ulteriori criticità rilevate nel materiale funzionamento all’interno degli uffici e, segnatamente:

1. ***Duplicazione degli inserimenti*** - L'applicativo prevede l’abbinamento di ogni bersaglio da intercettare (utenza, auto, ufficio, etc.) con una specifica richiesta di intercettazione (collazionata con i necessari atti di P.G.). Si determina così la creazione di autonomi *sottofascicoli* (caratterizzati da un numero RIT) ognuno con singola numerazione che contengono di frequente la stessa documentazione (è noto che la P.G. utilizzi la stessa nota per richiedere più “bersagli” e che, parimenti, il PM rediga una sola richiesta per un medesimo contesto investigativo). Il sistema, però, non consente la duplicazione dei file da una richiesta ad un'altra imponendo di reiterare inserimenti identici più e più volte. Inoltre, gli atti “digitalizzati” già presenti in *Document@-TIAP* non possono essere “importati” automaticamente nella partizione dell’archivio riservato e, nel caso in cui sia necessario allegare l’informativa e i documenti alla richiesta di intercettazioni del magistrato, occorre salvare gli atti fuori dal sistema *Document@-TIAP* e allegarli nuovamente in *Document@-archivio riservato*.
2. ***Mancanza di alert*** - Il sistema impone un necessario coordinamento tra uffici di Procura e GIP, ma non fornisce i necessari strumenti informatici. Non è, infatti, previsto alcun avviso in occasione dell’invio delle richieste da parte del PM o di deposito delle autorizzazioni da parte del GIP: gli uffici hanno regolato anche questo aspetto attraverso il ricorso a protocolli che prevedono di norma l’invio di comunicazioni tramite posta elettronica con ulteriori aggravii organizzativi.

3. ***Mancanza della possibilità di “navigazione” all'interno dell'archivio riservato*** - Il *Document@-TIAP* è strutturato per fascicoli ordinati per faldoni e consente la navigazione all'interno del singolo fascicolo imponendo una nuova ricerca ogni volta che debba essere aperto un fascicolo diverso. Il *Document@-archivio riservato* ha replicato tale sistema anche per i singoli *sottofascicoli* delle intercettazioni imponendo, però, preliminarmente, di uscire dall'intero procedimento (e non solo dal singolo RIT) ogni volta che si voglia navigare su un diverso *sottofascicolo* d'intercettazione.
4. ***Mancanza di un indice di navigazione all'interno dell'archivio riservato diviso per numero RIT*** - All'apertura dell'archivio riservato i diversi fascicoli di intercettazione vengono visualizzati per il numero identificativo fornito dal sistema e non in base al numero RIT inserito dall'ufficio: si costringe così l'ufficio a tenere una doppia numerazione necessaria per gli inserimenti successivi.

Sotto altro punto di vista deve, tuttavia, essere evidenziato come l'archivio riservato documentale abbia velocizzato la redazione di protocolli virtuosi tra gli uffici e, ove adeguatamente implementato, il sistema potrebbe rappresentare un vero e proprio volano per l'informatizzazione anche degli uffici giudicanti.

5.2. Archivio riservato digitale

Si rileva preliminarmente come, allo stato, i conferimenti negli archivi riservati delle Procure risultino ancora quantitativamente ridotti (la riforma trova applicazione soltanto per i procedimenti iscritti dopo il 1° settembre del 2020) e, pertanto, il nuovo sistema non è ancora stato testato a pieno regime. È, comunque, possibile svolgere alcune considerazioni sull'attuale situazione.

1. ***Tempi di conferimento*** - I tempi di conferimento (intendendo con tale accezione il lasso temporale necessario per caricare i file dai supporti esterni delle ditte al server ministeriale) variano in modo significativo sul territorio nazionale con uffici che lamentano tempistiche particolarmente lunghe. Errori di conferimento su un singolo RIT necessitano poi di interventi diretti sul server ministeriale da parte dell'amministratore di sistema senza la possibilità di un nuovo tentativo di conferimento. Appare necessario sotto questo punto di vista il raggiungimento di standard omogenei sul territorio nazionale implementando reti e dotazioni *hardware*.

Appare parimenti necessario accelerare sulle evoluzioni tecnologiche già annunciate che prevedono la creazione di collegamenti diretti tra i *server* delle ditte e il *rack* ministeriale in vista dei conferimenti.

2. ***Natura dei file da conferire, spazio di archiviazione, consolle di consultazione*** - I file delle intercettazioni sono sempre più file multimediali contenenti metadati ulteriori e diversi dalle semplici registrazioni audio di conversazioni. Occorrerà, quindi, verificare se gli spazi di archiviazione (e di *backup*) previsti nei server ministeriali saranno sufficienti per una gestione dei flussi di dati una volta che il sistema sarà entrato a regime. Parimenti devono ancora essere testate sul campo le funzionalità di consultazione dell'archivio in chiave investigativa al fine di verificare il mantenimento di una efficiente fruizione dei dati associati alle intercettazioni da parte del PM e della polizia giudiziaria delegata.

Sotto questo profilo deve essere rilevato come siano già emerse alcune disomogeneità tra i diversi uffici di Procura per quanto concerne, tra l'altro, il conferimento delle riprese video con l'esistenza di tre diversi orientamenti:

1. uffici che non conferiscono mai le riprese video all'interno dell'archivio riservato per salvaguardare lo spazio di memoria per l'archiviazione;
2. uffici che conferiscono sempre le riprese video all'interno dell'archivio riservato;
3. uffici che differenziano la necessità di conferire le riprese video sulla base della loro natura o meno di intercettazione di comunicazione non verbale (e pertanto rientrante nella categoria delle intercettazioni).

Anche in questo caso, tuttavia, deve essere apprezzato lo sforzo di realizzare un sistema ministeriale che potrebbe costituire l'embrione per una (almeno parziale) gestione diretta dell'attività tecnica da parte degli uffici di Procura.

5.3. L'integrazione organizzativa dei Procuratori europei delegati.

Con il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 9 sono state dettate “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea*”.

In particolare, all'art. 10, si prescrive che i dirigenti delle Procure individuate quali sedi dei procuratori europei delegati *“adottano i provvedimenti organizzativi necessari a favorire la piena integrazione dei procuratori europei delegati nell'ambito dell'ufficio”* e che il Consiglio assume le iniziative necessarie a favorire tale piena integrazione e ad agevolare l'assolvimento dei compiti assegnati ai procuratori europei delegati.

Ebbene, considerato il particolare rilievo delle intercettazioni per un corretto ed efficace svolgimento delle attività di indagine, si rende necessario verificare possibilità e modalità di accedere all'archivio riservato da parte dei procuratori europei delegati ³.

Tenuto conto dell'intervenuto avvio delle attività della Procura europea il tema si pone già con stringente attualità con particolare riferimento al rapporto tra il procuratore europeo delegato e la sezione GIP/GUP competente in relazione al singolo procedimento.

Peraltro il sistema di interlocuzione tra procuratori europei delegati ed uffici giudicanti potrebbe rappresentare un vero e proprio volano per la transizione verso un vero e proprio processo telematico con atti nativi digitali, risultando evidentemente disfunzionale - anche tenuto conto dell'esiguo numero e della dislocazione territoriale dei PED rispetto agli uffici giudicanti potenzialmente competenti - mantenere anche in relazione a tali procedimenti *“doppi binari”* che differenziano o postergano la trasmissione degli originali cartacei ad un momento successivo all'inserimento delle richieste (e delle autorizzazioni) all'interno del *Document@-archivio riservato*.

Deve peraltro evidenziarsi come simili *“doppi binari”* trovino di regola una base anche in appositi protocolli stipulati tra Procura ed ufficio GIP, protocolli che, nel caso della Procura Europea, ove possibili, dovrebbero comunque essere conclusi con tutti gli uffici giudicanti nazionali potenzialmente competenti in materia, eventualmente anche previa adozione da parte del Consiglio di apposite linee guida al fine di favorire una tendenziale uniformità sul territorio nazionale ⁴.

³ Merita altresì di essere sottolineato che, ai sensi dell'art. 43 del Regolamento, i procuratori europei delegati possono esigere, alle stesse condizioni applicate ai sensi del diritto nazionale in casi analoghi, qualunque informazione pertinente dalle banche dati nazionali relative alle indagini penali ed all'attività di contrasto o da altro registro pertinente delle autorità pubbliche.

Analogamente dovranno essere verificate possibilità e modalità di accesso al portale delle notizie di reato.

⁴ Deve peraltro evidenziarsi che, allo stato, solo fino al 31 luglio 2021 è consentito, dall'art. 24 comma 4 del d.l. n. 2021, n. 137 (*“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*), convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata.

Considerato tutto quanto precede, preso atto dell'attuale operatività dei sistemi informatici connessi all'archivio riservato delle intercettazioni, appare opportuno ribadire l'impegno del Consiglio a collaborare ed a dare impulso alle linee strategiche funzionali per un miglioramento dell'informatizzazione del processo penale anche in un settore di estrema rilevanza quale quello delle intercettazioni.

Risulta altresì opportuno:

- a) segnalare al Ministero della Giustizia ed alla DGSIA, sempre in un quadro di leale collaborazione, le questioni sopra evidenziate con riferimento ai sistemi di informatizzazione;
- b) acquisire, al fine di aggiornare le precedenti linee guida in materia ed anche al fine di un proficuo confronto con il Ministero della Giustizia, un completo ed attuale quadro conoscitivo delle criticità riscontrate e delle soluzioni organizzative individuate;
- c) invitare i RID del settore penale ad effettuare, tramite la compilazione di apposito questionario, il monitoraggio del concreto dispiegamento degli applicativi connessi alla gestione e fruizione dell'archivio riservato;
- d) invitare i RID ed i Magistrati ad assicurare con la massima tempestività ai magistrati nazionali, ai procuratori europei delegati ed al personale di cancelleria la necessaria assistenza per l'uso degli applicativi;

Tanto premesso,

delibera

- di prendere atto dell'attuale operatività dei sistemi informatici connessi all'archivio riservato delle intercettazioni, settore di particolare rilievo per un corretto ed efficace svolgimento delle attività di indagine;
- di comunicare al Ministero della Giustizia la presente delibera;
- di invitare i Referenti informatici distrettuali del settore penale a completare l'opera di monitoraggio del concreto dispiegamento degli applicativi connessi alla gestione e fruizione dell'archivio riservato, curando di rispondere entro il 15.10.2021, esclusivamente mediante compilazione elettronica, al questionario, che si allega e che sarà reso successivamente disponibile sul sito per la compilazione elettronica.

Questionario RID su intercettazioni

* Questo modulo registrerà il tuo nome, inserire il nome.

L'ORGANIZZAZIONE DEL CIT (CENTRO INTERCETTAZIONI TELEMATICHE)

1. Il RID ha partecipato, o è stato comunque coinvolto, nell'organizzazione dei servizi di intercettazione della Procura seguita alla riforma?

Sì

No

2. Il MagRif dell'Ufficio ha partecipato, o è stato comunque coinvolto, nell'organizzazione dei servizi di intercettazione della Procura seguita alla riforma?

Sì

No

3. Nella Procura della Repubblica esiste un CIT (Centro Intercettazioni Telematiche)?

Sì

No

4. Se sì, il coordinamento del CIT è affidato

- Al Procuratore
 - Ad un Aggiunto
 - Ad un Sostituto
 - Ad un funzionario amministrativo
 -
- Altro

5. Quali funzioni sono svolte dal CIT ? (sono consentite risposte multiple)

- Amministrative (tenuta registro mod.37 e fatturazione delle spese)
 - Tecniche (interlocazione con operatori telefonici, fornitori e PG)
 - Redazione decreti dispositivi ex art. 267 co.3 c.p.p.
 - Scansione documentale ed inserimento in TIAP
 -
- Altro

6. Dopo l'entrata in vigore della riforma sono state date nuove indicazioni sulle modalità di assegnazione dei numeri RIT?

- Sì
- No

7. Se sì, quali?



I CONFERIMENTI NELL'ARCHIVIO DIGITALE

8. Sono stati sinora realizzati conferimenti nell'Archivio Digitale (ADI) previsto dall'art. 269 co.1 c.p.p. ?

Sì

No

9. Sono stati sinora realizzati CONFERIMENTI PARZIALI nell'ADI ex art. 291 co.1 c.p.p. ?

Sì

No

10. Se sì, sono state riscontrate criticità?

Sì

No

11. Se sì, quali?

12. Sono stati realizzati CONFERIMENTI TOTALI ex art. 268 co.4 c.p.p.?

Sì

No

7/22/2021

13. Se sì, sono state rilevate criticità?

- Sì
- No

14. Se sì, quali?

15. Nell'ADI sono state conferiti, oltre che verbali, atti, registrazioni, anche riprese video?

- Sì
- No

16. Se sì quali?

- Tutte quelle effettuate nel corso delle indagini, anche non conseguenti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 266 e ss. c.p.p.
- Solo quelle associate ad una specifica intercettazione a sua volta conferita nell'ADI
-
- Altro

LE MODALITÀ DI CONFERIMENTO NELL'ARCHIVIO DIGITALE

17. A seguito dell'entrata in vigore della riforma sono stati adottati provvedimenti del Procuratore o di un suo delegato in ordine all'individuazione del momento del conferimento (i.e. deposito ex art. 268 co.4 c.p.p.)?

Sì

No

18. Se sì, qual è stato individuato come il momento del conferimento ex art. 268 co.4 c.p.p.?

1) Dopo la cessazione dell'ultima di tutte le intercettazioni del procedimento

2) Dopo la cessazione di ogni singola intercettazione (e cioè di ogni RIT)

Altro

19. Sono state adottate dal Procuratore direttive sul trattamento dei dati contenuti sui server dei fornitori dopo il conferimento (es. cancellazione o conservazione)?

Sì

No

20. Se sì, quali?

La immediata cancellazione

Il mantenimento dei dati sul server per un tempo determinato

Il mantenimento dei dati sul server senza ulteriori specificazioni

LE FACOLTÀ DEI DIFENSORI

21. A seguito dell'entrata in vigore della riforma, è stato individuato ed attrezzato all'interno della Procura un locale destinato all'ascolto delle registrazioni ex artt. 268 co.6 e 89 bis co.4 disp. att. c.p.p.?

Sì

No

22. Con quale frequenza sinora i difensori delle parti hanno esercitato la facoltà di ascoltare le registrazioni o di prendere cognizione dei flussi di comunicazione ex art. 268 co.6 c.p.p.?

Spesso

Qualche volta

Quasi mai

Mai

23. Nei casi di richiesta di accesso da parte dei difensori sono state riscontrati problemi o criticità?

Sì

No

24. Quali?

25. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui all'art. 268 co.6 c.p.p., è stata richiesta la copia di "ulteriori intercettazioni ritenute rilevanti" ex artt. 415 bis co.2 bis o 454 co.2 bis c.p.p.?

Sì

No

26. Se sì, il pubblico ministero ha provveduto:

autorizzando il rilascio di copia.

rigettando l'istanza.

27. Nel caso di rigetto dell'istanza da parte del PM, è stata avanzata da parte del difensore istanza al giudice "affinché si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6"?

Sì

No

IL FUNZIONAMENTO DI TIAP DOCUMENT@-AR

28. Nel vostro Ufficio, come avviene la trasmissione tra PM e GIP degli atti relativi alle intercettazioni?

- Contemporaneamente su supporto cartaceo e via TIAP-AR
- Prima su supporto cartaceo e poi periodicamente via TIAP-AR
- Prima via TIAP-AR e poi periodicamente su supporto cartaceo

Altro

29. Sono state riscontrate criticità nell'inserimento in TIAP-AR degli atti relativi alle intercettazioni?

- Sì
- No

30. Se sì, quali?

31. Sono state riscontrate criticità nella trasmissione al GIP, tramite TIAP-AR, degli atti relativi alle intercettazioni?

- Sì
- No

32. Se sì, quali?

33. Nel corso delle indagini, gli atti (cartacei) relativi alle intercettazioni vengono conservati separatamente dagli altri atti del fascicolo del procedimento?

Sì

No

34. È previsto, o comunque è stato individuato, un luogo destinato ad archivio del materiale (cartaceo) relativo alle intercettazioni in procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020?

Sì

No

L'ATTIVITÀ DELLA PG NELLE OPERAZIONI DI INTERCETTAZIONE

35. Prima del conferimento le operazioni di ascolto delle intercettazioni da parte della PG sui server dei fornitori avvengono:

- Presso i locali della Procura
- Presso gli uffici della PG mediante la c.d. "remotizzazione"
- In entrambi i luoghi sopra indicati

36. Nel corso delle indagini tecniche, dalle postazioni esistenti nei locali della Procura è ancora possibile l'estrazione di copia informatica delle registrazioni delle intercettazioni?

- Sì
- No
- Solo per alcuni dei fornitori accreditati

37. Nel corso delle indagini tecniche, dalle postazioni "remotizzate" presso gli uffici della PG è ancora possibile l'estrazione di copia informatica delle registrazioni delle intercettazioni?

- Sì
- No
- Solo per alcuni dei fornitori accreditati

38. A seguito dell'entrata in vigore della riforma sono state date disposizioni agli organi di PG sulla destinazione di eventuali copie di registrazioni delle intercettazioni da questi possedute ?

- Sì
- No

39. Se sì, quali?

40. A seguito dell'entrata in vigore della riforma sono state date disposizioni agli organi di PG sulla destinazione della documentazione (cartacea ed informatica) da loro formata nel corso delle indagini (es. copie di trascrizioni, richieste o annotazioni)?

Sì

No

41. Se sì, quali?

42. Dopo l'entrata in vigore della riforma, sono state modificate da parte della PG le modalità di redazione degli atti relativi alle intercettazione (richieste di intercettazione e di proroga)?

Sì

No

43. Se sì, sotto quale aspetto?



IL TRASFERIMENTO PER COMPETENZA DELLE INTERCETTAZIONI

44. Sino ad oggi sono stati trasferiti per competenza ad altra Procura procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020 nel corso dei quali erano state effettuate intercettazioni?

Sì

No

45. Se sì, le intercettazioni erano in corso o concluse?

In corso

Si erano concluse

Sono stati trasferiti procedimenti sia con intercettazioni in corso che concluse

46. Se con intercettazioni in corso, queste hanno continuato, presso la Procura ricevente:

Con lo stesso fornitore e sul server originario

Con lo stesso fornitore e sul server dell'ufficio ricevente

Con altro fornitore

47. Se con intercettazioni concluse, con che modalità le registrazioni sono state trasmesse all'Ufficio destinatario?

Su supporti riscrivibili (es. HDD, penne USB e simili)

Su supporti non riscrivibili (es. DVD)

Le registrazioni, gli atti ed i verbali sono rimasti sul server del fornitore presso l'ufficio trasmittente

Altro

I RAPPORTI CON ALTRI UFFICI GIUDIZIARI

48. Dopo la entrata in vigore della riforma sono state date nuove disposizioni per il conferimento dei dati delle intercettazioni nella banca dati SIDDA/SIDNA?

- Sì
- No
- La Procura non è distrettuale

49. Se sì, quali?

50. Sono stati stipulati protocolli tra la Procura Distrettuale e la corrispondente Procura per i Minorenni sulle modalità di esecuzione delle intercettazioni?

- Sì
- No

51. Se sì, si prega di allegarne copia possibilmente in formato .pdf.

 Carica file

Limite del numero di file: 3 Limite di dimensioni del file singolo: 100MB Tipi di file consentiti: Word;Excel;PPT;PDF;Immagine;Video;Audio

52. Sono stati stipulati protocolli tra la Procura Distrettuale e la corrispondente Procura Generale sulle modalità di esecuzione delle intercettazioni?

Sì

No

53. Se sì, si prega di allegarne copia possibilmente in formato .pdf.

 Carica file

Limite del numero di file: 3 Limite di dimensioni del file singolo: 100MB Tipi di file consentiti: Word;Excel;PPT;PDF;Immagine;Video;Audio

54. Sono stati adottati protocolli per l'esecuzione, mediante le strutture della Procura Distrettuale, delle intercettazioni richieste dal PED ?

Sì

No

55. Se sì, si prega di allegarne copia possibilmente in formato .pdf

 Carica file

Limite del numero di file: 1 Limite di dimensioni del file singolo: 100MB Tipi di file consentiti: Word;Excel;PPT;PDF;Immagine;Video;Audio

56. In che modo sono individuate le società private che forniscono alla Procura i servizi di intercettazione?

57. Le società fornitrici hanno fornito all'Ufficio certificazione relativa alle modalità tecniche di intercettazione, con riferimento in particolare al transito dei dati sugli "impianti installati nella procura della Repubblica"?

Sì

No

Questo contenuto non è stato creato né approvato da Microsoft. I dati che invii verranno recapitati al proprietario del modulo.

 Microsoft Forms

2) - 606/VV/2021 - (relatori Consiglieri PEPE, CIAMBELLINI, DONATI e D'AMATO)

Organizzazione degli uffici di Procura a seguito dell'istituzione e dell'avvio delle attività sulla Procura Europea (EPPO).

1. Premessa: le fonti normative.

Con il Regolamento (UE) 2017/1939 del 12.10.2017 - relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura Europea "EPPO", cui hanno aderito 22 Stati membri - è stata istituita la Procura Europea, competente per tutti i reati che offendono gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

La Procura Europea (EPPO) risulta organizzata a livello centrale e a livello decentrato (art. 8).

Il livello centrale è composto:

- dal Procuratore Capo Europeo (PCE), che organizza il lavoro dell'EPPO e ne dirige le attività (art. 11);
- dal Collegio, a sua volta composto dal PCE che lo presiede e dai Procuratori Europei (PE), uno per ciascuno stato membro (art. 9);
- dalle Camere permanenti, presiedute dal PCE o da uno dei suoi sostituti, composte, oltre che dal PCE, da due membri permanenti (art. 10);
- dai Procuratori Europei (PE), che supervisionano le indagini e le azioni penali di cui sono responsabili i Procuratori Europei Delegati (art. 12);
- dal direttore amministrativo.

Il livello decentrato è costituito dai Procuratori Europei Delegati (PED), aventi sede negli Stati membri, integrati nelle giurisdizioni nazionali ma dipendenti funzionalmente ed economicamente dalla Procura Europea (art. 13).

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, l'EPPO è l'unica autorità inquirente competente per i reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, che sono stati individuati dalla Direttiva UE 2017/1371 (di seguito: Direttiva PIF), recepita in Italia con D.Lvo 14 luglio 2020, n. 75, emanato sulla base della legge delega n. 117/2019 del 4.10.191.

¹ Si tratta della legge relativa alla "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018*", sulla quale il Consiglio ha espresso il

Sono, in particolare, reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, seguendo la catalogazione offerta dalla direttiva, quelli appartenenti alle categorie di seguito riepilogate.

La prima categoria è rappresentata dai delitti, consumati o tentati, cui consegue l'appropriazione o la distrazione indebita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell'Unione o dai bilanci da questa gestiti o gestiti per suo conto (quindi i delitti di malversazione, di indebita percezione di erogazioni, di frode nelle pubbliche forniture, truffa aggravata, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica aggravata, conseguimento indebito di erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo- agricolo per lo sviluppo rurale, i delitti di contrabbando).

La seconda categoria è composta dalle norme penali tributarie, con il limite oggettivo rappresentato dall'esclusiva rilevanza delle condotte connotate da fraudolenza e incidenti sull'IVA, cui consegua la diminuzione delle risorse del bilancio dell'Unione o dei bilanci seguiti da quest'ultima o per suo conto, purché il reato sia commesso in sistemi fraudolenti transfrontalieri e, quindi, anche in parte nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea e purché il danno complessivamente arrecato sia agli interessi finanziari degli Stati membri interessati, sia all'Unione, escludendo interessi e sanzioni, sia superiore, per valore, a dieci milioni di euro (dunque, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili, indebita compensazione e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte).

La terza categoria comprende i reati contro la pubblica amministrazione, cui consegua una lesione o un pericolo per gli interessi finanziari dell'Unione europea (cioè i delitti di cui agli artt. 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322-bis, 323 del codice penale).

La quarta categoria consiste nella estensione delle previsioni sul favoreggiamento, trasferimento fraudolento e riciclaggio alle ipotesi in cui siano stati lesi gli interessi finanziari dell'Unione (vale a dire i delitti, consumati o tentati, di favoreggiamento reale, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, nelle ipotesi in cui le condotte risultino lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea ed abbiano ad oggetto denaro o beni provento dei delitti appartenenti alle categorie sopra considerate).

parere, ai sensi dell'art. 10 legge n. 195/1958, con Delibera del 12.11.2018.

L'ultima categoria riguarda i delitti associativi finalizzati alla commissione dei delitti indicati nelle categorie precedenti (quindi, gli artt. 416 e 416 bis c.p. nonché l'aggravante di cui all'art. 61 bis c.p., inerente al reato transnazionale riconducibile ad un gruppo organizzato operante in più di uno Stato).

Con il successivo D.Lvo del 2.2.2021, n. 9², pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5.2.2021 ed in vigore dal 6.2.21 (anch'esso emanato sulla base della legge delega n. 117/2019 del 4.10.19), sono state adottate le “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939*”.

L'EPPO, come anticipato, esercita le proprie funzioni sul territorio degli Stati membri (svolge indagini, esercita l'azione penale e svolge le funzioni di pubblico ministero dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri fino alla pronuncia della sentenza definitiva) attraverso i PED.

Dopo la nomina del Procuratore Capo Europeo e dei Procuratori Europei (uno per ciascuno Stato Membro), con l'accordo tra il Ministro e il Procuratore Capo Europeo, previsto dall'art. 13, paragrafo 2, del Regolamento UE 2017/1939 e dall'art. 4 comma 1 D.Lvo 9/21, sono stati determinati il numero e la distribuzione funzionale e territoriale dei procuratori europei delegati (PED).

Con riferimento alla **distribuzione territoriale**, le sedi individuate sono:

- **Roma** (tre Ped), per i distretti di Roma, Perugia, Cagliari e L'Aquila;
- **Milano** (tre Ped), per i distretti di Milano e Brescia;
- **Napoli** (due Ped), per i distretti di Napoli e Salerno;
- **Bologna** (due Ped) per i distretti di Bologna, Ancona e Firenze;
- **Palermo** (due Ped) per i distretti di Palermo Catania, Caltanissetta e Messina;
- **Venezia** (due Ped), per i distretti di Venezia, Trieste e Trento;
- **Torino** (due Ped), per i distretti di Torino e Genova;
- **Bari** (due Ped), per i distretti di Bari, Lecce e Campobasso;
- **Catanzaro** (due Ped), per i distretti di Catanzaro, Reggio Calabria e Potenza.

Circa la **distribuzione funzionale** dei PED, il Ministro ha comunicato che intende formulare al PCE una proposta di accordo integrativo, finalizzata alla designazione di due ulteriori PED, già incardinati presso la Procura generale della Corte di Cassazione, dal momento che

² Sul quale il Consiglio ha espresso il parere, ai sensi dell'art. 10 legge n. 195/1958, con delibera del 30.12.2020.

l'ordinamento interno riserva le funzioni di legittimità ai soli magistrati che ne siano effettivi titolari.

All'accordo è poi seguito il D.M. 15.4.21, pubblicato nella gazzetta ufficiale serie Generale n. 94 del 20.4.21, concernente la *“Determinazione del contingente complessivo dei Procuratori Europei Delegati e individuazione delle sedi di servizio”*, con il quale – conformemente al predetto accordo – il numero dei PED è stato determinato in 20 unità complessive, distribuite nelle 9 sedi sopra indicate (sette con due PED e due con tre PED).

Previo interpello, il Consiglio, con delibera del 28.4.2021, su proposta della Terza Commissione, ha designato 15 PED per 7 delle 9 sedi stabilite (sono rimasti vacanti, per assenza di aspiranti, un posto dei due previsti presso la sede di Bologna; i due posti previsti per la sede di Bari; i due posti previsti per la sede di Catanzaro).

I 15 PED designati sono stati già nominati dal Collegio EPPO e, con delibera del 12.5.2021, il Consiglio ne ha disposto il trasferimento, a loro disponibilità, alle sedi sopra indicate, con le funzioni di procuratore europeo delegato, senza disporre in ordine all'esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria non avendo l'accordo di cui all'art. 4, comma 1 del D.Lvo 2.2.2021, n. 9 previsto che il magistrato nominato procuratore europeo delegato eserciti anche le funzioni di pubblico ministero nazionale.

In ottemperanza all'art. 120 del Regolamento (UE) 2017/1939, la Commissione Europea, in data 26.5.2021, accogliendo la proposta del Procuratore Capo Europeo (PCE), ha indicato nell'**1 giugno 2021** la data di assunzione delle funzioni giurisdizionali di EPPO.

Oggi, pertanto, gli uffici requirenti si trovano a dover affrontare la fase della concreta integrazione e dell'effettiva operatività dei PED presso le sedi ove sono stati destinati (art. 10 D.Lvo 9/21) e, più in generale, le sfide ordinamentali, organizzative e processuali che la Procura Europea inevitabilmente pone, delle quali anche il CSM, nell'esercizio delle sue prerogative, e l'interprete devono farsi carico, a tutela dell'assetto costituzionale della magistratura.

2. L'ambito di intervento del Consiglio superiore della magistratura: l'oggetto della prima risoluzione.

Il par. 43 del considerando del Regolamento chiarisce che i PED sono integrati all'interno del sistema e delle Procure della Repubblica nazionali solo a livello operativo, e l'art. 96(6) del Regolamento specifica che gli Stati membri sono tenuti a garantire ai PED le risorse e le

attrezzature necessarie per l'esercizio delle loro funzioni e ad assicurare che gli stessi siano pienamente integrati nelle rispettive procure nazionali a livello operativo, garantendo loro adeguate condizioni generali di lavoro.

L'art. 10 del D.Lvo 9/21 prevede espressamente – quanto alla fase della “*integrazione*” – non solo il necessario intervento organizzativo dei nove dirigenti delle Procure distrettuali interessate quali sedi dei PED, ma anche il coinvolgimento del Ministero e del Consiglio.

Il comma 3, in particolare, stabilisce che “*Nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1, i dirigenti delle procure della Repubblica individuate quali sedi dei procuratori europei delegati adottano i provvedimenti organizzativi necessari a favorire la piena integrazione dei procuratori europei delegati nell'ambito dell'ufficio e a dotarli delle unità di personale amministrativo, dei locali e dei beni strumentali di cui al comma 2, assicurando in ogni caso l'eguaglianza di trattamento rispetto ai procuratori pubblici ministeri nazionali nelle condizioni generali di lavoro e nella fruizione dell'ambiente lavorativo*”.

Il comma 5 aggiunge che “*il Ministro della giustizia e il Consiglio superiore della magistratura assumono, nell'ambito e nei limiti delle rispettive attribuzioni, le iniziative necessarie a favorire la piena integrazione dei procuratori europei delegati presso gli uffici di procura cui sono destinati e ad agevolare l'assolvimento delle funzioni e dei compiti loro assegnati dal regolamento*”.

Non v'è dubbio, pertanto, che gli interventi del Consiglio debbano innestarsi, innanzitutto, nella sfera di operatività del testé citato art. 10 comma 5, nonché, in ambito organizzativo, nella più generale cornice regolamentare degli uffici requirenti, dovendosi evidenziare che quelli interessati, come si vedrà, non sono soltanto quelli destinatari dei PED, ma anche tutti gli altri, in capo ai quali il Regolamento 2017/1939 pone non pochi oneri di interlocuzione con la struttura europea.

Appare, tuttavia, conforme a regole di buona amministrazione limitarsi - in fase di prima attuazione di una normativa così innovativa e rilevante che incide significativamente non solo sull'organizzazione delle Procure, ma anche sul tessuto delle indagini in alcune specifiche materie, potenzialmente connesse ai reati PIF - ad un primo intervento che abbia funzione di indirizzo e di promozione, rinviando ad una fase successiva – dunque dopo una prima verifica della concreta attuazione delle norme, dei moduli organizzativi e degli istituti ordinamentali,

che inevitabilmente coinvolgono, non solo le Procure sedi di PED, ma anche uffici di procura circondariali, uffici di procura distrettuali, procure generali, procura nazionale antimafia ed antiterrorismo – l’elaborazione di regole di normazione secondaria più dettagliate e specifiche.

Con la presente risoluzione, quindi, nell’ambito delle iniziative volte a “*favorire l’integrazione dei PED e agevolare lo svolgimento delle loro funzioni*”, si intende fornire - nei limiti e nel rispetto dell’autonomia organizzativa degli uffici di Procura - una omogeneità di approccio ed una disciplina minima rispetto ad un profilo organizzativo già emerso nella prassi degli uffici, ossia la nomina dei punti di contatto presso le Procure Nazionali e la nomina dei referenti presso le Procure sedi PED.

3. L’interlocuzione tra le Procure nazionali e l’EPPO e la nomina dei punti di contatto presso le Procure Nazionali.

3.1 Le reciproche interlocuzioni tra le Procure nazionali e l’EPPO.

Il Regolamento (UE) 2017/1939 contiene disposizioni processuali e ordinamentali che, come noto, hanno immediata applicazione nei sistemi nazionali degli Stati membri.

Sotto il profilo temporale, l’EPPO è competente in relazione a qualsiasi reato PIF commesso dopo il 20 novembre 2017, data di entrata in vigore del Regolamento, ma il concreto esercizio della propria competenza materiale, territoriale e personale (art. 22 del Regolamento) non può prescindere dalla coerente ed organica cooperazione degli uffici requirenti nazionali, che sono perciò chiamati in forza del Regolamento ad una serie di adempimenti, formali e informali, obbligatori o semplicemente raccomandati.

EPPO, infatti, ha innanzitutto richiesto agli uffici delle Procure della Repubblica di effettuare una **ricognizione di tutti i procedimenti pendenti**, per cui non siano ancora concluse le indagini preliminari, relativi ai reati richiamati dalla Direttiva PIF, commessi dopo il 20 novembre 2017, al fine di verificare se si tratta effettivamente di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Trattandosi di rilevazione che non può essere effettuata su base statistica o sulla base dei dati estratti dal SICP, sarà necessario che ogni Pubblico Ministero verifichi, nell’ambito dei procedimenti a lui assegnati, la presenza di quelli aventi ad oggetto reati di interesse dell’EPPO.

Gli uffici delle Procure della Repubblica dovranno quindi informare il PED di riferimento dell'esito della ricognizione e, in particolare, del numero e della tipologia dei procedimenti per cui si ritiene la potenziale competenza di EPPO³.

Dopo la valutazione di EPPO, andrà inviata una delle informative previste dall'art. 24 (2) o (3) del Regolamento.

Alla fase preliminare (e straordinaria) della ricognizione, si affianca – a decorrere dall'1.6.2021 – la fase ordinaria, in cui gli uffici delle Procure della Repubblica invieranno costantemente ad EPPO **le informative previste dall'art. 24 (1), (2) o (3) del Regolamento**, ove opportuno previa consultazione informale con i PED.

In proposito occorre ricordare che l'EPPO può esercitare la propria competenza sia mediante l'iscrizione autonoma di procedimenti penali, che mediante avocazione di procedimenti penali già pendenti presso una Procura della Repubblica nazionale.

Con riferimento alla **iscrizione autonoma**, è infatti previsto che l'EPPO riceve, in via diretta ai sensi dell'art. 24(1) del Regolamento, la comunicazione di notizia di reato da parte di organismi dell'Unione Europea, della polizia giudiziaria nazionale o da altri soggetti che abbiano l'obbligo o la facoltà di comunicare la notizia di reato ai sensi degli artt. 330 e ss. c.p.p., o da ogni altra fonte anche in via autonoma ex art. 335 c.p.p..

L'art. 14 comma 2 D.L.vo n. 9/2021 prevede che la comunicazione di notizia di reato di competenza di EPPO venga inviata anche alla Procura della Repubblica astrattamente competente per territorio in Italia.

L'EPPO, dopo avere ricevuto la comunicazione di notizia di reato, procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 24 (6) del Regolamento della eventuale sussistenza della propria competenza e potranno verificarsi quattro casi:

- 1) l'EPPO ritiene di esercitare la propria competenza, procedendo ad autonoma iscrizione della notizia di reato: informerà di tale decisione la Procura della Repubblica astrattamente competente ai sensi degli artt. 25 (5) e 26 (7) del Regolamento;

³ La tipologia dei procedimenti andrà raggruppata sotto le seguenti categorie indicate da EPPO:

1. Procedimenti per reati contro la pubblica amministrazione (da 314 a 322 bis c.p.).
2. Procedimenti per reati di truffa e frode (316 ter c.p.; 640, comma 2, 640 bis, 640 ter c.p.; 353, 353 bis, 356 c.p.; art. 2 L. 898/86).
3. Procedimenti per reati tributari (artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10-quater e 11 D.L.vo 74/2000).
4. Procedimenti per reati di contrabbando (D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, Testo Unico Doganale).
5. Procedimenti per reati di riciclaggio (artt. 648, 648 bis, 648 ter, 648 ter.1, 512 bis c.p.).
6. Procedimenti per reati di criminalità organizzata (artt. 416, 416 bis c.p., 291 quater DPR 43/1973).
7. Eventuali altri reati commessi in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea.

2) l'EPPO, pur ricorrendone i presupposti, non ha comunicato di esercitare la sua competenza e risulta necessario procedere al compimento di atti urgenti o vi sia comunque motivo di ritenere che un ritardo nell'avvio delle indagini possa comprometterne l'esito: il pubblico ministero nazionale procederà ad iscrizione della notizia di reato e al compimenti dei necessari atti urgenti ma - nello spirito di leale collaborazione sottolineato ripetutamente nel Regolamento, prima di assumere determinazioni in ordine all'iscrizione e agli atti urgenti - è invitato a consultare in ogni caso i PED assegnati al corrispondente territorio o, in caso di loro indisponibilità, il PED di turno⁴. Tanto allo scopo di evitare che per lo stesso fatto sia EPPO che la Procura della Repubblica procedano a iscrizione della notizia di reato, situazione che comporta l'impossibilità di attivare il meccanismo dell'avocazione da parte di EPPO, creando un contrasto tra autorità inquirente europea e quella nazionale non contemplato dal Regolamento;

3) l'EPPO ritiene che non vi siano i presupposti per esercitare la propria competenza procedendo ad autonoma iscrizione della notizia di reato: informerà di tale decisione ai sensi dell'art. 25 (5), sia l'autorità che ha inviato la comunicazione di notizia di reato, sia la Procura della Repubblica astrattamente competente;

4) l'EPPO ritiene che l'informazione ricevuta non rientri nella propria competenza ma concretizzi una comunicazione di notizia di reato di competenza di una Procura della Repubblica nazionale: informerà senza ritardo l'ufficio inquirente competente cui trasmetterà tutti gli atti rilevanti ai sensi dell'art. 24(8) del Regolamento.

Ai fini dell'attivazione del meccanismo dell'avocazione, è previsto che la Procura della Repubblica destinataria della notizia di reato proceda alla valutazione della eventuale competenza EPPO ai sensi dell'art. 14 D.Lvo n. 9/21, all'esito della quale si potranno verificare due ipotesi:

- qualora ritenga la competenza dell'EPPO, dovrà trasmetterla senza ritardo alla procura Europea ai sensi dell'art. 24(1) del Regolamento, senza procedere ad autonoma iscrizione ex art. 335 c.p.p., ma utilizzando l'apposito Registro di "*annotazione temporanea*"⁵;

⁴ Sul territorio nazionale l'EPPO istituirà un turno urgenze che permetterà al PED di turno di prendere immediata cognizione della comunicazione della notizia di reato ed assumere le sue determinazioni sull'esercizio della competenza e sulla esecuzione di atti urgenti. I turni dei PED saranno resi disponibili a tutti gli uffici delle Procure della Repubblica.

⁵ Tale registro è stato recentemente attivato e, quanto alle azioni nel settore dei Registri informativi e degli applicativi, con la Circolare DAG del 15.12.2020 il Ministero aveva reso noto che: **a)** non è ancora operativo il

- qualora, nel corso delle indagini, emergano elementi che facciano ritenere che uno o più dei reati per cui si procede, anche se connessi ad altri, ricadano potenzialmente nella competenza di EPPO, effettuerà la comunicazione ad EPPO ex art. 24 (2) o 24 (3) del Regolamento, affinché quest'ultimo ufficio possa compiutamente valutare il possibile esercizio dell'avocazione.

Dopo avere iscritto la notizia di reato ex art. 335 c.p.p., la Procura della Repubblica può inviare ad EPPO due tipi di informativa:

1. Quella di cui all'art. 24 (2) del Regolamento, prevista in due ipotesi:

a) qualora la Procura della Repubblica ritenga – anche dopo l'avvio dell'indagine - che il reato per cui si procede possa rientrare tra quelli di interesse EPPO ai sensi dell'art. 22 e dell'art. 25 (2) e (3) del Regolamento, informa senza ritardo l'EPPO, di modo che quest'ultimo possa decidere se esercitare il proprio diritto di avocazione. Tale informativa va inviata, ai sensi dell'art. 24 (5), anche qualora la Procura della Repubblica non sia in grado di valutare se l'EPPO possa esercitare la propria competenza ai sensi dell'art. 25 (2) del Regolamento;

b) quando l'EPPO, ai sensi dell'art. 27 (3) del Regolamento, viene a conoscenza, da fonti diverse dal canale istituzionale di cui all'art. 24 (2), che presso una Procura della Repubblica si procede per un reato per il quale l'EPPO potrebbe essere competente, la Procura Europea ne deve informare la Procura nazionale che procede, la quale è tenuta ad effettuare la comunicazione ai sensi dell'articolo 24 (2), in seguito alla quale l'EPPO deciderà se esercitare o meno l'avocazione;

2. Quella di cui all'art. 24 (3) del Regolamento: qualora la Procura della Repubblica inizi un procedimento in cui sono trattati anche reati non di competenza di EPPO ma “*indissolubilmente connessi*” ad essi, ai sensi dell'art. 25 (3) del Regolamento, e ritenga che l'EPPO non possa esercitare la propria competenza, ne dà informazione all'EPPO.

L'EPPO informerà comunque la Procura della Repubblica competente di ogni sua decisione di esercitare la propria competenza mediante iscrizione autonoma di un procedimento penale, nonché di ogni decisione di esercitare o meno la propria facoltà di avocazione (artt. 24 (7) e (8); 25 (5); 26 (2) e (7); 27 (1) e (7) del Regolamento).

Case Management System cioè il sistema di gestione dei fascicoli di EPPO; **b)** DGSIA sta predisponendo un archivio informatico dei fascicoli pendenti e già selezionati in quanto di potenziale competenza EPPO; **c)** DGSIA sta elaborando un programma informatico per l'identificazione e il rilevamento dei reati di possibile rilievo EPPO.

Vanno fatte in proposito due precisazioni:

- ai sensi dell'art. 27 (7) del Regolamento, le Procure della Repubblica sono tenute a informare l'EPPO di eventuali nuovi fatti rilevanti ai fini della sua competenza anche se inizialmente la Procura Europea aveva deciso di non esercitare il diritto di avocazione, in modo da consentire all'EPPO di rivedere la sua iniziale decisione in qualsiasi momento delle indagini preliminari;
- l'EPPO ha facoltà di trasmettere gli atti per competenza alla Procura della Repubblica, sia prima che dopo l'iscrizione del procedimento, ai sensi dell'art. 24 (8) e dell'art. 34 del Regolamento, mentre le Procure nazionali, dopo l'iscrizione della notizia di reato ex art. 335 c.p.p., non hanno tale facoltà (l'unico meccanismo con cui tale procedimento può transitare ad EPPO è quello dell'avocazione).

Alla luce di tale sintetica premessa, appare evidente come il concreto esercizio delle competenze investigative e giurisdizionali di EPPO comporti, sia per l'EPPO (di norma attraverso l'ufficio dei procuratori europei delegati c.d. PED), che per gli uffici inquirenti nazionali (tutti, non solo quelli dove sono dislocati i PED), l'attivazione di una serie di meccanismi reciproci di comunicazione, informazione e consultazione, inerenti sia alla fase preliminare della ricognizione, sia alle fasi ordinarie, disciplinate dal Regolamento per consentire costantemente all'EPPO l'iscrizione autonoma ovvero l'avocazione ⁶.

⁶ Tali meccanismi reciproci di comunicazione, informazione e consultazione possono essere distinti in 3 categorie:

- 1) ipotesi obbligatorie di consultazione, comunicazione e scambio di informazioni;
- 2) ipotesi delle comunicazioni raccomandate;
- 3) ipotesi di consultazione spontanea o informale;

e sono previsti dal Regolamento (UE) 2017/1939, ai fini che qui rilevano, nelle seguenti parti:

CAPO IV *Competenza ed esercizio della competenza dell'EPPO (artt. 22-25)*

Sezione 2 *Esercizio della competenza dell'EPPO*

Art. 24 *Comunicazione, registrazione e verifica di informazioni*

Art. 25 *Esercizio della competenza dell'EPPO*

CAPO V *Norme procedurali applicabili alle indagini, alle misure investigative, all'azione penale e alle alternative all'azione penale (artt. 26-40)*

Sezione 1 *Norme relative alle indagini*

Art. 26 *Avvio delle indagini e ripartizione delle competenze all'interno dell'EPPO*

Art. 27 *Diritto di avocazione*

Art. 28 *Svolgimento dell'indagine*

Sezione 3 *Norme relative all'azione penale*

Art. 34 *Rinvii e trasferimenti di procedimenti alle autorità nazionali*

Art. 36 *Esercizio dell'azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali*

Sezione 4 *Norme relative alle alternative all'azione penale*

Art. 39 *Archiviazione del caso*

Sezione 5 *Norme relative alle procedure semplificate*

Art. 40 *Procedure semplificate di azione penale*

3.2 La nomina dei punti di contatto presso le Procure nazionali e i gruppi specializzati.

Al fine di facilitare tale continuo, complesso ed articolato flusso informativo tra le Procure della Repubblica e l'EPPO ed ove il Procuratore non ritenga di riservare a sé tale competenza, può certamente ritenersi opportuno che **ciascun ufficio requirente (distrettuale, circondariale e sede PED) designi un punto di contatto, quale figura incaricata di gestire i flussi informativi, comunicativi e consultivi con l'EPPO e con i PED** (ferme restando le attribuzioni della Procura Europea nell'individuazione delle modalità e dei canali di comunicazione), tanto nella fase della ricognizione quanto nelle successive fasi volte a consentire ad EPPO il costante esercizio delle proprie prerogative in termini di autonoma iscrizione o di avocazione dei procedimenti di sua competenza ⁷.

Ove si proceda a tale designazione, nel rispetto delle prerogative organizzative dei Procuratori della Repubblica, è tuttavia necessario individuare **le caratteristiche minime e comuni di un modulo organizzativo** che, nelle sue linee generali, venga adottato da tutti gli uffici requirenti, e sia improntato a criteri di trasparenza e temporaneità della scelta, coerenza rispetto alle caratteristiche dimensionali dell'ufficio e valorizzazione dei profili attitudinali.

Pur in assenza di una specifica previsione di normazione secondaria, la circolare sull'organizzazione delle Procure adottata con delibera del 16.12.2020 consente di individuare tale **modulo in quello previsto dall'art. 8 comma 11** in relazione agli incarichi di collaborazione, anche in campo amministrativo.

Tale modulo andrà applicato sia tenendo conto delle prerogative riconosciute al Procuratore della Repubblica (art. 4) ed al Procuratore Aggiunto (art. 5), sia adattando analogicamente i criteri e i limiti previsti con riguardo agli incarichi di direzione e coordinamento (art. 4 comma 1 lettera b) ed art. 5 commi 4 e 9 della circolare sull'organizzazione degli uffici requirenti).

Ne discende che il Procuratore della Repubblica, quando non ritiene di assumere direttamente l'incarico di punto di contatto per la gestione, la tenuta e l'aggiornamento dei flussi informativi con i Procuratori Europei Delegati (PED) di riferimento, lo conferisce ad un Procuratore Aggiunto.

Qualora non sia prevista in pianta organica la presenza di uno o più Procuratori Aggiunti ovvero non sia possibile, per specifiche ed obiettive ragioni espressamente individuate,

⁷ Fatto salvo quanto di seguito specificato limitatamente alle Procure distrettuali ed ai procedimenti di competenza della D.D.A.

affidare l'incarico ad un Procuratore Aggiunto, lo conferisce ad un magistrato dell'ufficio, motivando espressamente in ordine alle ragioni della decisione.

Per il conferimento dell'incarico di collaborazione, anche tenuto conto delle capacità di analisi richieste ai fini di un compiuto scambio informativo in una materia caratterizzata da molteplici, nuove e complesse questioni interpretative, il Procuratore procede preventivamente ad interpello (tra i Procuratori Aggiunti ovvero, in subordine, tra i magistrati dell'ufficio), indicando nell'atto di interpello i requisiti attitudinali che saranno valorizzati ai fini della scelta, privilegiando, ove possibile, le competenze e le esperienze maturate in relazione ai reati di competenza EPPO (individuati nella Direttiva PIF) ⁸.

L'incarico, a seguito dell'interpello, è disposto con provvedimento motivato, in cui vanno indicati i criteri di individuazione del Procuratore Aggiunto o del magistrato scelto e la durata dell'incarico, che comunque non può avere durata superiore a due anni e non è prorogabile, salvo che per ulteriori sei mesi per specifiche ed imprescindibili esigenze di servizio.

Il conferimento di tale incarico costituisce una modifica del progetto organizzativo e si applica, in quanto compatibile, il procedimento previsto dall'art. 8 comma 2 della circolare.

Nelle Procure di maggiori dimensioni, in cui l'incidenza quantitativa dei procedimenti di potenziale competenza EPPO risulti particolarmente significativa, potrà anche valutarsi la costituzione di un gruppo di lavoro specializzato in materia e coordinato dal punto di contatto, soprattutto per una gestione ragionata delle complesse fasi dell'iscrizione e dell'avocazione.

Risulta infine opportuno prevedere, con specifico riferimento alle Procure distrettuali ed ai procedimenti di competenza delle direzioni distrettuali antimafia, che anche laddove venga nominato il punto di contatto i flussi informativi, comunicativi e consultivi con l'EPPO e con i PED restino riservati al Procuratore ovvero al Procuratore aggiunto eventualmente designato al coordinamento della D.D.A.

Nella prima fase di avvio dell'attività dell'EPPO e tenuto conto del notevole impatto sull'organizzazione degli uffici della relativa disciplina, infatti risulta opportuno privilegiare un modello organizzativo che tenga conto del fatto che la D.D.A. è normativamente disegnata

⁸ Potranno al riguardo essere opportunamente valorizzati anche i criteri attitudinali individuati, per la selezione dei PED, con la delibera del 25.2.2021 con cui viene stabilito che *“ai fini delle attitudini assumono rilievo l'esperienza maturata dal magistrato nella conduzione di indagini relative a reati contro la pubblica amministrazione e in materia di criminalità economica e finanziaria, in particolare se commessi in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea, nonché le sue competenze nel settore della cooperazione giudiziaria internazionale con particolare riguardo alla materia penale”*.

come un ufficio dotato di una sua autonoma specificità anche in relazione al suo funzionamento interno, nonché delle funzioni di coordinamento spettanti alla D.N.A.

3.3 L'integrazione e l'operatività dei PED: la nomina del referente presso le Procure sedi dei PED.

Se gli oneri e gli adempimenti connessi ai flussi informativi con EPPO gravano indifferentemente su tutte le Procure nazionali, è indubbio che gli uffici requirenti cui i PED sono destinatari di ulteriori e significativi adempimenti, in relazione ai quali è certamente auspicabile anche la massima collaborazione degli uffici requirenti insistenti nella relativa area di riferimento del PED.

Tra questi, oltre a quanto espressamente previsto dall'art. 10 comma 3 D.Lvo 9/21 (*i dirigenti delle procure della Repubblica individuate quali sedi dei procuratori europei delegati adottano i provvedimenti organizzativi necessari a favorire la piena integrazione dei procuratori europei delegati nell'ambito dell'ufficio e a dotarli delle unità di personale amministrativo, dei locali e dei beni strumentali di cui al comma 2, assicurando in ogni caso l'eguaglianza di trattamento rispetto ai procuratori pubblici ministeri nazionali nelle condizioni generali di lavoro e nella fruizione dell'ambiente lavorativo*”), vanno certamente annoverate le molteplici incombenze e iniziative organizzative che – seppur non esplicitamente indicate – inevitabilmente dovranno essere assunte per garantire ai PED il concreto svolgimento delle funzioni giudiziarie, dopo l'iscrizione autonoma della notizia di reato ovvero dopo l'avocazione.

Successivamente a tali fasi, infatti, i PED dovranno assolvere a compiti e attribuzioni loro assegnati dal regolamento, destinati ad interferire incisivamente sugli assetti organizzativi degli uffici sedi PED.

Basti pensare alle inevitabili interferenze organizzative determinate dalle norme del Regolamento (UE) 2017/1939 riguardanti, a titolo esemplificativo, i seguenti aspetti:

Art. 28 Svolgimento dell'indagine

Art. 30 Misure investigative e altre misure

Art. 31 Indagini transfrontaliere

Art. 33 Arresto preventivo e consegna transnazionale

Norme relative all'azione penale (artt. 34-38)

Art. 39 Archiviazione del caso

Art. 40 Procedure semplificate di azione penale

Art. 42 Controllo giurisdizionale

Art. 43 Accesso dell'EPPO alle informazioni (banche dati nazionali e registri delle autorità pubbliche).

Nella consapevolezza dell'assoluta indipendenza riconosciuta ai PED, non può tuttavia negarsi che una buona regola di amministrazione rende estremamente opportuna l'uniforme applicazione, anche da parte dei PED, delle direttive organizzative direttamente incidenti sull'esercizio dei compiti disciplinati nelle norme del Regolamento appena richiamate.

D'altra parte, lo stesso Regolamento prevede – e non poteva essere diversamente – l'applicazione del diritto nazionale dello Stato Membro ove opera il PED, tanto nella fase delle indagini, quanto nella individuazione dell'autorità giudiziaria giudicante, quanto ancora, più in generale, nelle fasi processuali.

Se, pertanto, ai PED, nell'esercizio delle loro specifiche funzioni, è vietato ricevere istruzioni o direttive da ogni tipo di autorità nazionale (par. 16, 17, 21, 32 e 33 dei “considerando” e degli artt. 6(1), 8(1) e (4) e 96(6) e (7) del Regolamento), è pur vero che può risultare più coerente dal punto di vista funzionale l'uniforme applicazione, sia da parte dei pubblici ministeri nazionali sia da parte dei PED, delle circolari organizzative degli uffici requirenti adottate al fine di dare attuazione e garantire l'operatività di norme primarie che attengono – direttamente o indirettamente - all'esercizio delle funzioni giurisdizionali (si pensi ai provvedimenti organizzativi in tema di intercettazioni, di liquidazione delle spese ai consulenti, di regolamentazione della trasmissione e condivisione dei fascicoli tra ufficio requirente e uffici giudicanti).

Pur non potendo tali direttive organizzative essere direttamente vincolanti per i PED è tuttavia evidente che il Procuratore dovrà sia evitare disfunzioni operative ed assicurare una uniforme gestione delle risorse sia garantire l'integrazione dei PED in condizioni di uguaglianza rispetto ai sostituti nazionali.

E' pertanto auspicabile che tali circolari organizzative possano trovare uniforme applicazione anche da parte dei PED, pur ricorrendo l'opportunità di individuare in ciascuna Procura distrettuale sede PED un referente cui attribuire compiti di coordinamento organizzativo.

A tale referente (ulteriore e diverso dal Punto di contatto ovvero coincidente con quest'ultimo ove ritenuto opportuno dal Procuratore) potranno essere attribuiti i seguenti compiti:

- tenere qualsiasi interlocuzione con il Procuratore Europeo per l'Italia e con il suo sostituto (il PED nominato ai sensi dell'art. 16 (7) del regolamento), sia sotto il profilo dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, sia con riferimento a profili organizzativi;
 - monitorare le ripercussioni delle attività giudiziarie dei PED sull'assetto organizzativo dell'ufficio;
 - fare fronte alle eventuali esigenze che l'esercizio di tali attività determini, adottando o proponendo di adottare, avvalendosi della collaborazione dei Magrif e del Rid, le scelte e le soluzioni organizzative che si rendano necessarie;
 - assumere iniziative, quali periodiche riunioni, volte allo scambio informativo e all'eventuale coordinamento con i punti di contatto nominati nelle Procure insistenti nell'area di riferimento, con l'opportuno coinvolgimento delle Procure Generali insistenti nella medesima area ex art. 6 D.Lvo n. 106/06, sia per quanto concerne i profili organizzativi sia per quanto concerne l'attività di scambio informativo;
 - assumere iniziative per favorire l'istituzione di articolazioni specializzate della p.g., a composizione mista (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza) e con competenza nell'area PED, al fine di contemperare la duplice esigenza di adempiere alle direttive investigative dei PED e dare seguito alle deleghe di indagine dei pubblici ministeri nazionali.
- Presso la Procura distrettuale sede PED, pertanto, potrà nominarsi sia il punto di contatto (di cui si è detto nel paragrafo precedente) sia il Referente, ove il Procuratore non ritenga di riservare a sé le relative incombenze o di concentrare i due incarichi in capo ad un'unica figura.

Inoltre, per le medesime argomentazioni svolte nel paragrafo che precede, anche laddove nella Procura distrettuale sede PED venga nominato il punto di contatto e/o il referente, risulta opportuno prevedere, quanto meno in questa fase di prima applicazione, che i flussi informativi, comunicativi e consultivi con l'EPPO e con i PED (limitatamente ai procedimenti di competenza delle direzioni distrettuali antimafia) restino riservati al Procuratore ovvero al Procuratore aggiunto eventualmente designato al coordinamento della D.D.A.

Quanto alla nomina, anche in questo caso, nonostante l'assenza di una specifica previsione di normazione secondaria, si ritiene applicabile il modulo previsto dall'art. 8 comma 11 Circ. Procure, in relazione agli incarichi di collaborazione.

La procedura, quindi, sarà identica a quella indicata con riferimento alla nomina dei punti di contatto (di cui al precedente paragrafo), che qui si richiama integralmente, con la

precisazione che in tale specifica ipotesi – data l’ampiezza e la portata dell’incarico – ove il Procuratore non ritenga di riservare a sé le relative competenze la scelta dovrà necessariamente ricadere su un Procuratore Aggiunto, dotato di adeguato profilo attitudinale.

4. Monitoraggio dei procedimenti di competenza dell’EPPO.

Al fine di consentire un’attività di costante e aggiornata verifica della concreta incidenza che l’attuazione delle norme del regolamento UE produrrà sui moduli organizzativi delle Procure e sugli istituti ordinamentali – verifica che appare necessaria e propedeutica alla elaborazione di regole di normazione secondaria più dettagliate e specifiche sia per gli uffici requirenti sia per gli uffici giudicanti – appare necessario che i Procuratori interloquiscano con il Consiglio, a fini conoscitivi, con riferimento all’esito della avviata ricognizione (e, in particolare, in ordine al numero complessivo ed alla tipologia dei procedimenti pendenti per reati commessi dal 20.11.2017 e segnalati all’EPPO).

In ordine a tale ricognizione deve essere sottolineato come i pubblici ministeri nazionali non abbiano la disponibilità di estrarre automaticamente i dati dai registri e debbano quindi verificare, nell’ambito di ciascun procedimento loro assegnato, la presenza di quelli aventi ad oggetto reati di interesse dell’EPPO.

L’adempimento di tale onere dovrà dunque avvenire con priorità, ma compatibilmente con le altre incombenze contestualmente incombenti sui pubblici ministeri nazionali e con i carichi di lavoro sugli stessi gravanti.

Potrà dunque risultare funzionale, in relazione alla concreta situazione dei singoli uffici, valutare l’eventuale previsione di criteri di priorità nell’attività di ricognizione, previa interlocuzione sul punto tra il punto di contatto ed il Procuratore Europeo per l’Italia e con il suo sostituto nominato ai sensi dell’art. 16 (7) del regolamento.

Del pari è necessario che, con cadenza semestrale, i dati relativi al numero complessivo ed alla tipologia dei procedimenti che, a decorrere dall’1.6.2021, si è ritenuto essere di competenza della Procura Europea (indipendentemente dal compimento di eventuali atti urgenti), per i quali EPPO abbia comunicato la decisione di procedere ad autonoma iscrizione ovvero ad avocazione.

Tale interlocuzione consentirà anche di valutare compiutamente le future ricadute organizzative sugli uffici giudicanti e di individuare le modalità tramite cui garantire:

- adeguata specializzazione;
- definizione dei procedimenti entro termini ragionevoli;
- congrue misure di flessibilità organizzativa avuto riguardo alla dislocazione ed al numero dei PED in relazione alla dislocazione ed al numero degli uffici giudicanti astrattamente competenti.

5. Ulteriori profili di criticità: rinvio.

Come anticipato, molteplici appaiono – agli esordi della effettiva e concreta operatività della Procura Europea (ha iniziato i propri lavori il 1° giugno 2021) – gli ulteriori profili di criticità con i quali gli uffici requirenti dovranno confrontarsi.

Si tratta, in parte, di ambiti di competenza ministeriale (il problema della rivisitazione delle piante organiche; le questioni legate alla logistica, alle risorse materiali e umane, alle spese; le carenze nel settore della informatizzazione ⁹) e, in parte, di problematiche direttamente connesse all'esercizio delle funzioni requirenti e, conseguentemente, al nuovo assetto dei modelli organizzativi delle Procure nazionali, che ineludibilmente involge la competenza consiliare, con specifico riferimento alla eventualità di aggiornare la circolare sulle Procure (quantomeno nelle parti riguardanti le prerogative del Dirigente, i compiti del Procuratore Aggiunto, il contenuto dei Progetti organizzativi).

Con riferimento a tale ultimo aspetto, si pensi, per esempio, ai problemi relativi all'interpretazione dei concetti europei di associazione per delinquere incentrata sui reati PIF ovvero di connessione indissolubile tra reati di competenza nazionale e uno o più reati di competenza Eppo; alle modalità con le quali consentire ad Eppo l'accesso a tutte le banche dati nazionali, previsto dall'art. 43 del Regolamento; alla possibilità o meno di stipulare protocolli distrettuali, interdistrettuali o nazionali, con l'eventuale coinvolgimento delle Procure Generali presso le Corti di Appello e le procure sedi EPPO, ferme restando le competenze del Consiglio cui tali protocolli andranno trasmessi; alle delicatissime questioni che pone il settore delle intercettazioni e, in esso, l'accesso e la gestione del TIAP Riservato e dell'ADI (archivio di cui è esclusivamente responsabile il Procuratore); alle difficoltà inerenti

⁹ Appaiono in proposito indispensabili: modifiche informatiche che agevolino l'individuazione dei procedimenti da segnalare all'Eppo; l'adeguamento di diversi applicativi (SICP, TIAP, Portale NDR, il Portale degli avvocati etc.) pensati a livello solo circondariale, spesso non implementati in tutte le fasi procedurali e processuali ed estranei al secondo grado; l'introduzione della firma digitale.

alla modulazione di nuovi sistemi di coordinamento della polizia giudiziaria; ed ancora, alle problematiche che inevitabilmente sorgeranno con riferimento ai contrasti di competenza tra Procura nazionale e Procura Europea (art. 16 D.Lvo 9/21), ovvero tra indagini della procura nazionale e indagini condotte da procuratori europei delegati di altri Stati (artt. 18 e 19 D.Lvo 9/21).

Vi è poi una serie di criticità riguardanti l'inesistenza della figura giudicante europea omologa al PED, con le inevitabili ripercussioni sul sistema tabellare degli uffici giudicanti e i profili ordinamentali relativi alle valutazioni di professionalità e ai procedimenti disciplinari (art. 11 D.Lvo n. 9/21).

A ben guardare, si tratta di aspetti che da un lato necessitano di una iniziale verifica di tenuta del sistema all'esito della prima fase di operatività della Procura Europea, dall'altro risulterebbero in buona parte superati ove, alle espresse previsioni di applicabilità del diritto nazionale e/o di conformità ad esso (contenute in più parti del Regolamento UE quale condizione per l'esercizio di una serie di facoltà, diritti, poteri)¹⁰, corrispondesse in concreto l'uniforme applicabilità delle direttive e delle circolari organizzative vigenti negli uffici sede PED, se e nei limiti in cui le stesse si pongano quale strumento di regolamentazione, diretta o indiretta, di diritti, doveri e facoltà connessi all'esercizio delle funzioni requirenti.

Allo stato attuale – salvo auspicare una negoziazione sovranazionale in tal senso – risulta dunque opportuno valutare gli esiti della fase della prima verifica, rinviando, all'esito di essa, un intervento più completo, anche sui profili critici appena evidenziati.

Tutto ciò premesso,

¹⁰ Il Regolamento (UE) 2017/1939, in particolare, prevede espressamente l'applicabilità del diritto nazionale quale condizione di esercizio della competenza di EPPO, tra gli altri, nei seguenti casi:

Art. 29 Revoca dei privilegi o delle immunità

Art. 30 Misure investigative e altre misure

Art. 31 Indagini transfrontaliere

Art. 32 Esecuzione delle misure assegnate

Art. 33 Arresto preventivo e consegna transnazionale

Art. 36 Esercizio dell'azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali (l'organo giurisdizionale nazionale competente di detto Stato membro è determinato sulla base del diritto nazionale)

Art. 38 Disposizione dei beni confiscati

Art. 39 Archiviazione del caso

Art. 40 Procedure semplificate di azione penale

Art. 41 Portata dei diritti degli indagati e degli imputati

Art. 42 Controllo giurisdizionale (Gli atti procedurali dell'EPPO destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi sono soggetti al controllo degli organi giurisdizionali nazionali competenti conformemente alle procedure e ai requisiti stabiliti dal diritto nazionale)

Art. 43 Accesso dell'EPPO alle informazioni (a tutte le banche dati nazionali)

Art. 45 Fascicoli dell'EPPO

Art. 46 Accesso al sistema di gestione dei fascicoli

delibera

di approvare la presente risoluzione e, per l'effetto:

- di invitare i Procuratori della Repubblica, ove ritengano di procedere alla nomina dei punti di contatto (in tutte le Procure della Repubblica) e dei referenti (nelle Procure della Repubblica sedi dei PED), ad uniformarsi ai criteri ed alle procedure indicati nella presente risoluzione entro mesi quattro dall'approvazione della stessa da parte dell'assemblea plenaria;
- di invitare i Procuratori della Repubblica a trasmettere, alla Settima Commissione, l'esito della ricognizione dei procedimenti pendenti per reati commessi dal 20.11.2017 e segnalati all'EPPO (e, in particolare, il numero e la tipologia dei reati), nonché – con cadenza semestrale – i dati relativi ai procedimenti per i quali, a decorrere dall'1.6.2021, EPPO abbia comunicato la decisione di procedere ad autonoma iscrizione ovvero ad avocazione (con l'indicazione per ciascun procedimento, dei reati ipotizzati, del numero degli indagati e del PED di riferimento).

La Settima Commissione propone con **quattro voti** a favore (Consiglieri SURIANO, PEPE, DONATI e CIAMBELLINI) e **due astensioni** (Consiglieri BASILE e D'AMATO), l'adozione della seguente delibera:

3) - 107/VV/2021 - (relatore Consigliere SURIANO)

Decreti n. 3 in data 1.2.2021 e n. 5 in data 7.6.2021 del Presidente del Tribunale di Verbania, e decreto del 27.5.2021 del Presidente di sezione del Tribunale Verbania.

Il Consiglio,

visti:

1. il decreto n. 3 in data 1.2.2021 del Presidente di sezione del Tribunale di Verbania avente ad oggetto l'esonero della dr.ssa Ceriotti dalle funzioni Gip per il periodo di quattro mesi;
2. il decreto in data 27.5.2021 del Presidente di Sezione del Tribunale Verbania avente ad oggetto l'auto assegnazione del procedimento RGNR 918/21;
3. il decreto n. 5 in data 7.6.2021, prot. 578/21, del Presidente del Tribunale di Verbania avente ad oggetto: "*Assegnazione procedimento cd. Funivia Mottarone*";

letto il parere del Consiglio Giudiziario di Torino del 29.6.2021, reso all'esito dell'audizione del Presidente del Tribunale e del Presidente di sezione del Tribunale di Verbania in data 22.6.2021;

lette, altresì, la memoria del Presidente del Tribunale di Verbania in data 10/6/2021; le osservazioni in data 10/6/2021 della dott.ssa Donatella Banci Buonamici; le deduzioni del Presidente del Tribunale di Verbania in data 11/6/2021; la memoria della dr.ssa Banci Buonamici del 30.6.2021;

OSSERVA

1. Il contenuto dei provvedimenti

In data 7.6.2021, il Presidente del Tribunale di Verbania, nell'ambito del procedimento penale riguardante la tragica vicenda della Funivia Mottarone, ha provveduto a disporre l'assegnazione del procedimento RGNR 918/21 *“alla dr.ssa Ceriotti in qualità di GIP titolare del ruolo per tabella”* e ciò a fronte del deposito, in data 3.6.2021, della richiesta di incidente probatorio da parte di un indagato.

In relazione a tale provvedimento sono state trasmesse al Consiglio osservazioni dalla dott.ssa Banci Buonamici, presidente di sezione penale del Tribunale di Verbania e giudice originariamente assegnatario del procedimento.

Il Consiglio giudiziario di Torino, investito per il parere in ordine a tale decreto, ha contestualmente esteso la propria valutazione ad altri due provvedimenti che, successivamente all'adozione del decreto del 7.6.2021, sono stati portati all'attenzione dell'organo di autogoverno locale dal Presidente del Tribunale unitamente al predetto decreto.

Si tratta, in primo luogo e in ordine cronologico, del decreto n. 3/2021 adottato in data 1.2.2021, mediante il quale la Presidente di Sezione dott.ssa Banci Buonamici, con in calce il visto di approvazione del Presidente del Tribunale, *“preso atto della grave situazione di sofferenza dell'ufficio gip - dr.ssa Ceriotti evidenziato nella nota del Procuratore della Repubblica”*, ne ha disposto l'esonero per 4 mesi (dal 1.2.2021 al 31.5.2021) dalle nuove assegnazioni, riassegnando alcuni procedimenti pendenti ad altri magistrati.

In particolare con tale provvedimento, *“preso atto della grave situazione di sofferenza dell'ufficio GIP dott.ssa Ceriotti evidenziato nelle note del Procuratore della Repubblica” ed “al fine di consentire lo smaltimento del carico di lavoro arretrato della dott.ssa Ceriotti”*, è stato previsto che:

- a far data dal 1.2.2021 la dr.ssa Ceriotti sia *“esonerata dalle funzioni Gip per il periodo di quattro mesi”*;
- *“le suddette funzioni saranno ricoperte”* dal 1/2 al 7/2 dalla dr.ssa Alesci, dall’8/2 al 15/2 dalla dr.ssa Palomba, dal 16/2 al 23/2 dalla dr.ssa Alesci, dal 24/2 al 1/3 dalla dr.ssa Alesci e nei mesi di marzo, aprile e maggio dalla dr.ssa Palomba;
- le udienze di smistamento della dr.ssa Palomba dei mesi di marzo, aprile, maggio sono riassegnate rispettivamente alla dr.ssa Alesci (marzo), alla dr.ssa Sacco (aprile), al presidente di sezione (maggio);
- i procedimenti già pendenti davanti alla dr.ssa Ceriotti con richiesta di archiviazione, di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di opposizione a decreto penale di condanna saranno trattati dal presidente di sezione, dalla dr.ssa Alesci e dalla dr.ssa Sacco.

L’altro provvedimento è il decreto del 27.5.2021, adottato dalla Presidente di sezione Banci Buonamici, sentito il Presidente del Tribunale, di *“riassegnazione a sé medesima”* del procedimento RGNR 918/21, nell’ambito del quale, in data 27.5.2021 alle ore 17.50, era stata depositata richiesta di convalida del fermo dei tre indagati.

Nel provvedimento viene dato atto che:

- è stato sentito il Presidente del Tribunale;
- col provvedimento del 1.2.2021 la dr.ssa Ceriotti è stata esonerata fino al 31.5.2021 dalle funzioni di Gip e che è stato indicato *“come GIP supplente, compatibilmente con la gestione del proprio ruolo dibattimentale la dott.ssa Palomba”*;
- *“in caso di concomitante impegno della dr.ssa Palomba le funzioni di Gip dal 1.1.2021 sono state esercitate da questo Presidente”*;
- la dr.ssa Palomba è *“nella giornata odierna contestualmente impegnata in udienza dibattimentale”*.

Come sopra indicato, con successivo decreto n. 5/2021 del 7.6.2021, il Presidente del Tribunale ha disposto *“che il procedimento 918/21 RGNR e 710/21 RGIP sia assegnato alla dr.ssa Ceriotti in qualità di GIP titolare del ruolo per tabella”*, rappresentando a fondamento di tale provvedimento:

- che, ferma la precedente legittima assegnazione del fascicolo per la convalida del fermo alla Presidente di sezione quale *“GIP supplente”*, l’assegnazione alla medesima anche della richiesta di incidente probatorio *“non è conforme alle regole di distribuzione degli affari ed*

ai criteri di sostituzione dei giudici impediti disposti nelle tabelle di organizzazione dell'Ufficio GIP/GUP”;

- che “in base alle tabelle, il giudice assegnatario del procedimento si sarebbe dovuto individuare, in caso di assenza o impedimento del GIP titolare, in via gradata, tra i giudici Alesci, Palomba, Sacco e Michelucci, e non nella dottoressa Banci Buonamici”;

- che “nemmeno potrebbe applicarsi la disposizione, anch'essa prevista in tabella, di cd. prorogatio della competenza del primo GIP che ha adottato un atto del procedimento anche per tutti gli atti successivi, essendo questa dettata, ovviamente, per disciplinare la distribuzione degli affari ed evitare incompatibilità tra i GIP titolari del ruolo, e non quando il singolo atto venga adottato da un GIP supplente, che non deve, per un'equa e coerente distribuzione del lavoro, accollarsi, sino alla definizione del procedimento, affari per tabella non spettanti gli, fatti salvi giustificati motivi”;

- che “il 31.5.2021 è cessato l'esonero dalle funzioni di GIP della dr.ssa Elena Ceriotti, titolare per tabella del ruolo” e che pertanto il fascicolo dev'essere alla stessa assegnato”.

2. Le osservazioni e le controdeduzioni

2.1 Memoria del Presidente del Tribunale del 10.6.2021

Per quanto concerne i profili in questa sede in esame, il Presidente del Tribunale, con memoria del 10.6.2021, ha rappresentato che:

- il diverso trattamento rispetto agli altri procedimenti assegnati nel periodo di esonero dalle funzioni della dr.ssa Ceriotti trova giustificazione nel fatto che solo tali procedimenti sono stati assegnati “in via definitiva” entrando a far parte del ruolo dei colleghi assegnatari;

- essendo il GIP giudice ad acta, è possibile che in uno stesso procedimento intervengano giudici diversi, salvo il regime di prorogatio previsto per una migliore razionalizzazione del lavoro solo tra giudici titolari del ruolo GIP e non in una situazione di supplenza, a prescindere dal fatto che il supplente abbia già provveduto adottando un singolo atto, e così già divenendo incompatibile;

- la condivisione della decisione della dr.ssa Banci Buonamici di autoassegnarsi il procedimento aveva come presupposto, rappresentato dalla medesima dr.ssa Banci Buonamici, l'impedimento per contemporaneo impegno in dibattimento della dr.ssa Palomba, Gip di turno cui si sarebbe dovuto assegnare il provvedimento, con assicurazione, sempre da

parte della Presidente di sezione, sul fatto che non ci sarebbero state osservazioni avendo lei svolto funzioni di Gip negli ultimi mesi;

- a seguito del deposito della richiesta di incidente probatorio in data 3.6.2021, aveva tentato di convincere la collega a spogliarsi del fascicolo, che ella *“intendeva trattenere anche per la decisione sull’incidente probatorio”*, *“anche per sottrarla a facili accuse di eccessivo protagonismo”* e per riportare il procedimento al suo Gip naturale, ossia la dr.ssa Ceriotti, il cui esonero era terminato e *“a prescindere dalla circostanza che sino al 5 giugno la collega si trovasse ancora in ferie per altri 3 giorni (ma era in Ufficio comunque a lavorare), tenendo anche conto che i termini per l’ammissione dell’incidente probatorio sono notoriamente ordinatori e nessuna lesione del diritto di difesa o di danni all’indagine in concreto si sarebbero verificati (salva la rigorosa dimostrazione del contrario) ¹;*

- la dr.ssa Banci non è indicata come supplente né nelle tabelle né nel provvedimento del 1.2.2021, in base al quale ella può trattare solo gli affari GIP pendenti;

- rientrato in ufficio e dopo aver adottato il provvedimento del 7.6.2021, aveva appreso che l’udienza dibattimentale della dr.ssa Palomba era terminata il 27.5.2021 alle ore 13.

2.2 Osservazioni della dr.ssa Banci Buonamici del 10.6.2021

La dr.ssa Banci Buonamici, sempre il 10.6.2021, ha presentato - al Consiglio Giudiziario e al Consiglio Superiore - memoria di osservazioni, al dichiarato fine non di richiedere la riassegnazione del procedimento della funivia Mottarone, ma di ribadire la correttezza e trasparenza del suo operato, ricostruendo la vicenda nei seguenti termini:

- le funzioni gip nel procedimento per la convalida del fermo sono state da lei esercitate non in qualità di supplente, ma previa assegnazione a sé del fascicolo, concordata telefonicamente col Presidente, dopo autorizzazione *ad hoc* all’apertura della cancelleria per ricevere l’atto fuori dall’orario;

- l’assegnazione a sé del procedimento n. 918/21 trova origine nel provvedimento (n. 3/21) di esonero della dr.ssa Ceriotti dalle funzioni di Gip dal 1.2.2021 al 31.5.2021, a sua insaputa mai trasmesso al Consiglio Giudiziario nonostante prevedesse una variazione tabellare;

- in forza di tale provvedimento, tutti i procedimenti in carico alla dr.ssa Ceriotti e tutti i procedimenti successivamente pervenuti alla dr.ssa Palomba - o in caso di assenza o impedimento della stessa, gravata da un pesante ruolo dibattimentale, a sé come Presidente e

¹ Riferisce altresì il Presidente che tale *“opera di convincimento”* è stata svolta nella giornata di sabato 5 giugno, a mezzo chat, ma che la dr.ssa Banci *“si è opposta con una veemenza inusitata, e per me, inspiegabile”*.

alla dr.ssa Alesci - *“sono stati definitivamente presi in carico dal giudice assegnatario e MAI restituiti alla dott.ssa Ceriotti”* e ciò proprio in quanto l’esonero era finalizzato ad alleggerire il ruolo della collega per una *“gravissima situazione di sofferenza nel deposito di sentenze e provvedimenti di natura cautelare”*;

- nessun fascicolo, ad eccezione del procedimento 'Mottarone', è stato infatti riassegnato alla dr.ssa Ceriotti;

- tale scelta è conforme alle previsioni tabellari in base alle quali il fascicolo incardinato per il compimento di un atto urgente resta assegnato al medesimo giudice, al fine di non incorrere in future incompatibilità in ragione delle contenute dimensioni dell'ufficio;

- in base alla disposizione tabellare richiamata dal Presidente dr. Montefusco nel provvedimento del 7.6.2021, il fascicolo (depositato con la richiesta di convalida di fermo il 27.5.2021 ore 17,50), sarebbe dovuto essere trattato, nell’ordine, in via gradata, da dottori Alesci, Palomba, Sacco o Michelucci, ma la dr.ssa Palomba era impegnata in udienza dibattimentale (che ella ha *“successivamente appreso essere terminata nel pomeriggio”*), la dr.ssa Alesci il giorno successivo sarebbe stata impegnata in udienza dibattimentale *“e non avrebbe potuto studiare il delicato fascicolo”*, la dr.ssa Sacco non avrebbe potuto provvedere in quanto MOT e quindi la convalida avrebbe dovuto essere tenuta dal dr. Michelucci, assegnato all’area civile;

- previa consultazione col Presidente, il fascicolo è stato dunque assegnato a sé in quanto *“sola persona che avrebbe potuto, nel breve lasso di tempo imposto dalle richieste della Procura, studiare con un poco di attenzione le carte processuali”* e in adempimento degli obblighi del presidente di sezione di intervenire prontamente in ausilio in caso di necessità contingenti;

- sino al 3.6.2021, quando è pervenuta richiesta di incidente probatorio da parte della difesa di uno degli indagati, nessuno ha sollevato questioni sulla sua legittimazione a decidere su una richiesta pervenuta in un fascicolo a sé assegnato, essendo tra l’altro la dr.ssa Ceriotti ancora in congedo ordinario fino al 7.6.2021 (ferie autorizzate dal 31.5.21 al 5.6.21), giorno di scadenza dei termini per il deposito dell'ordinanza sul richiesto incidente probatorio;

- il 7.6.2021 non le è stato consentito di depositare l’ordinanza per effetto dell'assegnazione in pari data del fascicolo alla dr.ssa Ceriotti, rientrata la mattina stessa in servizio.

2.3 Controdeduzioni del Presidente del Tribunale in data 11.6.2021

Con memoria in data 11.6.2021, presentata al Consiglio Giudiziario, il Presidente ha replicato alle osservazioni della dr.ssa Banci Buonamici, rilevando che:

- l'avallo all'assegnazione del fascicolo pervenuto il 27.5.2021 era subordinato all'esistenza dei relativi presupposti di fatto legittimanti l'assegnazione della dr.ssa Banci, *“che già al momento dell'autoassegnazione poteva prestarsi a dubbie interpretazioni sotto il profilo della legittimità, non essendo la collega mai stata individuata come supplente del GIP, ove anche individuato a seguito del provvedimento di esonero del GIP titolare e della riassegnazione di tutti i suoi procedimenti”*, dubbi tali da averlo indotto a richiamare la collega sulla necessità di mettere per iscritto i motivi della sua autoassegnazione;
- solo il lunedì successivo, dopo aver adottato il provvedimento di riassegnazione del fascicolo al GIP titolare, aveva appreso *“il giorno e l'esatta durata dell'udienza della dr.ssa Palomba...”*, risultati *“del tutto compatibili”* con la tenuta dell'udienza di convalida, contrariamente a quanto ritenuto dalla dr.ssa Banci, *“e che quindi era l'unico GIP legittimo cui assegnare il fascicolo”*;
- in ogni caso, una volta rientrato in servizio il GIP titolare, sarebbero venuti meno i presupposti per l'assegnazione del fascicolo per l'incidente probatorio tanto alla dr.ssa Banci, quanto alla dr.ssa Palomba, *“qualora fosse stata quest'ultima ad essere designata per la convalida, come si sarebbe dovuto fare correttamente”*.

2.4 Memoria della dr.ssa Banci Buonamici del 30.6.2021

La dr.ssa Banci, successivamente al parere del Consiglio Giudiziario (per cui si rimanda a quanto di seguito esposto al punto 3), ha trasmesso al Consiglio, in data 30.6.2021, un'ulteriore memoria con la quale ha ribadito quanto già espresso nelle precedenti osservazioni, precisando – a chiarimento della legittimità dell'assegnazione definitiva a sé del procedimento sulla Funivia Mottarone – alcune circostanze:

- la dott.ssa Palomba, oltre che svolgere le funzioni di GIP dopo l'esonero della dott.ssa Ceriotti, era gravata da un pesante ruolo dibattimentale che la vedeva sempre impegnata in udienza, a volte fino a tardo pomeriggio, il lunedì, il martedì ed il giovedì ed inoltre era in ferie dal lunedì successivo 31.5.2021 (ferie autorizzate dal 31.5.21 al 5.6.21);
- è prassi dell'ufficio *“concordata con il Presidente Montefusco e con le colleghe della sezione, non gravare la collega di incumbenti urgenti e impegnativi, da evadere nel corso del fine settimana”*;

- “ è altresì prassi dell’ufficio, in ragione delle ridotte dimensioni della sezione, prevedere al sabato, sempre con l’avallo del Presidente e di concerto con le colleghe, un turno unico per le convalide e direttissime, spalmato su tutti i giudice della sezione, ancorché non tabellariamente previsto”;

- l’auto assegnazione, pertanto, oltre che concordata ed avallata dal Presidente Montefusco, era conforme alla prassi dell’ufficio, rispondeva esclusivamente all’interesse primario di garantire il funzionamento del Tribunale e non aveva incontrato l’obiezione di alcuno;

- peraltro, a causa della grave situazione di sofferenza dell’ufficio, ella da gennaio ha più volte esercitato le funzioni di GIP, come riscontrabile dai prospetti allegati alla precedente memoria.

3. Il parere del Consiglio Giudiziario

Il Consiglio Giudiziario ha proceduto in data 22.6.2021 all’audizione del Presidente del Tribunale e della Presidente di sezione.

Nel corso di tale audizione, per quanto di competenza della Settima Commissione, le argomentazioni rispettivamente sostenute nelle memorie esposte al punto n. 2 sono state diffusamente esposte e completamente ribadite.

Nella seduta del 29.6.2021, il Consiglio Giudiziario di Torino ha quindi espresso:

a) a maggioranza, parere non favorevole al decreto 3/21 del 1.2.2021:

- in quanto adottato dal Presidente di sezione (con la mera apposizione di un visto del Presidente del Tribunale) al di fuori delle forme previste per le variazioni tabellari dagli artt. 39, 40, 41, 162 e 174 della Circolare Tabelle ossia mediante provvedimenti del dirigente dell’ufficio da trasmettere al Consiglio Giudiziario al cui unanime parere favorevole è condizionata l’immediata esecutività per quanto attiene l’assegnazione degli affari;

- in quanto non preceduto dai provvedimenti organizzativi previsti dall’art. 172 della Circolare Tabelle (programmazione di un 'piano di rientro');

- in quanto, in violazione dell’art. 158 della Circolare Tabelle (precostituzione del giudice), non precisa i criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione e di ripartizione dei procedimenti pendenti tra il presidente di sezione, la dr.ssa Alesci e la dr.ssa Sacco;

- in quanto prevede l’assegnazione di parte dei procedimenti pendenti (senza delimitazione della tipologia) alla dr.ssa Sacco, MOT nominato con DM 12.2.20219 (assegnato alla sede con delibera del Csm 17.11.2020) e come tale privo dei requisiti di cui all’art. 7 bis, commi 2

bis e 2 *quinqües*, del R.D. n. 12/41 (rubricato "*Tabelle degli uffici giudicanti*") e agli artt. 111 e 142 della Circolare Tabelle (anche alla luce della risposta del Csm al quesito in data 11.7.2018 con cui si è escluso che il magistrato di prima nomina possa esercitare le funzioni di GIP 'neanche a titolo di supplenza, assegnazione interna o applicazione')².

b) all'unanimità, parere non favorevole al provvedimento di autoassegnazione in data 27.5.2021:

- in quanto in deroga sia alle tabelle vigenti sia al precedente decreto 3/21 adottato dalla stessa dr.ssa Banci;

- in quanto adottato al di fuori delle forme previste per le assegnazioni in deroga ai criteri tabellari (artt. 162 e 40 della Circolare Tabelle), ossia mediante provvedimenti del dirigente dell'ufficio da trasmettere al Consiglio Giudiziario;

- in quanto motivato esclusivamente sulla base di esigenze di servizio (contestuale impedimento in udienza della dr.ssa Palomba) non sussistenti.

c) all'unanimità, parere non favorevole in ordine al decreto 5/21 in quanto, pur ritenendo legittimo l'esercizio del potere sostitutivo del Presidente del Tribunale in ossequio al disposto dell'art.157 Circolare Tabelle, il Presidente ha riassegnato il fascicolo alla dr.ssa Ceriotti con una motivazione in contrasto sia con la natura definitiva dell'assegnazione dei fascicoli pervenuti nel periodo febbraio-maggio ai giudici designati in forza della variazione tabellare 3/21, sia con il principio di "concentrazione" in capo allo stesso giudice per le indagini preliminari dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento sia con le previsioni delle tabelle del Tribunale di Verbania con riferimento all'individuazione del giudice cui riassegnare il procedimento.

4. La valutazione del Consiglio

In questa sede, ferme le eventuali ulteriori valutazioni di competenza in altre sedi consiliari, si deve unicamente valutare la conformità dei tre provvedimenti citati alla normativa primaria e secondaria.

² E' stata respinta la proposta alternativa, che ha ricevuto quattro voti a favore, che comunque prevedeva il parere non favorevole limitatamente all'assegnazione dei procedimenti alla dr.ssa Sacco ed all'assenza di criteri di assegnazione dei procedimenti già pendenti del ruolo Gip e il parere favorevole sulla parte relativa all'esonero dalle funzioni della dr.ssa Ceriotti per il periodo di quattro mesi (in quanto funzionale all'esigenza di servizio di consentire lo smaltimento dell'arretrato e dunque al miglior funzionamento dell'ufficio, al di là del censurabile ritardo con cui il provvedimento è stato trasmesso al Consiglio Giudiziario).

Al riguardo è opportuno preliminarmente ribadire che la mancata approvazione dei provvedimenti organizzativi non incide sulla validità degli atti procedimentali e processuali compiuti.

E' infatti noto che, ai sensi dell'art. 33 c.p.p. *“non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici”* e che, ai sensi dell'art. 7 bis R.d. n. 12/1941 (come modificato dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111), *“la violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati”*³.

E' altresì opportuno precisare, quanto agli effetti della valutazione del Consiglio, che, com'è noto, il potere del Consiglio di approvazione o di non approvazione dei provvedimenti di variazione tabellare non comporta la sussistenza in capo al medesimo Consiglio anche di un potere sostitutivo, competendo poi al dirigente, a valle dell'eventuale non approvazione, procedere ad una nuova valutazione del merito organizzativo in modo conforme al contenuto della delibera consiliare di non approvazione.

Ciò posto, prima di procedere alla disamina dei singoli provvedimenti, deve da ultimo evidenziarsi che nel caso di specie la valutazione di conformità di competenza della Settima Commissione deve essere compiuta avuto riguardo alle tabelle relative al triennio 2017/2019 all'epoca vigenti nell'ufficio (non essendo intervenuto, anteriormente all'adozione dei provvedimenti di cui si discute, il parere favorevole del Consiglio Giudiziario sulle tabelle relative al triennio 2020/22) ed alla circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti adottata con delibera del 23.7.2020 (applicabile *ratione temporis* alle variazioni tabellari adottate successivamente a tale data).

4.1 Decreto n. 3 del 1.2.2021

Il provvedimento, come detto, si fonda sulla *“grave situazione di sofferenza dell'ufficio GIP dott.sa Ceriotti”* ed è espressamente adottato *“al fine di consentire lo smaltimento del carico di lavoro arretrato della dott.ssa Ceriotti”*.

Ne consegue che tale provvedimento ricade, all'evidenza, nell'ambito di operatività degli artt. 171 e seguenti della vigente circolare sulle tabelle (*misure organizzative in caso di magistrato che versi nella situazione di criticità di significativo ritardo nel deposito di*

³ In tal senso la costante giurisprudenza di legittimità (*cf.*, *ex multis*, Cass., sent. n. 35585/17, Cass., sent. n. 44713/13).

provvedimenti) ed integra, segnatamente, una misura organizzativa ex art. 173 della circolare (disponendosi l'esonero temporaneo del magistrato dall'assegnazione di nuovi affari e la parziale redistribuzione degli affari pendenti).

Contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio Giudiziario, si ritiene che tale provvedimento debba intendersi adottato dal Presidente del Tribunale che, seppur limitandosi ad un visto per approvazione, lo ha interamente fatto proprio.

Ciò premesso tale provvedimento non può essere approvato in quanto:

- non è stata adottata la procedura prevista per le variazioni tabellari di cui all'art. 41 come invece espressamente previsto dall'art. 174 della circolare in relazione ai provvedimenti volti a prevenire o porre rimedio ai casi di significativo ritardo nel deposito dei provvedimenti; il provvedimento, in particolare, non è mai stato trasmesso al Consiglio Giudiziario per il parere né al Consiglio per l'approvazione, essendo stato portato all'attenzione del Consiglio Giudiziario soltanto unitamente al decreto n. 5 del 7.6.2021 e, dunque, dopo l'intera esplicazione dei suoi effetti;
- l'assegnazione dei procedimenti, già pendenti sul ruolo Ceriotti, al Presidente di sezione, alla dr.ssa Alesci e alla dr.ssa Sacco appare in contrasto con l'art. 158 della circolare (*'prestituzione del giudice'*), in quanto non precisa in alcun modo i "*criteri oggettivi e predeterminati*" di assegnazione e di ripartizione;
- l'assegnazione alla dr.ssa Sacco, di alcuni dei procedimenti suddetti, risulta non conforme alle previsioni di cui agli artt. 7 bis, commi 2 bis e 2 *quinquies* del R.D. n. 12/41 (rubricato "*Tabelle degli uffici giudicanti*") e artt. 111 e 142 della circolare, che escludono che il magistrato di prima nomina (la dr.ssa Sacco è stata nominata con D.M. 12.2.2019 e assegnata alla sede con delibera del Csm 17.11.2020), possa esercitare le funzioni GIP (il cui esercizio è di regola subordinato allo svolgimento per almeno due anni delle funzioni di giudice del dibattimento), salvo "*imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio*", non espresse nel provvedimento in esame.

Oltre alle dirimenti considerazioni che precedono giova altresì evidenziare che l'esonero dalle funzioni gip previsto per la dott.ssa Ceriotti non risulta preceduto dalla programmazione di un 'piano di rientro sostenibile', previsto dall'art. 172 della circolare, alla cui insufficienza o inefficacia sarebbe subordinato l'esonero, quale ulteriore misura organizzativa indicata dall'art. 173.

Infine il decreto, di fatto immediatamente esecutivo, non è conforme al disposto dell'art. 39 della circolare, secondo il quale l'immediata esecutività può attenersi ai provvedimenti che abbiano "*esclusivo riguardo*" all'assegnazione dei magistrati ai settori o alle sezioni o alla posizione tabellare (art. 39, comma 1) e giammai a quelli di assegnazione degli affari, quand'anche contenuti in un provvedimento di assegnazione del magistrato al settore, alle sezioni o alla posizione tabellare (art. 39 comma 2).

Da quanto esposto discende la mancata approvazione del decreto che, peraltro, ha già temporalmente esaurito la propria efficacia.

4.2 Decreto del 27.5.2021

Con tale provvedimento, come sopra esposto, la Presidente di sezione ha disposto la '*riassegnazione a sé medesima*' del procedimento RGNR 918/21 a seguito del deposito della richiesta di convalida del fermo dei tre indagati per il disastro della funivia del Mottarone.

Tale provvedimento deve intendersi adottato dalla Presidente di sezione, pur dandosi atto nelle relative premesse che il Presidente del Tribunale è stato preliminarmente "*sentito*" (circostanza, questa, che è stata confermata dal medesimo Presidente del Tribunale sia nelle controdeduzioni sia nell'audizione)⁴.

Il provvedimento, adottato in circostanze di particolare urgenza ed in un contesto di diffuse criticità nella sezione penale⁵, non può essere approvato in quanto:

- il decreto del 1.2.2021 non prevede, contrariamente a quanto indicato nel decreto del 27.5.2021, che la dr.ssa Palomba dovesse esercitare le funzioni gip "*compatibilmente con la gestione del proprio ruolo dibattimentale*", avuto riguardo, ad esempio, ai giorni di contestuale impegno della stessa in udienza dibattimentale;
- anche a voler prescindere da tale circostanza ed a voler ritenere ricorrente nella specie un vero e proprio impedimento della dr.ssa Palomba, né in base alle tabelle né in base al decreto del 1.2.2021, il procedimento avrebbe dovuto essere assegnato alla Presidente di sezione; in particolare, il provvedimento dell'1.2.21 non prevede la sostituzione della dr.ssa Banci

⁴ Il Presidente del Tribunale, non presente in ufficio ma non in congedo, ha del resto anche autorizzato, con le medesime modalità, l'apertura fuori orario della cancelleria (come concordemente riferito sia dalla dr.ssa Banci che dallo stesso Presidente nelle memorie e nel corso dell'audizione) al fine di consentire il deposito della richiesta di convalida di fermo.

⁵ Criticità documentate, oltre che dal provvedimento dell'1.2.2021, di esonero della dr.ssa Ceriotti, da un precedente decreto, in data 29.12.2020, con il quale la dr.ssa Fornelli, assegnata alle funzioni GIP dal 22.12.2020 – per la sopravvenuta decennialità della dr.ssa Alesci – veniva esonerata per due mesi dalle funzioni gip/gup, allo scopo di smaltire il carico di lavoro accumulato nell'esercizio delle funzioni dibattimentali, monocratiche e collegiali.

Buonamici in caso di impedimento della dr.ssa Palomba, mentre le tabelle del Tribunale di Verbania indicano quali magistrati supplenti nell'ordine, in via gradata, la dr.ssa Alesci, la dr.ssa Sacco e il dr. Michelucci ⁶;

3. non può comunque ritenersi che la dr.ssa Palomba fosse “*contestualmente impegnata in udienza dibattimentale*”, atteso che, come risulta dall'attestazione di cancelleria in atti, la dr.ssa Palomba aveva terminato l'udienza dibattimentale alle ore 13.02. In ogni caso, va tenuto conto che il termine di 48 ore per la decisione sulla richiesta di convalida del fermo scadeva il giorno 29.5.21, ore 17.50 e che i giorni successivi, 28 e 29 maggio 2021, la dr.ssa Palomba non ha tenuto né udienza dibattimentale né udienza GIP.

Non possono infine rilevare, per quanto di competenza della settima commissione, le ulteriori argomentazioni addotte nel corso dell'audizione e con successiva memoria dalla dr.ssa Banci Buonamici, con riferimento alla particolare situazione di difficoltà in cui versava l'intero ufficio in generale e la dr.ssa Palomba in particolare, nonché con riferimento alla circostanza che la stessa dr.ssa Palomba fosse in ferie dal lunedì 31.5.21 successivo ed alle prassi adottate concordemente nell'ufficio.

Tali argomentazioni non sono state infatti poste a fondamento del decreto in esame ed espresse nella relativa motivazione, oltre a non essere state tabellarmente previste per quanto attiene alla gestione del periodo pre – feriale (come chiarito dalla stessa dr.ssa Banci nella sua memoria del 30.6.2021)⁷.

In conclusione l'autoassegnazione, non conseguendo né alle tabelle né al decreto del 1.2.2021, avrebbe dovuto necessariamente seguire quanto prescritto dall'art. 162 della circolare, a mente del quale “*sono ammissibili deroghe ai criteri di assegnazione degli affari in caso di comprovate esigenze di servizio*”, ma, ai sensi del comma secondo, tali deroghe debbono essere “*adeguatamente e specificamente motivate*”, debbono essere “*comunicate al*

⁶ Né, ai fini delle valutazioni di competenza della commissione, può rilevare la circostanza, rappresentata nel provvedimento in esame, che in via di fatto “*in caso di concomitante impegno della dr.ssa Palomba le funzioni di GIP dal 1.1.2021 sono state esercitate dalla Banci*” (circostanza ribadita dalla dr.ssa Banci nelle proprie memorie con produzione di documentazione a riscontro): ciò in quanto in questa sede deve solo verificarsi la conformità alla normativa secondaria del provvedimento adottato, non assumendo rilievo il profilo dell'impegno profuso per far fronte alle criticità dell'ufficio da parte della Presidente di sezione, del quale comunque non si ha motivo di dubitare sulla scorta della documentazione in atti, da cui peraltro non emergono elementi da cui desumere che l'autoassegnazione abbia avuto finalità diverse dalla funzionalità dell'ufficio (come peraltro ribadito dalla dr.ssa Banci nelle osservazioni del 10.6.2021, ove premette di non avere alcun interesse alla “*restituzione*” del fascicolo).

⁷ Simili prassi soluzioni organizzative, seppure opportune ove la situazione dell'ufficio lo consenta al fine di favorire il mancato incameramento di provvedimenti urgenti nell'imminenza della fruizione delle ferie, debbono infatti essere necessariamente formalizzate in appositi provvedimenti, soprattutto con riguardo ai magistrati impegnati nei turni prima delle ferie.

magistrato che sarebbe stato competente sulla base dei criteri oggettivi e predeterminati” e debbono vedere applicato l’iter procedimentale di cui all’art. 40 della circolare, espressamente richiamato dall’ultimo comma dell’art. 162.

4.3 Decreto n. 5 del 7.6.2021

Il provvedimento in esame, come detto, muove dal presupposto della legittimità dell’assegnazione del fascicolo alla dr.ssa Banci per la richiesta di convalida di fermo del 27.5.2021, ritenendo invece non giustificata la *prorogatio* delle sue funzioni gip anche con riferimento alla richiesta di incidente probatorio del 3.6.2021. Secondo quanto prospettato dal Presidente, in particolare, l’assegnazione alla dr.ssa Banci sarebbe stata una supplenza limitata alla sola convalida e, conseguentemente, l’assegnazione alla stessa della richiesta di incidente probatorio non sarebbe stata conforme alle tabelle ed ai criteri di sostituzione dei giudici impediti ivi previsti.

Nel provvedimento, quindi, partendo da tale presupposto, si argomenta l’assegnazione alla dr.ssa Ceriotti ritenendo che:

- *in base alle tabelle, il giudice assegnatario del procedimento (essendo in ferie la dr.ssa Palomba il 3.6.2021) si sarebbe dovuto individuare, in caso di assenza o impedimento del GIP titolare, in via gradata, tra i giudici Alesci, Palomba, Sacco e Michelucci, e non nella dottoressa Banci Buonamici;*
- *nemmeno potrebbe applicarsi la disposizione, anch’essa prevista in tabella, di cd. prorogatio della competenza del primo GIP che ha adottato un atto del procedimento anche per tutti gli atti successivi, essendo questa dettata, ovviamente, per disciplinare la distribuzione degli affari ed evitare incompatibilità tra i GIP titolari del ruolo, e non quando il singolo atto venga adottato da un GIP supplente, che non deve, per un’equa e coerente distribuzione del lavoro, accollarsi, sino alla definizione del procedimento, affari per tabella non spettanti gli, fatti salvi giustificati motivi;*
- *il 31.5.2021 è cessato l’esonero dalle funzioni di GIP della dr.ssa Elena Ceriotti, titolare per tabella del ruolo e il fascicolo dev’essere alla stessa assegnato, “essendo rientrato in servizio il gip titolare”.*

Sulla scorta di tali motivazioni il provvedimento non può trovare approvazione.

Va innanzitutto chiarito che con il provvedimento del 27.5.2021, pur facendosi riferimento al fatto che la dr.ssa Banci ha in via di fatto esercitato le funzioni GIP in caso di

concomitante impegno della dr.ssa Palomba, non viene disposta una supplenza in relazione ad un singolo atto, ma l'assegnazione del procedimento alla dr.ssa Banci.

Del resto è lo stesso Presidente del Tribunale ad assumere, nel provvedimento in esame, che le tabelle non prevedono la dr.ssa Banci quale supplente in caso assenza o impedimento del gip titolare⁸.

Né può ritenersi che il provvedimento in esame integri una supplenza solo perché, nel richiamare l'esonero della dr.ssa Ceriotti, viene attecnicamente indicata la dr.ssa Palomba come GIP supplente, posto che è incontroverso, sulla base del decreto n. 3 del 2021 ed anche sulla scorta di quanto rappresentato dal Presidente del Tribunale nella sua prima memoria, che in forza del decreto da ultimo citato, le funzioni Gip sono state ricoperte, non come supplenti, dai magistrati ivi indicati, cui sono stati definitivamente assegnati i procedimenti sopravvenuti⁹.

Da quanto precede consegue il venir meno del presupposto da cui muove il provvedimento del 7.6.2021, ossia la ritenuta trattazione della richiesta di convalida del fermo da parte del Presidente di sezione quale supplente.

Peraltro, anche a voler accedere alla ricostruzione della vicenda in termini di supplenza, deve evidenziarsi che ai sensi dell'art. 33 della circolare in materia di applicazioni e supplenze, il provvedimento di supplenza adottato in deroga alle tabelle (come nel caso di specie), deve contenere l'indicazione, tra l'altro, del *“termine di durata della sostituzione, nell'osservanza delle direttive fissate nell'articolo 28”* nonché delle *“attività svolte dal supplente, con riguardo alla loro eventuale limitazione a determinate attività o udienze o processi e, nei casi di supplenza a tempo parziale, i giorni della settimana nei quali il supplente svolgerà i compiti del magistrato sostituito”*.

Ebbene nel provvedimento del 27.5.2021 non vi è alcun riferimento alla eventuale limitazione a determinate attività e pertanto, anche ove ricorresse un'ipotesi di supplenza in relazione allo svolgimento della convalida, ciò non avrebbe affatto di per sé comportato, come

⁸ Il che rende a ben vedere già di per sé intrinsecamente contraddittorio il provvedimento in esame, non essendo stato adeguatamente esplicitato come il medesimo giudice possa essere legittimamente supplente in relazione alla convalida del fermo e non anche in relazione alla richiesta di incidente probatorio.

⁹ Salvo poi il Presidente contraddittoriamente evidenziare, nella sua seconda memoria e con riferimento a questo specifico procedimento, che una volta rientrato in servizio il GIP titolare sarebbero venuti meno i presupposti per l'assegnazione del fascicolo per l'incidente probatorio anche alla dr.ssa Palomba, *“qualora fosse stata quest'ultima ad essere designata per la convalida, come si sarebbe dovuto fare correttamente”*.

erroneamente assunto nel provvedimento in esame, una limitazione della supplenza al solo singolo atto.

Così correttamente inquadrato il decreto del 27.5.2021 come provvedimento di assegnazione del procedimento seppur in deroga ai criteri tabellari, il decreto in esame risulta in contrasto tanto con l'originario provvedimento dell'1.2.2021 (che prevedeva l'assegnazione definitiva dei procedimenti sopravvenuti durante l'esonero della dr.ssa Ceriotti), tanto, in assenza di qualsivoglia motivazione sul punto, con il c.d. principio di concentrazione, del quale la legge, la circolare sulla formazione delle tabelle 2020/2022 e le tabelle del Tribunale di Verbania impongono, ove possibile, di tenere conto (Art. 7 *ter* del R.d. n. 12/1941 e s.m. per il quale *“nel determinare i criteri per rassegnaione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare; art. 164 commi 2 e 3 della circolare secondo cui “nel determinare i criteri, obiettivi e predeterminati, per l'assegnazione degli affari penali si stabilirà la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice, di tutti gli incidenti probatori e di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento, salvo eventuali incompatibilità”* (comma 2); le tabelle del Tribunale di Verbania¹⁰, a norma delle quali *“Il magistrato di turno introiterà i fascicoli nuovi pervenuti con richiesta di convalida di arresto e di fermo”*¹¹).

Non può sottacersi, infine, l'irrelevanza del dato ritenuto dal Presidente del Tribunale dirimente rispetto alla assegnazione del fascicolo alla dr.ssa Ceriotti, vale a dire la cessazione del suo esonero in data 31.5.2021: il dato, infatti, appare fuorviante, posto che la richiesta di

¹⁰ **Tabelle del Tribunale di Verbania**

'Gli affari trattati dall'Ufficio verranno così distribuiti; idue GIP si alterneranno per le urgenze secondo turni settimanali tra gli stessi concordati:

Il magistrato di turno introiterà i fascicoli nuovi pervenuti con richiesta di convalida di arresto e di fermo, con richiesta di convalida di intercettazione, con richiesta di convalida di DASPO, con richiesta di convalida di sequestro preventivo, con richiesta di nomina di curatore speciale con carattere di urgenza.

Il procedimento nel quale è stato emesso l'atto urgente rimane assegnato al GIP che lo ha trattato.

Tutti gli altri atti del GIP (i nuovi fascicoli con richiesta di intercettazione non urgente, richiesta di proroga indagini, rogatorie interne ed internazionali, opposizione a istanza di restituzione di beni sequestrati) nonché gli atti del GUP (udienza preliminare e riti alternativi, opposizioni a decreti penali, etc.) verranno assegnati in base al numero di ruolo GIP così individuato:

1. *dr.ssa Ceriotti numeri dispari del Ruolo GIP*
2. *dr.ssa Fornelli numeri pari del Ruolo GIP”.*

¹¹D'altra parte, anche a voler accedere alla prospettazione del dr. Montefusco di riassegnazione del fascicolo *ex nunc* - l'istanza di incidente probatorio del 3.6.21, in quanto inerente a fascicolo con numero GIP pari (n. 710/21), sarebbe stata di competenza tabellare della dr.ssa Fornelli.

incidente probatorio – posta a fondamento del decreto in esame - è stata sì depositata il 3.6.2020, ma quando la stessa dr.ssa Ceriotti era in ferie, essendole stato autorizzato un congedo ordinario dall'1 al 5 giugno 2021 (come da documentazione acquisita).

Né a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi argomentando dal potere sostitutivo di cui all'art. 157 della circolare, che prevede il potere sostitutivo del dirigente, da esercitare in caso di violazione dei criteri tabellari.

Nella specie non vengono infatti in rilievo l'esistenza e la legittimità, in astratto, di tale potere sostitutivo in capo ai dirigenti degli uffici, ma la congruità della motivazione che, nel caso concreto, è stata posta a fondamento dell'esercizio di tale potere (potere invero non espressamente speso nel provvedimento, che non fa menzione alcuna all'art. 157 della circolare).

Ebbene, alla luce di quanto sopra esposto circa le argomentazioni addotte nel provvedimento, deve concludersi nel senso dell'insussistenza di una adeguata motivazione dell'esercizio del potere di cui all'art. 157 della circolare.

Deve peraltro evidenziarsi che, in ragione della particolare incisività di tale potere, la motivazione posta a fondamento del relativo esercizio deve essere particolarmente analitica, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.

In particolare nel caso di specie la motivazione avrebbe dovuto dare adeguatamente conto dei motivi per cui tale potere è stato esercitato auto riguardo:

- all'esercizio di tale potere solo in uno specifico procedimento e non anche negli altri procedimenti *medio tempore* assegnati ad altri giudici in esecuzione del decreto n. 3/2021 e non ancora definiti alla data del 31.5.2021¹²;
- all'esercizio di tale potere in relazione ad un procedimento pendente dinanzi al gip, tenuto conto del fatto che la legge, la circolare sulla formazione delle tabelle 2020/2022 e le tabelle del Tribunale di Verbania – come già ampiamente esposto - impongono di tenere conto, almeno ove possibile, del principio di concentrazione (Art. 7 ter RD 12/1941 e s.m.; art. 164 commi 2 e 3 della circolare sulle tabelle; le tabelle del Tribunale di Verbania);
- all'esercizio di tale potere in relazione allo stato dello specifico procedimento, trattandosi di un procedimento in cui la richiesta di incidente probatorio era stata già depositata e preliminarmente esaminata dalla Presidente di Sezione (anche in un confronto, seppur in

¹² Come anche il mancato esercizio di tale potere con riferimento ai procedimenti in cui, secondo la prospettazione della dr.ssa Banci, ella avrebbe svolto di fatto le funzioni di gip, sostituendo la dr.ssa Palomba, per far fronte alle criticità dell'ufficio.

termini generali, proprio con il Presidente del Tribunale, che ha poi riassegnato il procedimento, di particolare complessità, ad un giudice che, al momento del deposito della richiesta, era in congedo ordinario).

Per tutto quanto sopra esposto, il provvedimento in esame non può trovare approvazione.

Compete conseguentemente al Presidente del Tribunale l'adozione delle conseguenti determinazioni in modo conforme al contenuto della presente delibera ed avuto opportuno riguardo allo stato attuale del procedimento (tuttora pendente dinanzi ad un gip con conseguente applicazione dei principi dianzi richiamati anche per escludere il profilarsi di ulteriori potenziali incompatibilità nella successiva fase dibattimentale).

Delibera

di non approvare il decreto n. 3 in data 1.2.2021 del Presidente del Tribunale di Verbania, il decreto del 27.5.2021 del Presidente di sezione del Tribunale Verbania ed il decreto n. 5 in data 7.6.2021 del Presidente del Tribunale di Verbania.



SETTIMA COMMISSIONE

ORDINE DEL GIORNO ORDINARIO

INDICE

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI.....	2
---	----------

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

La Settima Commissione propone, all'unanimità, l'adozione delle seguenti delibere:

1) CSM-FT-VII-2020-00222

Relatore Cons. ILARIA PEPE

Variatione immediatamente esecutiva alla tabella di organizzazione per il triennio 2017 - 2020 della Corte di Cassazione - decreto n. 130 in data 14.11.2019, designazione della dott.ssa Giovanna VERGA alle sezioni unite penali - con il parere espresso dal Consiglio direttivo in data 16.12.2019.

Il Consiglio delibera di approvare.

2) CSM-FT-VII-2020-02536

Relatore Cons. ILARIA PEPE

Variatione immediatamente esecutiva alla tabella di organizzazione per il triennio 2017 - 2019 del Tribunale di Savona, decreto in data 13.11.2020 - misure organizzative per supplenza dott. Giovanni ZERILLI, con il parere espresso all'unanimità dal Consiglio Giudiziario di Genova in data 09.12.2020

Il Consiglio delibera di approvare.

3) CSM-FT-VII-2021-00190**Relatore Cons. ILARIA PEPE**

Variazione immediatamente esecutiva alla tabella di organizzazione per il triennio 2017 - 2019 del Tribunale di Genova - decreto n. 3487 in data 15.10.2020, rimodulazione lavoro per la dott.ssa Roberta BOSSI - con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Genova in data 13.01.2021.

Il Consiglio delibera di approvare.

4) CSM-FT-VII-2021-00459**Relatore Cons. ILARIA PEPE**

Variazione immediatamente esecutiva alla tabella di organizzazione per il triennio 2017 - 2019 della Corte di Appello di Milano - Decreto n. 143 in data 10.2.2021 - Assegnazione di vari consiglieri ad esito del bando di concorso interno, con il parere espresso all'unanimità dal Consiglio Giudiziario di Milano in data 23.02.2021.

Il Consiglio delibera di approvare.

5) CSM-FT-VII-2021-01544**Relatore Cons. ILARIA PEPE**

Prospetto Feriale per l'anno 2021 del Tribunale di sorveglianza di Milano trasmesso in data 03.05.2021, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Milano in data 15.06.2021

Il Consiglio delibera di approvare.

6) CSM-FT-VII-2021-01545**Relatore Cons. ILARIA PEPE**

Prospetto Feriale per l'anno 2021 del Tribunale di Lodi trasmesso in data 27.04.2021, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Milano in data 15.06.2021

Il Consiglio delibera di approvare.

7) CSM-FT-VII-2021-01546**Relatore Cons. ILARIA PEPE**

Prospetto Feriale per l'anno 2021 del Tribunale di Pavia trasmesso in data 03.05.2021, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Milano in data 15.06.2021

Il Consiglio delibera di approvare.

8) CSM-FT-VII-2021-01654**Relatore Cons. ILARIA PEPE**

Prospetto Feriale per l'anno 2021 del Tribunale per i minorenni di Trieste trasmesso in data 28.04.2021, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Trieste in data 30.06.2021

Il Consiglio delibera di approvare.

9) CSM-FT-VII-2021-01656**Relatore Cons. ILARIA PEPE**

Prospetto Feriale per l'anno 2021 del Tribunale di Milano trasmesso in data 14.05.2021, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Milano in data 29.06.2021

Il Consiglio delibera di approvare.

10) CSM-FT-VII-2021-01661

Relatore Cons. ILARIA PEPE

Prospetto Feriale per l'anno 2021 del Tribunale di Genova trasmesso in data 12.05.2021, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Genova in data 23.06.2021

Il Consiglio delibera di approvare.

11) CSM-FT-VII-2020-01932

Relatore Cons. FILIPPO DONATI

Variatione urgente alla tabella di organizzazione per il triennio 2017 - 2020 della Corte di Appello di Napoli - decreto n. 364 in data 1.9.2020, riequilibrio carichi di lavoro tra le sezioni di Corte di Assise di Appello - con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Napoli in data 14.09.2020.

Il Consiglio delibera di approvare.

12) CSM-FT-VII-2020-02341

Relatore Cons. FILIPPO DONATI

Variatione immediatamente esecutiva alla tabella di organizzazione per il triennio 2017 - 2020 del Tribunale di Udine - decreto n. 92 in data 21.10.2020, riorganizzazione a seguito di ultradecennalità e applicazione - con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Trieste in data 19.11.2020.

Il Consiglio delibera di approvare.

13) CSM-FT-VII-2020-02397**Relatore Cons. FILIPPO DONATI**

Variazione immediatamente esecutiva alla tabella di organizzazione per il triennio 2017 - 2020 del Tribunale di Napoli, decreto n. 283 in data 15.10.2020 - cambio giorno di udienza dott.ssa Angela PAOLELLI, sesta sezione penale, con il parere espresso all'unanimità dal Consiglio Giudiziario di Napoli in data 02.11.2020

Il Consiglio delibera di approvare.

14) CSM-FT-VII-2021-00385**Relatore Cons. FILIPPO DONATI**

Variazione immediatamente esecutiva alla tabella di organizzazione per il triennio 2017 - 2019 del Tribunale di Napoli, decreto n. 19 in data 20.1.2021 - modifica giorno d'udienza dott.ssa Marida CORSO, con il parere espresso all'unanimità dal Consiglio Giudiziario di Napoli in data 01.02.2021

Il Consiglio delibera di approvare.

15) CSM-FT-VII-2021-01604**Relatore Cons. FILIPPO DONATI**

Prospetto Feriale per l'anno 2021 del Tribunale di Napoli trasmesso in data 31.05.2021, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Napoli in data 14.06.2021

Il Consiglio delibera di approvare.

16) CSM-FT-VII-2021-01683**Relatore Cons. FILIPPO DONATI**

Prospetto Feriale per l'anno 2021 del Tribunale di Brindisi trasmesso in data 30.04.2021, con il parere espresso all'unanimità dal Consiglio Giudiziario di Lecce in data 15.06.2021

Il Consiglio delibera di approvare.

17) CSM-FT-VII-2020-01682**Relatore Cons. EMANUELE BASILE**

Variatione immediatamente esecutiva alla tabella di organizzazione per il triennio 2017 - 2020 del Tribunale di Salerno, decreto n. 90 in data 15.6.2020 - assegnazione a sezione dei dottori RICCIARDI, IANNICELLI, MAINENTI, MORRONE, DI FILIPPO e GUERRA, con il parere espresso all'unanimità dal Consiglio Giudiziario di Salerno in data 24.07.2020

Il Consiglio delibera di approvare.

18) CSM-FT-VII-2021-01180**Relatore Cons. EMANUELE BASILE**

Variatione ordinaria alla tabella di organizzazione per il triennio 2017 - 2019 del Tribunale per i minorenni di Catania - Decreto n. 71 in data 17.2.2021 - Nomina Dott.ssa Rosalia MONTINERI Magrif settore penale, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Catania in data 05.05.2021.

Il Consiglio delibera di approvare.

19) CSM-FT-VII-2021-01657**Relatore Cons. EMANUELE BASILE**

Prospetto Feriale per l'anno 2021 del Tribunale di Enna trasmesso in data 27.04.2021, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Caltanissetta in data 09.06.2021

Il Consiglio delibera di approvare.

20) CSM-FT-VII-2021-01687**Relatore Cons. EMANUELE BASILE**

Prospetto Feriale per l'anno 2021 del Tribunale per i minorenni di Salerno trasmesso in data 18.05.2021, con il parere espresso all'unanimità dal Consiglio Giudiziario di Salerno in data 23.06.2021

Il Consiglio delibera di approvare.

21) CSM-FT-VII-2021-01696**Relatore Cons. EMANUELE BASILE**

Prospetto Feriale per l'anno 2021 del Tribunale di Gela trasmesso in data 06.05.2021, con il parere espresso all'unanimità dal Consiglio Giudiziario di Caltanissetta in data 09.06.2021

Il Consiglio delibera di approvare.

22) CSM-FT-VII-2021-01589**Relatore Cons. ANTONIO D'AMATO**

Prospetto Feriale per l'anno 2021 del Tribunale di Foggia trasmesso in data 28.04.2021, con il

parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Bari in data 09.06.2021

Il Consiglio delibera di approvare.

23) CSM-FT-VII-2021-01590

Relatore Cons. ANTONIO D'AMATO

Prospetto Feriale per l'anno 2020 del Tribunale di Trani trasmesso in data 27.04.2021, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Bari in data 09.06.2021

Il Consiglio delibera di approvare.

24) CSM-FT-VII-2021-01591

Relatore Cons. ANTONIO D'AMATO

Prospetto Feriale per l'anno 2021 del Tribunale per i minorenni di Bari trasmesso in data 27.04.2021, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Bari in data 09.06.2021

Il Consiglio delibera di approvare.

25) CSM-FT-VII-2021-01592

Relatore Cons. ANTONIO D'AMATO

Prospetto Feriale per l'anno 2021 del Tribunale di sorveglianza di Bari trasmesso in data 30.04.2021, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Bari in data 09.06.2021

Il Consiglio delibera di approvare.

26) CSM-FT-VII-2021-01600**Relatore Cons. ANTONIO D'AMATO**

Prospetto Feriale per l'anno 2021 della Corte di Appello di Bari trasmesso in data 30.04.2021, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Bari in data 09.06.2021

Il Consiglio delibera di approvare.

27) CSM-FT-VII-2021-01601**Relatore Cons. ANTONIO D'AMATO**

Prospetto Feriale per l'anno 2021 del Tribunale di Bari trasmesso in data 30.04.2021, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Bari in data 09.06.2021

Il Consiglio delibera di approvare.

28) CSM-FT-VII-2021-01668**Relatore Cons. ANTONIO D'AMATO**

Prospetto Feriale per l'anno 2021 del Tribunale di Tivoli trasmesso in data 03.05.2021, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Roma in data 23.06.2021

Il Consiglio delibera di approvare.

29) CSM-FT-VII-2021-01669**Relatore Cons. ANTONIO D'AMATO**

Prospetto Feriale per l'anno 2021 del Tribunale di Velletri trasmesso in data 28.04.2021, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Roma in data 23.06.2021

Il Consiglio delibera di approvare.

30) CSM-FT-VII-2021-01671

Relatore Cons. ANTONIO D'AMATO

Prospetto Feriale per l'anno 2021 del Tribunale per i minorenni di Roma trasmesso in data 03.05.2021, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Roma in data 23.06.2021

Il Consiglio delibera di approvare.

31) CSM-FT-VII-2021-01672

Relatore Cons. ANTONIO D'AMATO

Prospetto Feriale per l'anno 2021 del Tribunale di Frosinone trasmesso in data 23.04.2021, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Roma in data 23.06.2021

Il Consiglio delibera di approvare.

32) CSM-FT-VII-2020-02621

Relatore Cons. MARIO SURIANO

Variatione ordinaria alla tabella di organizzazione per il triennio 2017 - 2019 del Tribunale di Bologna, decreto n. 101 in data 5.11.2020 - redistribuzione ruolo dr. Rada Vincenza SCIFO, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Bologna in data 21.12.2020

Il Consiglio delibera di approvare.

33) CSM-FT-VII-2021-00479**Relatore Cons. MARIO SURIANO**

Variazione immediatamente esecutiva alla tabella di organizzazione per il triennio 2017 - 2019 del Tribunale di Verbania, decreto in data 20.11.2020 - assegnazione dott.ssa Antonietta SACCO all'Area penale, scambio posti dottoresse Beatrice ALESCI e Rosa MARIA FORNELLI, con il parere espresso all'unanimità dal Consiglio Giudiziario di Torino in data 15.12.2020

Il Consiglio delibera di approvare.

34) CSM-FT-VII-2021-00480**Relatore Cons. MARIO SURIANO**

Variazione urgente alla tabella di organizzazione per il triennio 2017 - 2019 del Tribunale di Ivrea, decreto n. 7 in data 11.11.2020 Modifica date, luogo, orario e numero giorni tabellari d'udienza, con il parere espresso all'unanimità dal Consiglio Giudiziario di Torino in data 24.11.2020

Il Consiglio delibera di approvare.

35) CSM-FT-VII-2021-00483**Relatore Cons. MARIO SURIANO**

Variazione immediatamente esecutiva alla tabella di organizzazione per il triennio 2017 - 2019 del Tribunale di Torino, decreto n. 41 in data 11.11.2020 - assegnazione in supplenza di magistrati al tribunale del riesame, con il parere espresso all'unanimità dal Consiglio Giudiziario di Torino in data 01.12.2020

Il Consiglio delibera di approvare.

36) CSM-FT-VII-2021-00489**Relatore Cons. MARIO SURIANO**

Variazione urgente alla tabella di organizzazione per il triennio 2017 - 2019 della Corte di Appello di Torino, decreto n. 29 in data 30.11.2020 - distribuzione e delega assegnazioni affari penali, con il parere espresso all'unanimità dal Consiglio Giudiziario di Torino in data 15.12.2020

Il Consiglio delibera di approvare.

37) CSM-FT-VII-2021-00759**Relatore Cons. MARIO SURIANO**

Variazione urgente alla tabella di organizzazione per il triennio 2017 - 2019 del Tribunale di Brescia-Decreto n.7 del 16.2.2021- Adozione dell'algoritmo di assegnazione automatica per la quarta sezione civile, con il parere espresso all'unanimità dal Consiglio Giudiziario di Brescia in data 17.03.2021.

Il Consiglio delibera di approvare.

38) CSM-FT-VII-2021-00795**Relatore Cons. MARIO SURIANO**

Variazione immediatamente esecutiva alla tabella di organizzazione per il triennio 2017 - 2019 della Corte di Appello di Torino, decreto n. 28 in data 18.11.2020 - Assegnazione definitiva giudice ausiliario Avv. Laura BONI alla terza e sesta sezione civile e coassegnazione alla quarta sezione civile, con il parere espresso all'unanimità dal Consiglio Giudiziario di Torino in data 01.12.2020

Il Consiglio delibera di approvare.

39) CSM-FT-VII-2021-00796**Relatore Cons. MARIO SURIANO**

Variazione immediatamente esecutiva alla tabella di organizzazione per il triennio 2017 - 2019 della Corte di Appello di Torino, decreto n. 3 in data 28.1.2021 - Assegnazione Giudice ausiliario Avv. Bruno FEDELI alla prima sezione penale, con il parere espresso all'unanimità dal Consiglio Giudiziario di Torino in data 16.02.2021

Il Consiglio delibera di approvare.

40) CSM-FT-VII-2021-01291**Relatore Cons. MARIO SURIANO**

Variazione immediatamente esecutiva alla tabella di organizzazione per il triennio 2017 - 2019 della Corte di Appello di Torino - decreto n. 31 in data 18.12.2020, assegnazione del dott. Roberto CAPPITELLI alla seconda sezione penale - con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Torino in data 19.01.2021.

Il Consiglio delibera di approvare.

41) CSM-FT-VII-2021-01294**Relatore Cons. MARIO SURIANO**

Variazione ordinaria alla tabella di organizzazione per il triennio 2017 - 2019 del Tribunale di Torino - decreto n. 43 in data 16.11.2020, rinnovo e nomina dei Magistrati per il settore penale e civile - con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Torino in data 01.12.2020.

Il Consiglio delibera di approvare.

42) CSM-FT-VII-2021-01593**Relatore Cons. MARIO SURIANO**

Prospetto Feriale per l'anno 2021 del Tribunale di Alessandria trasmesso in data 03.05.2021, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Torino in data 22.06.2021

Il Consiglio delibera di approvare.

43) CSM-FT-VII-2021-01594**Relatore Cons. MARIO SURIANO**

Prospetto Feriale per l'anno 2021 del Tribunale di Biella trasmesso in data 04.05.2021, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Torino in data 22.06.2021

Il Consiglio delibera di approvare.

44) CSM-FT-VII-2021-01595**Relatore Cons. MARIO SURIANO**

Prospetto Feriale per l'anno 2021 del Tribunale di Asti trasmesso in data 28.04.2021, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Torino in data 22.06.2021

Il Consiglio delibera di approvare.

45) CSM-FT-VII-2021-01597**Relatore Cons. MARIO SURIANO**

Prospetto Feriale per l'anno 2021 del Tribunale di sorveglianza di Brescia trasmesso in data 03.05.2021, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Brescia in data 19.05.2021

Il Consiglio delibera di approvare.

46) CSM-FT-VII-2021-01598

Relatore Cons. MARIO SURIANO

Prospetto Feriale per l'anno 2021 del Tribunale di Mantova trasmesso in data 03.05.2021, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Brescia in data 19.05.2021

Il Consiglio delibera di approvare.

47) CSM-FT-VII-2021-01599

Relatore Cons. MARIO SURIANO

Prospetto Feriale per l'anno 2021 del Tribunale di Brescia , con il parere espresso all'unanimità dal Consiglio Giudiziario di Brescia in data 19.05.2021

Il Consiglio delibera di approvare.

48) CSM-FT-VII-2021-01603

Relatore Cons. MARIO SURIANO

Prospetto Feriale per l'anno 2021 della Corte di Appello di Brescia trasmesso in data 05.05.2021, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Brescia in data 19.05.2021

Il Consiglio delibera di approvare.

49) CSM-FT-VII-2021-01605

Relatore Cons. MARIO SURIANO

Prospetto Feriale per l'anno 2021 della Corte di Appello di Reggio di Calabria trasmesso in data 03.05.2021, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Reggio di Calabria in data 14.05.2021.

Il Consiglio delibera di approvare.

50) CSM-FT-VII-2021-01658

Relatore Cons. MARIO SURIANO

Prospetto Feriale per l'anno 2021 del Tribunale per i minorenni di Brescia trasmesso in data 04.05.2021, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Brescia in data 19.05.2021

Il Consiglio delibera di approvare.

51) CSM-FT-VII-2021-01570

Relatore Cons. MICHELE CIAMBELLINI

Prospetto Feriale per l'anno 2021 del Tribunale di Pescara trasmesso in data 29.04.2021, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di L'Aquila in data 22.06.2021

Il Consiglio delibera di approvare.

52) CSM-FT-VII-2021-01571

Relatore Cons. MICHELE CIAMBELLINI

Prospetto Feriale per l'anno 2021 del Tribunale di Sulmona trasmesso in data 29.04.2021, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di L'Aquila in data 22.06.2021

Il Consiglio delibera di approvare.

53) CSM-FT-VII-2021-01574**Relatore Cons. MICHELE CIAMBELLINI**

Prospetto Feriale per l'anno 2021 della Corte di Appello di L'Aquila trasmesso in data 30.04.2021, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di L'Aquila in data 22.06.2021

Il Consiglio delibera di approvare.

54) CSM-FT-VII-2021-01576**Relatore Cons. MICHELE CIAMBELLINI**

Prospetto Feriale per l'anno 2021 del Tribunale di sorveglianza di Firenze trasmesso in data 28.04.2021, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Firenze in data 23.06.2021

Il Consiglio delibera di approvare.

55) CSM-FT-VII-2021-01578**Relatore Cons. MICHELE CIAMBELLINI**

Prospetto Feriale per l'anno 2021 del Tribunale di Lucca trasmesso in data 11.05.2021, con il parere espresso dal Consiglio Giudiziario di Firenze in data 23.06.2021

Il Consiglio delibera di approvare.

OTTAVA COMMISSIONE
COMMISSIONE PER LA MAGISTRATURA ONORARIA
ORDINE DEL GIORNO

INDICE

- 1) - 30/VA/2020 - Circolare relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo status degli esperti dei Tribunali di sorveglianza per il triennio 2023-2025. (relatore Consigliere CAVANNA).....1
- 2) - 430/VP/2021 - Dott.ssa Anna Maria RUSSOLILLO: ricorso al Tribunale ordinario di Napoli Nord (Sez. Lavoro - RG 5429/2021) per l'accertamento del diritto della ricorrente - Vice Procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord - all'applicazione dell'art. 13 D.lgs. 5 aprile 2006 n. 160 (come modificato dalla Legge 30 luglio 2007 n. 111) nella parte in cui disciplina il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, e viceversa, e conseguente annullamento del provvedimento di rigetto assunto con delibera consiliare del 14 aprile 2021. (relatore Consigliere BENEDETTI) 40

1) - **30/VA/2020** - Circolare relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo status degli esperti dei Tribunali di sorveglianza per il triennio 2023-2025.

(relatore Consigliere CAVANNA)

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<<Il Consiglio,

Premessa. L'art. 70, comma 1 della legge n. 354 del 26 luglio 1975, *Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*, come modificato dall'art. 9 della legge 12 gennaio 1977, n. 1 e successivamente sostituito dall'articolo 22 della legge del 10 ottobre 1986, n. 663, prevede che “*in ciascun distretto di Corte d'appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di Corte d'appello è costituito un Tribunale di sorveglianza competente per l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare speciale, la semilibertà, la liberazione condizionale, la revoca o cessazione dei suddetti benefici, nonché della riduzione di pena per la liberazione anticipata, il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2) e 3), del codice penale, nonché per ogni altro provvedimento ad esso attribuito dalla legge*”.

Il comma 3 del medesimo articolo disciplina la composizione del Tribunale di Sorveglianza, prevedendo quanto segue: “*Il tribunale è composto da tutti i magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di corte d'appello e da esperti scelti fra le categorie indicate nel quarto comma dell'articolo 80, nonché fra docenti di scienze criminalistiche*”. L'art. 80 specifica infatti che: “*Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché di mediatori culturali e interpreti, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate*”.

L'art. 45 dell'Ordinamento Giudiziario (R. D. n. 12 del 30 gennaio 1941) disciplina le funzioni del giudice di sorveglianza prevedendo che: “*Nella sede del tribunale ordinario, e nelle sedi designate con decreto del Ministro della giustizia, un giudice è annualmente incaricato delle funzioni di sorveglianza sull'esecuzione delle pene detentive e sulla applicazione ed esecuzione delle misure amministrative di sicurezza. Il giudice di*

sorveglianza provvede, inoltre, in materia di misure amministrative di sicurezza ed esercita le altre funzioni che la legge gli attribuisce. In caso di bisogno possono essere incaricati delle funzioni di sorveglianza anche altri giudici del tribunale ordinario. L'incarico di esercitare funzioni di giudice di sorveglianza è revocabile anche se conferito a giudici inamovibili”.

L'art. 51 dell'Ordinamento Giudiziario, relativamente alle funzioni del Giudice di sorveglianza presso il Tribunale ordinario per i minorenni, stabilisce che: *“Le funzioni di giudice di sorveglianza sono esercitate dal giudice addetto al Tribunale ordinario per i minorenni. Il presidente del Tribunale ordinario, sentito il Procuratore della Repubblica, può con suo decreto, destinare anche altro giudice, con le stesse funzioni, al tribunale ordinario per i minorenni”.*

Con riferimento alla nomina degli esperti dei Tribunali di Sorveglianza, la normativa primaria non definisce criteri specifici, né individua le modalità di selezione, limitandosi a prevedere, all'art. 70 della legge n. 354 del 26 luglio 1975, commi 4 e 5, che *“Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura in numero adeguato alle necessità del servizio presso ogni tribunale per periodi triennali rinnovabili. I provvedimenti del tribunale sono adottati da un collegio composto dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato di sorveglianza che lo segue nell'ordine delle funzioni giudiziarie e, a parità di funzioni, nell'anzianità; da un magistrato di sorveglianza e da due fra gli esperti di cui al precedente comma 4”.*

La normativa secondaria in materia riassume ed integra la normativa primaria, sia definendo la qualità di esperto, sia prevedendo una dettagliata disciplina della procedura di nomina e conferma sullo *status* degli esperti dei Tribunali di sorveglianza.

Con riferimento al primo profilo, l'art. 2 della circolare per la nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di sorveglianza per il triennio 2020-2022 (circolare 11 luglio 2018 prot. n. P. – 12132/ 2018), ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, prevede quanto segue:

“2. L'aspirante deve, inoltre, essere un “professionista esperto in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica o docente di scienze criminalistiche” (articoli 70, comma 4, e 80, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354).

3. Rientra nelle materie anzidette, intese in senso lato, anche alla luce delle competenze del tribunale di sorveglianza, la specializzazione in medicina.

4. La qualità di esperto richiede il possesso di titolo di laurea specialistica negli ambiti disciplinari di cui al precedente secondo comma. Quanto agli “esperti in servizio sociale”, ove non sia possibile avvalersi di persone in possesso di titolo di laurea, può farsi ricorso anche a persone che abbiano conseguito apposito diploma di specializzazione.

5. *L'affiancamento dei termini “professionista” ed “esperto” evidenzia che, ai fini della nomina, il titolo di studio deve accompagnarsi a una specifica esperienza professionale. Tale esperienza deve essere attuale o, comunque, recente e dimostrativa del perdurare di competenze e sensibilità qualificate”.*

Con riferimento al secondo profilo, invece, la circolare attualmente vigente disciplina la procedura di nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di Sorveglianza, articolandola secondo modalità tali da assicurare il pluralismo delle competenze e consentendo, a tal fine, che la nomina avvenga anche in deroga all'ordine della graduatoria, tenendo conto delle “*specifiche competenze*” dei candidati e di eventuali “*particolari esigenze*”.

L'esperienza consiliare ha consentito di rilevare come, in assenza di una previa definizione delle “*specifiche competenze*” e delle “*particolari esigenze*” che consentano di derogare alla graduatoria, tale deroga è rimessa ad un ampio ambito di discrezionalità, vincolato esclusivamente dall'obbligo motivazionale.

È parso dunque opportuno, anche in considerazione della delicatezza del settore di riferimento e nell'ottica di garantire la massima attuazione del principio di trasparenza dell'attività del Consiglio, procedere ad una revisione dei criteri di selezione individuati nella circolare vigente, eliminando la possibilità di nomina in deroga alla graduatoria. Si è proceduto, quindi, similmente alla revisione della circolare relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo *status* dei giudici onorari minorili.

Infatti, salve alcune tipicità, la disciplina secondaria sulla nomina e conferma degli esperti della sorveglianza è, allo stato, sostanzialmente identica al vecchio regime sulla nomina e conferma dei giudici onorari minorili, poi revisionato dal Consiglio. L'Ottava Commissione, al fine della redazione della nuova Circolare per la nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di Sorveglianza ha, quindi, esaminato la materia sulla base dello schema già utilizzato per la revisione della similare circolare sui giudici onorari minorili.

Ciò premesso, sotto il punto di vista metodologico si è ritenuto opportuno mantenere nella procedura di nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di Sorveglianza, elementi di flessibilità legati alla necessità di assicurare la pluralità delle competenze professionali, esigenza che è chiaramente finalizzata a garantire il buon andamento dell'amministrazione (primo comma dell'art. 97 Cost.).

Prima di elaborare la proposta di circolare per la nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di sorveglianza per il triennio 2023 – 2025, la VIII Commissione ha illustrato il progetto nell'ambito della Commissione mista per i problemi della magistratura di sorveglianza e dell'esecuzione penale

che opera nell'ambito delle competenze della IX commissione in materia di "*atti, pareri, iniziative in relazione a problematiche inerenti la materia dell'esecuzione penale e in relazione alla Magistratura di Sorveglianza, con esclusione dei profili organizzativi di competenza della Settima Commissione*", ed ha fra le sue attribuzioni la ricerca delle soluzioni alle problematiche connesse alla funzionalità degli uffici, alla esecuzione della pena e alla tutela dei diritti dei detenuti e degli internati.

La Commissione ha preso, così, cognizione diretta delle problematiche e delle criticità riscontrate nella vigenza della attuale circolare.

1. Tanto premesso, le innovazioni maggiormente significative attengono al procedimento di nomina e conferma. Si è previsto, invero, che la Commissione, costituita dal Presidente dell'Ufficio prima di procedere alla valutazione delle domande, acquisita una relazione all'uopo redatta dal Dirigente dell'Ufficio e tenuto conto dell'attività svolta dal Tribunale di Sorveglianza nell'ultimo triennio, individui, preventivamente, il numero di esperti professionisti: in scienze criminalistiche ai sensi dell'art. 70, comma 3 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni; in una delle materie di cui all'art. 80, comma 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, ovvero in una delle materie o specializzazioni di cui all'art 2 della presente circolare, necessario nell'ottica della migliore funzionalità dell'Ufficio giudiziario.

Con riferimento alle citate materie si deve necessariamente far presente che l'art. 11, comma 1, lettera s), D.Lgs 2 ottobre 2018, n. 123 modificando il comma 4, dell'art. 80 della legge n. 354 del 26 luglio 1975 ha introdotto due nuove categorie di esperti: il mediatore culturale e l'interprete. Figure che nel bando precedente pubblicato con delibera consiliare CSM P-12132/2018 del 12 luglio 2018 non erano state espressamente previste e che invece vengono ora introdotte.

La Commissione determina altresì, sulla base di quanto precede, i criteri che saranno seguiti nel caso di mancanza di aspiranti in una delle materie sopraindicate, al fine della nomina o della conferma del candidato della tipologia più affine a quella per la quale non vi siano aspiranti.

Ai fini della valutazione delle domande di nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di Sorveglianza, la Commissione procede alla attribuzione dei punteggi in ordine ai titoli ed alle esperienze professionali posseduti dagli aspiranti, successivamente ai colloqui con un numero di aspiranti pari almeno al doppio degli esperti da nominare o confermare, attribuendo, all'esito del colloquio, un ulteriore punteggio che si aggiunge a quello assegnato sulla base dei titoli e delle esperienze.

Tenuto conto della complessità delle attività della Commissione, si è prevista la possibilità che essa possa deliberare la costituzione al suo interno di più sottocommissioni composte da magistrati togati ed onorari, con maggioranza di componenti togati, in modo da consentire una suddivisione interna del lavoro da svolgere.

Con riferimento all'attribuzione dei punteggi, è apparsa utile la revisione della scheda di attribuzione dei medesimi punteggi, volta a scongiurare il rischio di squilibri nella valutazione della componente teorica a discapito dell'esperienza concreta, attribuendo a quest'ultima un peso specifico maggiore.

È stata inoltre prevista l'attribuzione di uno specifico punteggio in caso di positivo svolgimento del tirocinio ai sensi dell'art. 73 del decreto legge n. 69/2013 presso il Tribunale di sorveglianza. Tale innovazione, che si pone in linea con quanto già previsto per i concorsi della Pubblica Amministrazione, risponde allo scopo di valorizzare professionalità che hanno già maturato una significativa esperienza in predetti uffici.

Si è ritenuto altresì opportuno prevedere la possibilità di attribuire un punteggio superiore al colloquio, strumento rivelatosi, nell'esperienza concreta dei presidenti degli Uffici, molto utile al fine della valorizzazione delle professionalità migliori.

Nella graduatoria unica degli aspiranti che la Commissione procede a redigere, dopo aver effettuato la valutazione delle domande e dopo aver assegnato i punteggi, viene indicata, per ciascun aspirante, la qualifica (ossia la materia di cui è cultore o specialista o portatore di specifica esperienza in concreto) ed il punteggio attribuito.

2. Il Consiglio Superiore della Magistratura procede, quindi, previa proposta da parte dei Presidenti degli uffici interessati e acquisito il parere dei Consigli giudiziari competenti, alla nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di Sorveglianza in scienze criminalistiche che, ai sensi dell'art. 70, comma 3 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni; in una delle materie di cui all'art. 80, comma 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, ovvero in una delle materie o specializzazioni di cui all'art 2 della presente circolare necessario alla migliore funzionalità dell'ufficio, prefissato con le modalità sopra indicate, seguendo l'ordine di posizionamento degli aspiranti in graduatoria e senza possibilità di deroga alla stessa.

In caso di mancanza di aspiranti cultori di una delle materie sopra indicate, il Consiglio procede alla nomina o conferma dei candidati cultori della materia maggiormente affine a quella per la quale non vi sono aspiranti, seguendo l'ordine di posizionamento in graduatoria.

Si è ritenuto anche opportuno prevedere che, a parità di punteggio, sia preferito l'aspirante più giovane di età, in conformità al principio generale fissato dall'art. 3, comma 7, della legge 15

maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, legge n. 191 del 1998, il quale prevede, con riferimento ai concorsi pubblici, che *“se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età”*.

Nel caso di nomina in sostituzione, per effetto della cessazione di un giudice onorario, il Consiglio nomina il primo aspirante collocato in posizione utile in graduatoria, esperto della medesima materia/tipologia del giudice onorario cessato dalla carica. Gli stessi criteri vengono seguiti in caso di mancanza di aspiranti esperti della medesima materia/tipologia del giudice onorario cessato dalla carica.

3. Con riferimento alla durata dell'incarico, si deve premettere che all'art. 70 della legge n. 354 del 26 luglio 1975, *Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*, al comma 4, prevede che *“Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura in numero adeguato alle necessità del servizio presso ogni tribunale per periodi triennali rinnovabili”*.

La nuova circolare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, si pone l'obiettivo di coniugare l'esigenza laddove l'incarico si protragga oltre il secondo triennio - di non disperdere la qualificata esperienza acquisita dagli esperti, con quella di garantire il pluralismo delle competenze e di consentire l'ingresso di nuove figure professionali, funzionali al necessario avvicendamento degli apporti e delle sensibilità culturali.

Così come già previsto dalla normativa vigente, la nuova circolare prevede che, per i trienni successivi al secondo, l'esperto può essere ulteriormente confermato solo previo giudizio di comparazione anche con i nuovi aspiranti. Ai fini della comparazione il magistrato onorario dovrà essere inserito nella graduatoria di cui all'articolo 6, comma 5, lettera c), della presente circolare (tenuto conto del punteggio riportato nella scheda di valutazione candidato). Il pregresso esercizio delle funzioni giudiziarie come esperto di sorveglianza non è valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio; a parità di punteggio è preferito l'aspirante più giovane di età.

Anche nel settore degli esperti dei Tribunali di Sorveglianza, quindi, esattamente come nel caso dei giudici onorari minorili, la normativa primaria non pone limiti al rinnovo di triennio in triennio e, similmente, è possibile rilevare nella letteratura consiliare la consueta e frequentissima prassi in forza della quale le conferme degli esperti già insediati nella carica si susseguano per molti trienni oltre al terzo. Per motivi simili a quelli evidenziati in tema di conferma dei giudici onorari minorili, è pendente in Sesta Commissione una pratica finalizzata a valutare se sottoporre al Legislatore, ai fini della modifica della normativa

primaria, i rischi connessi alla mancanza di ragionevoli limiti al rinnovo, non potendo, ovviamente, il Consiglio Superiore della Magistratura, in sede di revisione della circolare in questione, incidere su tale profilo in contrasto con la normativa di rango primario.¹

4. Infine, occorre svolgere alcune considerazioni sul regime delle incompatibilità e sul correlato dovere di vigilanza gravante sui magistrati dirigenti degli uffici.

La disposizione normativa ricalca, sostanzialmente, il regime delle incompatibilità come già delineato dall'art. 7 della circolare di questo Consiglio P. – 12132/ 2018) del 11.7.2018, prevedendo però alcune ipotesi di incompatibilità aggiuntive.

Per i soggetti che siano iscritti all'ordine degli Avvocati. In tal caso si è previsto al comma 4 dell'art. 7 che l'esperto dovrà astenersi dall'esercizio della professione forense in materia penale davanti agli uffici giudiziari del distretto di competenza del Tribunale di sorveglianza presso il quale svolge le funzioni di esperto di sorveglianza e, in ogni caso, in relazione a procedimenti che comunque coinvolgano soggetti che siano stati o siano sottoposti a procedimenti di competenza del Tribunale di sorveglianza nell'ambito del medesimo distretto e, prima della nomina o della conferma, deve rendere dichiarazione di impegno in tal senso.

Similmente all'adeguamento previsto per il 9 comma dell'art. 7 della circolare relativa ai criteri per la nomina e conferma dei giudici minorili, in virtù dell'intervento legislativo previsto dalla L. n. 107 del 29 luglio 2020 "*Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alla comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia*" che all'art. 8, ha inserito dopo l'articolo 6 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, l'art. 6 bis (*Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili*) è stato previsto l'adeguamento anche per gli esperti dei Tribunali di sorveglianza.

Si prevede al comma 9 dell'art. 7 della circolare, la locuzione più ampia contenuta nella legislazione primaria riferita alle "*Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili*", e si specifica che l'incompatibilità sussiste anche nel caso in cui gli esperti rivestano cariche rappresentative in strutture di accoglienza ove vengono inseriti soggetti da parte dell'autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime

¹ ? Istanza di apertura pratica in data 07.12.2020 in VI Commissione avente ad oggetto: proposta al Ministro di Grazia e Giustizia, ai sensi dell'art. 10, II comma, l.24 marzo 1958, n.195, ai fini della modifica della normativa primaria in tema di conferma dei Giudici Onorari presso i Tribunali dei Minori, nonché degli esperti dei Tribunali di Sorveglianza.

strutture, che prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono.

L'incompatibilità con l'incarico di esperto del tribunale di sorveglianza, dunque, viene espressamente estesa a tutti coloro che prestano attività professionale anche a titolo gratuito presso le strutture ove vengono inseriti soggetti da parte dell'autorità giudiziaria.

È sembrato, inoltre, opportuno specificare e rafforzare il contenuto dei doveri gravanti sugli esperti onorari e sui dirigenti degli uffici. E, invero, l'obiettivo cui tende la nuova circolare è quello di assicurare l'assenza di profili di incompatibilità, non solo al momento della nomina, ma soprattutto durante tutto il periodo di svolgimento dell'incarico degli esperti dei Tribunali di sorveglianza. Per tali ragioni, da un lato è stato espressamente introdotto l'obbligo per gli esperti di comunicare immediatamente al dirigente dell'ufficio eventuali situazioni sopravvenute che incidano o possano incidere sulla permanenza dei requisiti per la nomina (tra cui situazioni di incompatibilità sopravvenute alla nomina); dall'altro, è stato previsto un costante dovere di vigilanza, da parte del dirigente dell'ufficio, sulla permanenza di tali requisiti, vigilanza non delegabile ad altri magistrati, da effettuarsi anche mediante controlli a campione e, comunque, attivando senza ritardo la procedura per la revoca o la decadenza dall'incarico in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti. La responsabilizzazione del Presidente del Tribunale di Sorveglianza in punto di vigilanza sull'adempimento dei doveri degli esperti è poi ulteriormente rimarcato dalla previsione in forza della quale del puntuale adempimento di tali obblighi di vigilanza si terrà conto nell'ambito del procedimento di conferma del dirigente.

Infine, pur nella consapevolezza dell'importanza della formazione e dell'aggiornamento professionale degli esperti della sorveglianza, non essendo state rilevate criticità nel triennio precedente, non si è ritenuto sul punto di innovare la normativa. Resta, quindi, immutato l'attuale sistema formativo, gestito con la collaborazione tra la Scuola Superiore della Magistratura, le Strutture della formazione decentrata e la Sesta commissione del Consiglio.

Ciò premesso,

d e l i b e r a

di approvare la circolare ed il bando relativi ai criteri per la nomina e conferma e sullo *status* degli esperti dei Tribunali di sorveglianza per il triennio 2023-2025, di seguito riportati:

CIRCOLARE RELATIVA AI CRITERI PER LA NOMINA E CONFERMA E SULLO

*STATUS DEGLI ESPERTI DEI TRIBUNALI DI SORVEGLIANZA
PER IL TRIENNIO 2023-2025*

Articolo 1

Organici degli esperti di sorveglianza e durata dell'incarico

1. L'organico dei giudici onorari (“*esperti*”, secondo la denominazione di cui all'articolo 70, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354) dei tribunali di sorveglianza è determinato, di regola, in ragione di due ogni magistrato di sorveglianza.
2. Il Consiglio superiore della magistratura, in base a specifiche esigenze prospettate dai Presidenti degli uffici anzidetti, può disporre la modifica di detti organici.
3. Gli esperti dei tribunali di sorveglianza, stante il disposto dell'articolo 70, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, durano in carica tre anni e possono essere confermati nei limiti e con le modalità indicati nel successivo articolo 4.

Articolo 2

Requisiti per la nomina

1. Per la nomina o la conferma a esperto di sorveglianza è necessario che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di nomina o di conferma previsto nel relativo bando, l'aspirante sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) esercizio dei diritti civili e politici;
 - c) idoneità fisica e psichica;
 - d) inesistenza di cause di incompatibilità di cui al successivo articolo 7, tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina o conferma a esperto di sorveglianza persone che non abbiano avuto in passato da parte del Consiglio superiore della magistratura la conferma per inidoneità all'incarico nelle medesime funzioni o nelle funzioni di giudice onorario minorile ovvero in altre funzioni di magistrato onorario o siano state revocate;
 - e) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
 - f) abbia tenuto condotta incensurabile, così come previsto dall'articolo 35, comma 6,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini della valutazione della condotta si tiene conto delle risultanze del casellario giudiziale e degli eventuali carichi pendenti (autocertificati dall'aspirante con le modalità di cui al successivo articolo 5, comma 6) nonché di apposita informativa del Prefetto (richiesta ai sensi del successivo articolo 6, comma 6).

2. L'aspirante deve, inoltre, essere un "*professionista esperto in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché, in mediazione culturale o interprete o docente di scienze criminalistiche*" (articoli 70, comma 3, e 80, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354).

3. Rientra nelle materie anzidette, intese in senso lato, anche alla luce delle competenze del tribunale di sorveglianza, la specializzazione in medicina.

4. La qualità di esperto richiede il possesso di titolo di laurea specialistica negli ambiti disciplinari di cui al precedente secondo comma. Quanto agli "*esperti in servizio sociale*", ove non sia possibile avvalersi di persone in possesso di titolo di laurea, può farsi ricorso anche a persone che abbiano conseguito apposito diploma di specializzazione.

5. L'affiancamento dei termini "*professionista*" ed "*esperto*" evidenzia che, ai fini della nomina, il titolo di studio deve accompagnarsi a una specifica esperienza professionale. Tale esperienza deve essere attuale o, comunque, recente e dimostrativa del perdurare di competenze e sensibilità qualificate.

Articolo 3

Limiti di età

1. Per l'esercizio delle funzioni di esperto di sorveglianza è necessario, analogamente a quanto stabilito dall'articolo 2 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 per i giudici onorari minorili, avere compiuto il trentesimo anno di età. Ai fini della nomina tale requisito deve sussistere all'inizio del triennio cui la stessa si riferisce.

2. L'esercizio delle funzioni di esperto di sorveglianza non può protrarsi oltre il compimento del settantesimo anno di età.

3. Al fine di evitare periodi di permanenza nell'incarico inferiori al triennio, non può essere nominato o confermato esperto di sorveglianza chi abbia compiuto, all'inizio del triennio, il sessantasettesimo anno di età.

Articolo 4

*Durata nell'incarico.**Presupposti e limiti della conferma nello stesso*

1. Gli esperti di sorveglianza durano in carica tre anni e sono nominati con le modalità previste nell'articolo 6 della presente circolare.

2. Essi possono essere confermati sulla base dei seguenti criteri, determinati dalla necessità di equilibrare l'esigenza di non disperdere esperienze maturate nel tempo e quella di avvicinare competenze e sensibilità nuove, in una materia nella quale è notevolmente cresciuto il peso delle conoscenze scientifiche:

a) decorso il primo triennio, l'esperto può essere confermato sulla base della sola valutazione di tale periodo di esercizio delle funzioni, indipendentemente dalla comparazione con nuovi aspiranti. A tal fine il parere del Presidente dell'ufficio di appartenenza deve indicare la qualità e le caratteristiche dell'attività svolta, dando specificamente atto di eventuali concreti e dettagliati profili di demerito ostativi alla conferma. L'esperto di sorveglianza nominato nel corso del triennio in sostituzione di altro magistrato onorario dovrà essere valutato per la conferma tenuto conto dei criteri adottati per la nomina ed inserito nella graduatoria di cui all'articolo 6, comma 5, lettera c), della presente circolare;

b) decorso il secondo triennio, l'esperto può essere ulteriormente confermato solo previo giudizio di comparazione anche con i nuovi aspiranti. Ai fini della comparazione il magistrato onorario dovrà essere inserito nella graduatoria di cui all'articolo 6, comma 5, lettera c), della presente circolare (tenuto conto del punteggio riportato nella scheda di valutazione candidato). Il pregresso esercizio delle funzioni giudiziarie come esperto di sorveglianza non è valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio; a parità di punteggio è preferito l'aspirante più giovane di età.

c) per i trienni successivi al terzo, anche non consecutivo, la conferma è possibile previo giudizio di comparazione, in presenza di circostanze eccezionali dipendenti dalla peculiare competenza professionale del magistrato onorario. Il giudizio di comparazione deve essere analiticamente motivato e va formulato tenendo conto – in via esclusiva – delle competenze e dei titoli extragiudiziari, senza alcun riferimento alla professionalità acquisita nell'esercizio delle funzioni onorarie. Ai fini della comparazione il magistrato onorario dovrà essere inserito nella graduatoria di cui all'articolo 6, comma 5, lettera c), della presente circolare (tenuto conto del punteggio riportato nella scheda di valutazione candidato). Il

pregresso esercizio delle funzioni giudiziarie come esperto di sorveglianza non è valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio; a parità di punteggio è preferito l'aspirante più giovane di età.

3. Ogni triennio decorre dal 1° gennaio dell'anno iniziale, a prescindere dalla data del decreto di nomina e della conseguente presa di possesso. Ai fini del computo dei trienni non si tiene conto delle frazioni maturate in caso di nomina intervenuta in corso di triennio in sostituzione di altri esperti cessati dall'incarico.

Articolo 5

Presentazione delle domande di nomina o di conferma

1. Gli esperti di sorveglianza sono nominati, all'esito del procedimento di seguito indicato, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

2. Ai fini della regolarità della procedura concorsuale i Presidenti dei Tribunali di sorveglianza predispongono adeguate forme di pubblicità del relativo bando (mediante notizia ai Dipartimenti universitari interessati, all'Ordine degli psicologi e degli psicoterapeuti, alle A.S.L., ecc.), provvedendo altresì alle opportune informazioni in ordine ai posti in organico e alle modalità di presentazione delle domande.

3. La domanda di nomina o di conferma a esperto del tribunale di sorveglianza deve essere presentata nei termini previsti dal relativo bando. Ogni aspirante può presentare la domanda per un solo Tribunale di sorveglianza.

4. La domanda di nomina o di conferma deve essere inviata esclusivamente per via telematica, secondo le modalità espressamente previste dal bando di concorso.

5. Nella domanda di nomina o conferma deve essere specificato il possesso del requisito di docente di scienze criminalistiche ai sensi dell'art. 70, comma 3 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni; esperto in una delle materie di cui all'art. 80, comma 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, ovvero in una delle materie o specializzazioni di cui all'art 2 della presente circolare;

6. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:

- a) il proprio cognome e nome;
- b) la data e il luogo di nascita;

- c)* il codice fiscale;
- d)* il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);
- e)* il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;
- f)* i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilità;
- g)* il possesso della cittadinanza italiana;
- h)* il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- i)* di avere l'idoneità fisica e psichica;
- l)* di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- m)* di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
- n)* di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
- o)* di non essere mai stato revocato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovrà indicare, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);
- p)* di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 7 della presente circolare;
- q)* di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario, di cui alla presente procedura di selezione;
- r)* di impegnarsi, a seconda del proprio *status*: a non esercitare la professione forense in materia penale davanti agli uffici giudiziari del distretto di competenza del Tribunale di sorveglianza presso il quale svolge le funzioni di esperto di sorveglianza; a cessare dall'incarico di magistrato onorario e di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre la data d'inizio dell'incarico; ad astenersi dallo svolgere l'attività di consulente tecnico d'ufficio o di parte nel distretto giudiziario di appartenenza; a cessare dall'incarico di esperto incaricato dell'osservazione e del trattamento di cui all'articolo 80, quarto comma, dell'Ordinamento penitenziario; a non assumere, per tutta la durata dell'incarico di esperto di sorveglianza, cariche rappresentative in strutture di accoglienza ove vengono inseriti soggetti da parte dell'autorità giudiziaria e a non partecipare, per tutta la durata dell'incarico di esperto di sorveglianza, alla gestione complessiva delle medesime strutture, a non prestare a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito e a non fare parte degli organi sociali di

società che le gestiscono, nonché a rinunziarvi, se già si rivestano tali ruoli o cariche, prima di assumere le funzioni di esperto; a non svolgere, per tutta la durata dell'incarico di esperto di sorveglianza, attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo di strutture di accoglienza, pubbliche o private, ove vengono inseriti soggetti da parte dall'autorità giudiziaria e a rinunziarvi, se già si svolgano tali attività, prima di assumere le funzioni giudiziarie;

s) il numero di presenze settimanali tendenzialmente assicurate, fino ad un massimo di tre.

Per i posti di esperto di sorveglianza negli uffici aventi sede nella Provincia autonoma di Bolzano:

t) di essere in possesso del certificato di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico, rilasciato dal Tribunale di Bolzano ai sensi dell'art. 20-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. L'Amministrazione si riserva di verificare presso il Tribunale di Bolzano il possesso in capo all'aspirante del requisito di cui trattasi;

u) di essere in possesso dell'attestato di conoscenza — o titolo equipollente — delle lingue italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, riferito al titolo di studio "diploma di laurea".

7. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle dichiarazioni di cui all'articolo 2 ed ai commi 5 e 6 del presente articolo, anche se riferite a funzioni ed attività non esercitate, costituisce causa di esclusione dell'aspirante o di inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto.

8. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

9. Alla domanda devono essere allegate a pena di inammissibilità:

a) nulla-osta allo svolgimento delle funzioni di esperto di sorveglianza rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina o alla conferma sia dipendente pubblico o privato;

b) autorelazione sulle proprie esperienze professionali;

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante: i titoli di studio posseduti con l'indicazione specifica del voto conseguito; le attività svolte; la partecipazione a corsi e

seminari anche in qualità di relatore o docente; le pubblicazioni effettuate;

d) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

10. L'aspirante deve comunque essere in possesso della documentazione idonea ad attestare il contenuto della dichiarazione di cui alla lettera c) del precedente comma 9, da fornire all'Amministrazione su richiesta.

11. L'Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico.

12. L'omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione indicate nel presente articolo determina l'inammissibilità della domanda.

13. L'Amministrazione effettuerà idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 6

Procedimento di nomina e di conferma

1. Una volta pervenute le domande, il Presidente dell'ufficio interessato costituisce, per la valutazione delle stesse, una Commissione composta dai magistrati di sorveglianza del distretto, da un pubblico ministero e da due esperti dell'ufficio estratti a sorte tra coloro che non hanno presentato domanda di conferma nell'incarico. Nel caso in cui non ricorra tale ipotesi la Commissione è validamente costituita con la sola presenza dei componenti togati. La Commissione così costituita può deliberare la costituzione al suo interno di più sottocommissioni composte da magistrati togati ed onorari, con maggioranza di componenti togati. Delle riunioni della Commissione e delle sottocommissioni è redatto apposito verbale.

2. Prima di procedere alla valutazione delle domande, la Commissione, acquisita una relazione all'uopo redatta dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza e tenuto conto dell'attività svolta dal Tribunale di Sorveglianza nell'ultimo triennio, individua il numero di professionisti esperti in scienze criminalistiche ai sensi dell'art. 70, comma 3 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni; in una delle materie di cui all'art. 80, comma 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, ovvero in una delle materie o specializzazioni di cui all'art 2 della presente circolare, necessario nell'ottica della migliore funzionalità dell'Ufficio giudiziario. La Commissione determina altresì, sulla base di quanto

precede, i criteri che saranno seguiti nel caso di mancanza di aspiranti di una delle materie sopraindicate, al fine della nomina o della conferma del candidato della tipologia più affine a quella per la quale non vi siano aspiranti.

3. Ai fini della valutazione delle domande di nomina e conferma di cui al comma 1, la Commissione procede alla attribuzione dei punteggi in ordine ai titoli ed alle esperienze professionali posseduti dagli aspiranti, come indicati nell'apposita scheda di valutazione in allegato 1, compilata per ciascun candidato.

4. In presenza di domanda di conferma il Dirigente dell'ufficio redige – e poi trasmette al Consiglio giudiziario con la documentazione prevista dal successivo comma 7 – un rapporto informativo, dando atto di eventuali concreti e dettagliati profili di demerito ostativi alla conferma, segnalando, se presenti, specifici elementi di conoscenza.

5. La Commissione di cui al comma 1, predisponde:

a) l'elenco degli esperti di sorveglianza per i quali si chiede la conferma nell'incarico per il secondo triennio, con l'indicazione per ciascuno della competenza professionale, della qualifica, delle attitudini e delle specifiche competenze;

b) l'elenco degli esperti per i quali, pur in presenza di domanda, non viene proposta la conferma per inidoneità;

c) una graduatoria unica di tutti gli aspiranti alla nomina e alla conferma (dopo il secondo triennio e per i trienni successivi) con l'indicazione per ciascuno di loro della qualifica e del punteggio attribuito. Nella predetta graduatoria dovranno essere inseriti, ai fini della comparazione, anche gli esperti di sorveglianza nominati nel corso del triennio in sostituzione di altro magistrato onorario cessato dall'incarico;

d) l'elenco delle domande dichiarate inammissibili per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente circolare.

6. Formata la graduatoria di cui al comma precedente, la Commissione, anche mediante le sottocommissioni eventualmente costituite, previa acquisizione di informativa del Prefetto sulla condotta di ciascun aspirante da ammettere al colloquio, procede ai colloqui di un numero di aspiranti pari almeno al doppio degli esperti di sorveglianza da nominare o confermare per trienni successivi al secondo, attribuendo all'esito dei colloqui un punteggio da 1 a 10 punti, che si aggiunge al punteggio assegnato con le modalità di cui al comma 3, al fine di predisporre la graduatoria definitiva dei candidati.

7. I Presidenti dei Tribunali di sorveglianza trasmettono al Consiglio giudiziario competente per territorio per il relativo parere le proposte di nomina e di conferma formulate tenuto conto del numero di professionisti esperti in scienze criminalistiche ai sensi dell'art. 70, comma 3

della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni; in una delle materie di cui all'art. 80, comma 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, ovvero in una delle materie o specializzazioni di cui all'art 2 della presente circolare, necessario alla migliore funzionalità dell'ufficio, prefissato con le modalità di cui al comma 2. In caso di mancanza di aspiranti cultori di una delle materie o specializzazioni sopra indicate, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza interessato propone per la nomina o la conferma i candidati appartenenti alla categoria maggiormente affine a quella per la quale non vi sono aspiranti, in base ai criteri predeterminati dalla Commissione ai sensi del comma 2, ultimo periodo, seguendo l'ordine di posizionamento in graduatoria. A parità di punteggio è preferito l'aspirante più giovane di età. Trasmettono altresì tutte le domande di nomina e di conferma, corredate dalle schede di valutazione, dal rapporto redatto ai sensi del comma 4 e dagli elenchi di cui al comma 5 che precedono, con i verbali delle riunioni della Commissione di cui al comma 1 e con ogni ulteriore informazione ritenuta utile (in particolare in punto di inesistenza di cause di incompatibilità, mancanza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta e dalle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialità, idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a soddisfare con assiduità e impegno le esigenze di servizio, eventuale pendenza di procedimenti penali. Alle domande è altresì allegata specifica informativa circa le forme di pubblicità del bando adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

8. I Consigli giudiziari trasmettono al Consiglio superiore della magistratura le domande e i documenti di cui al precedente comma 7 con il relativo parere.

9. Il Consiglio superiore della magistratura provvede alla nomina degli esperti e trasmette le deliberazioni al Ministro della giustizia per l'emissione dei relativi decreti.

10. Nel caso di cessazione per qualunque causa, in corso di triennio, di un esperto, il Consiglio superiore della magistratura, su segnalazione del Presidente interessato e utilizzando le graduatorie già formulate in conformità ai criteri sopra richiamati, nomina in sostituzione, per la restante parte del triennio, il primo aspirante collocato in posizione utile in graduatoria, esperto della medesima tipologia del giudice onorario cessato dalla carica. In caso di mancanza di aspiranti esperti della medesima materia/specializzazione del giudice onorario cessato dalla carica, in base ai criteri predeterminati dalla Commissione ai sensi del comma 2, ultimo periodo, il Consiglio superiore nomina in sostituzione il primo aspirante collocato in posizione utile in graduatoria esperto della tipologia/materia/specializzazione maggiormente affine a quella del giudice onorario cessato dalla carica.

Articolo 7

Incompatibilità

1. Non possono esercitare le funzioni di esperto del tribunale di sorveglianza:

a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;

b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;

c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;

d) gli esperti incaricati dell'osservazione e del trattamento di cui all'articolo 80, comma 4, dell'ordinamento penitenziario operanti nel distretto nonché i dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria;

e) coloro che hanno vincoli di parentela fino al terzo grado e di affinità fino al secondo grado con operatori penitenziari del distretto;

f) gli avvocati che esercitano la professione in materia penale nel distretto di competenza del tribunale di sorveglianza.

2. Sono estese agli esperti del tribunale di sorveglianza le incompatibilità previste dall'articolo 16 dell'Ordinamento giudiziario, limitatamente a quelle derivanti dall'esercizio di funzioni giudiziarie, quale magistrato onorario, ovunque svolte.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, non sussistono per gli esperti le incompatibilità derivanti dallo svolgimento di attività private, libere o impiegate diverse da quelle sopra indicate, sempre che non si ritenga, con motivato apprezzamento da effettuarsi caso per caso, che esse possano incidere sull'indipendenza del magistrato onorario, o ingenerare timori di parzialità.

4. In caso di iscrizione all'Ordine degli avvocati, l'esperto deve astenersi dall'esercizio della professione forense in materia penale davanti agli uffici giudiziari del distretto di competenza del Tribunale di sorveglianza presso il quale svolge le funzioni di esperto di sorveglianza e, in ogni caso, in relazione a procedimenti che comunque coinvolgono soggetti che sono stati o sono sottoposti a procedimenti di competenza del Tribunale di sorveglianza nell'ambito del medesimo distretto e, prima della nomina o della conferma, deve rendere dichiarazione di impegno in tal senso.

5. L'esperto iscritto negli albi dei consulenti tecnici del Tribunale, o comunque avente i

requisiti corrispondenti, deve astenersi dallo svolgimento di consulenze tecniche d'ufficio e di parte nel distretto giudiziario di appartenenza e, prima della nomina o della conferma, deve rendere dichiarazione di impegno in tal senso. In ogni caso, l'esperto iscritto negli albi dei consulenti tecnici del Tribunale, o comunque avente i requisiti corrispondenti, deve segnalare al Presidente del Tribunale di sorveglianza gli incarichi di consulente tecnico (di ufficio o di parte in altri distretti) precedentemente ricevuti e quelli che riceve nel corso del triennio al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine alla nomina, alla conferma o alla permanenza nell'incarico.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, non sussistono per gli esperti di sorveglianza le incompatibilità derivanti da un pubblico impiego diverso da quelli sopra indicati, sempre che le esigenze del medesimo siano compatibili con le disponibilità di tempo e di impegno richieste dall'incarico onorifico e sempre che lo specifico impiego non contrasti con la necessaria terzietà del giudice. Nei casi di incertezza quanto alla disponibilità di tempo deve essere acquisita una dichiarazione di disponibilità dell'aspirante e della Amministrazione di appartenenza.

7. Non si estendono agli esperti di sorveglianza le incompatibilità per vincoli di parentela o affinità previste dagli articoli 18 e 19 dell'Ordinamento giudiziario fermo restando l'obbligo di astensione nei casi previsti dal codice di procedura penale. Tuttavia i Presidenti dei Tribunali di sorveglianza devono segnalare al Consiglio superiore della magistratura, al fine della nomina e della eventuale revoca, tutte le situazioni che – ove sussistessero in capo a magistrati – potrebbero dar luogo a profili di incompatibilità ai sensi degli articoli citati. Deve costituire oggetto di segnalazione, in particolare, l'eventuale vincolo di parentela, affinità o coniugio, al quale sono parificate la convivenza, anche di fatto, e la condizione di parte dell'unione civile, dell'esperto di sorveglianza con altri esperti del tribunale e con magistrati togati operanti nell'ufficio, nonché, nel caso di esercizio della professione legale da parte dell'esperto o del congiunto, il tipo e l'ampiezza dello stesso.

8. Se l'esperto di sorveglianza svolge attività di operatore socio-sanitario dei servizi territoriali, pubblici e privati, o vi collabora a qualsiasi titolo, è necessario che ne sia assicurata la posizione di terzietà rispetto ai procedimenti trattati; in ogni caso, l'esperto non può trattare procedure seguite dai servizi territoriali con i quali egli a qualsiasi titolo collabora, venendosi altrimenti a configurare una ipotesi di astensione. Il Dirigente dell'ufficio giudiziario cura che ogni interferenza o confusione dei ruoli sia evitata, anche attraverso l'applicazione delle regole fissate dal Consiglio superiore della magistratura nella circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari.

9. Non possono esercitare le funzioni di esperto di sorveglianza coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture di accoglienza ove vengono inseriti soggetti da parte dell'autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono. La stessa previsione si applica a coloro che svolgono attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo delle strutture medesime, pubbliche o private. L'esperto di sorveglianza, all'atto della nomina, deve impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell'incarico, i ruoli o le cariche suddette e, se già ricoperti, deve rinunziarvi prima di assumere le funzioni.

10. Le incompatibilità previste nei commi precedenti ricorrono anche nel caso in cui quelle cariche o quei ruoli siano rivestiti da parenti sino al secondo grado, da affini in primo grado, dal coniuge, dal convivente, anche di fatto, o dalla parte dell'unione civile.

11. Spetta al Presidente del Tribunale di sorveglianza fornire al Consiglio superiore della magistratura ogni utile elemento di giudizio ai fini della valutazione della domanda di nomina o di conferma ovvero ai fini della revoca dell'incarico.

12. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza vigila altresì sulla permanenza, durante tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, dei requisiti di cui all'art. 2, provvedendo ove necessario a controlli a campione ed attivando senza ritardo la procedura per la revoca o la decadenza dall'incarico in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti.

Articolo 8

Cessazione, decadenza, revoca d'ufficio

1. L'esperto di sorveglianza cessa dall'ufficio:

- a) per scadenza del termine di durata della nomina o conferma;
- b) per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di accettazione;
- c) per il compimento del settantesimo anno di età.

2. L'esperto di sorveglianza decade dall'ufficio:

- a) se non assume le funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 10 dell'Ordinamento giudiziario;
- b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;

c) se viene meno uno dei requisiti necessari o sopravviene una causa di incompatibilità.

3. L'esperto di sorveglianza è revocato dall'ufficio in caso di violazione del dovere di astensione, grave negligenza, inosservanza dei doveri d'ufficio o partecipazione inadeguata per impegno, puntualità e capacità alle attività del Tribunale o della Corte ovvero per sopravvenute gravi ragioni che compromettono il prestigio della funzione giudiziaria.

Articolo 9

Procedura per la decadenza e la revoca

1. La cessazione dall'ufficio prevista dal comma 1, lettera a), del precedente articolo non necessita di alcun provvedimento da parte del Consiglio superiore della magistratura.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 ed alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo precedente, poiché si tratta di prendere atto dell'accadimento di un fatto al quale la legge ricollega automaticamente determinati effetti, il Consiglio superiore della magistratura dispone la immediata decadenza dell'esperto di sorveglianza appena la condizione si verifica senza disporre ulteriori accertamenti.

3. Nelle ipotesi di decadenza determinate dal venir meno di uno dei requisiti necessari o dal sopravvenire di una causa di incompatibilità (articolo 8, comma 2, lettera c)) e di revoca per inosservanza dei doveri inerenti all'ufficio (articolo 8, comma 3), il Presidente dell'ufficio di appartenenza che abbia avuto notizia di un fatto che possa dar luogo alla decadenza o alla revoca deve, in ogni momento, proporre al Consiglio giudiziario la revoca o la decadenza dell'esperto.

4. Il Consiglio giudiziario formula la contestazione indicando succintamente i fatti suscettibili di determinare l'adozione dei provvedimenti indicati e le fonti da cui le notizie dei fatti sono tratte. L'atto di contestazione è notificato all'interessato con l'avvertimento che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento, può presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiede indagini o testimonianze.

5. Ove si debba procedere ad accertamenti, il Consiglio giudiziario ne affida lo svolgimento ad uno dei componenti.

6. Se, anche all'esito degli accertamenti effettuati, la notizia risulta infondata, il Consiglio giudiziario propone l'archiviazione del procedimento trasmettendo gli atti al Consiglio superiore della magistratura.

7. Se la notizia risulta non infondata, il Presidente del Consiglio giudiziario dispone che siano tempestivamente notificati all'interessato il giorno, l'ora e il luogo fissati per la deliberazione, avvertendolo che ha facoltà di prendere visione degli atti relativi alla notizia dalla quale è scaturito il procedimento e degli eventuali accertamenti svolti. L'interessato è avvertito, altresì, che può comparire personalmente, che potrà essere assistito da un difensore scelto tra i magistrati, anche onorari, appartenenti all'ordine giudiziario o tra gli avvocati del libero Foro e che se non si presenta senza addurre un legittimo impedimento si procederà in sua assenza. La data fissata per la deliberazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima del giorno fissato.

8. Ciascun membro del Consiglio giudiziario ha facoltà di rivolgere domande all'interessato sui fatti a lui riferiti. L'interessato può presentare memorie e produrre ulteriori documenti che dimostri di non aver potuto produrre in precedenza. Il Presidente dà la parola al difensore, se presente, e all'interessato che la richieda.

9. All'esito di tale attività il Consiglio giudiziario formula e invia al Consiglio superiore della magistratura proposta motivata di archiviazione ovvero di decadenza o di revoca.

10. In quanto titolare del potere decisionale, il Consiglio superiore della magistratura può accogliere la proposta del Consiglio giudiziario, ovvero modificarla, procedendo, se necessario alle attività istruttorie e alla nuova audizione dell'interessato, se quest'ultimo lo richieda o comunque ritenuto necessario, secondo le formalità di cui ai commi che precedono in quanto compatibili.

11. Nel caso in cui il Consiglio superiore della magistratura deliberi la cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio, la stessa è dichiarata o disposta con decreto del Ministro della giustizia.

12. Nel corso del procedimento per l'accertamento delle cause oggetto della decadenza o revoca dall'incarico, il Presidente del Tribunale di sorveglianza può disporre la sospensione dell'esperto di sorveglianza dall'incarico svolto.

Articolo 10

Funzioni degli esperti

1. Gli esperti del Tribunale di sorveglianza partecipano alla attività del collegio con gli stessi poteri e attribuzioni dei magistrati togati. Possono, conseguentemente, essere loro affidati lo studio di singoli affari e la redazione dei provvedimenti adottati.

2. Gli affari di competenza del Tribunale di sorveglianza possono essere assegnati, con criteri predeterminati, a magistrati onorari esperti ove riguardino materie richiedenti valutazioni compatibili con le specifiche attitudini e preparazione professionale degli stessi.

3. Non sono delegabili al magistrato onorario esperto le funzioni del magistrato di sorveglianza come organo monocratico. Nel solo caso di cui all'articolo 684, comma 2, del codice di procedura penale (attribuzioni del magistrato di sorveglianza in tema di rinvio dell'esecuzione), il magistrato onorario esperto può essere delegato per attività di accertamento da svolgersi in collaborazione con il magistrato di sorveglianza.

Articolo 11

Formazione e aggiornamento professionale

1. Ai fini di consentire agli esperti di nuova nomina una indispensabile formazione professionale, la Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture territoriali della formazione distrettuale, sentiti i Presidenti dei Tribunali di sorveglianza, curano che gli stessi, subito dopo la nomina ed anche prima dell'inizio del triennio (fermo restando l'effettivo inizio dell'esercizio delle funzioni a decorrere dalla data d'inizio del triennio) effettuino un'attività teorico-pratica di natura formativa della durata di mesi due, che si realizzi essenzialmente nella partecipazione alle camere di consiglio, in incontri con gli operatori penitenziari e in visite agli istituti penitenziari e agli Uffici esecuzione penale esterna (ferma restando la possibilità di individuare ulteriori momenti formativi).

2. In relazione a tali attività ogni giudice onorario deve essere affiancato da un *tutor* (magistrato ordinario od onorario appartenente all'ufficio), al quale fare riferimento anche per ogni altra informazione concernente il lavoro.

3. Per quanto attiene più specificamente alla formazione e aggiornamento professionale dei magistrati onorari si rimanda alle risoluzioni consiliari in tema di linee guida per la formazione ed aggiornamento professionale dei magistrati anche onorari, in ordine alla quale i Presidenti degli uffici di appartenenza provvederanno a sollecitare i referenti per la formazione decentrata per quanto riguarda l'organizzazione delle attività formative.

Articolo 12

Doveri e diritti

1. L'esperto di sorveglianza è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
2. La competente autorità giudiziaria che procede e il Presidente del Tribunale di sorveglianza devono dare tempestiva comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della pendenza di procedimenti penali instaurati successivamente alla nomina o alla conferma e dell'esito degli stessi, al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine all'eventuale dichiarazione di decadenza o di revoca.
3. Il congedo ordinario, il congedo straordinario e la concessione di aspettative, istituti tipici del rapporto di servizio dei pubblici dipendenti, applicabili ai magistrati ordinari in forza dell'articolo 276 dell'Ordinamento giudiziario, non sono usufruibili dagli esperti di sorveglianza.
4. L'esperto di sorveglianza ha diritto di astenersi dallo svolgere le funzioni giurisdizionali per un periodo di tempo corrispondente al periodo di astensione obbligatoria per maternità riconosciuto ai pubblici dipendenti. Il dirigente dell'ufficio, su specifica segnalazione della circostanza da parte dell'interessata, non può adibirla in tale periodo allo svolgimento delle funzioni medesime.

Articolo 13

Vigilanza sull'adempimento dei doveri degli esperti di sorveglianza

1. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza vigila sull'attività degli esperti addetti al proprio ufficio.
2. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza vigila sul rispetto della normativa in materia di incompatibilità degli esperti e adotta tutte le misure necessarie ad evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi.
3. Nell'ambito dell'attività di cui al precedente comma, è fatto obbligo al Presidente del Tribunale di sorveglianza di vigilare sull'effettiva durata dell'incarico del magistrato onorario esperto, attivando tempestivamente prima della scadenza le eventuali procedure di conferma o richieste di nuova nomina.
4. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza che venga a conoscenza di fatti o comportamenti di possibile rilievo ai fini di un procedimento di decadenza o disciplinare, dà tempestivo avvio

al procedimento di cui all'articolo 9.

5. Del puntuale adempimento agli obblighi di vigilanza di cui ai commi che precedono si tiene conto nell'ambito del procedimento di conferma del dirigente dell'Ufficio.

SCHEMA VALUTAZIONE CANDIDATO

COGNOME

NOME

ATTIVITA'

SVOLTA

PUNTEGGIO	assegnabile	assegnato
A) TITOLI ACCADEMICI		
Laurea magistrale:	da 5 a 10 punti <i>(a seconda del voto riportato e dell'attinenza specifica della laurea all'attività da svolgere)</i>	
Laurea:	da 5 a 8 punti <i>(a seconda del voto riportato e dell'attinenza specifica della laurea all'attività da svolgere)</i>	
Diploma di Specializzazione:	da 1 a 3 punti	
Altri titoli:	da 1 a 3 punti	
B) ATTIVITA' PROFESSIONALE		
Attività professionale svolta in settori inerenti le competenze del Tribunale di sorveglianza	da 5 a 10 punti	
Esercizio delle funzioni di esperto di sorveglianza svolte in uffici diversi da quelli per i quali si è presentata domanda	1 punto per ogni triennio svolto	
Tirocinio ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 69/2013 presso il Tribunale di sorveglianza	1 punto	
Altro <i>(specificare)</i>	da 1 a 3 punti	
C) TITOLI CULTURALI <i>(Pubblicazioni specifiche alla materia)</i>		
	da 1 a 3 punti	
D) PARTECIPAZIONI A CORSI E SEMINARI		
	da 1 a 3 punti	
E) COLLOQUIO <i>(punteggio eventuale attribuibile ai sensi dell'art. 6, comma 7, del bando di concorso)</i>		
	da 1 a 10 punti	
TOTALE PUNTI ASSEGNATI		

Parere espresso dalla Commissione di valutazione:

La valutazione dovrà riguardare i seguenti aspetti:

- possesso dei requisiti formali
- possesso dei titoli attinenti al punteggio assegnato

BANDO RELATIVO ALLA NOMINA E CONFERMA
DEGLI ESPERTI DEI TRIBUNALI DI SORVEGLIANZA
PER IL TRIENNIO 2023-2025

Art. 1

Requisiti per la presentazione della domanda di nomina o di conferma

1. Possono presentare domanda per la nomina o la conferma a esperto del tribunale di sorveglianza per il triennio 2023-2025 gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) esercizio dei diritti civili e politici;
- c) idoneità fisica e psichica;

d) inesistenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 7 della circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa alla nomina e conferma e sullo *status* degli esperti di sorveglianza per il triennio 2023-2025, tenendo presente che non potranno essere proposti per la nomina o conferma a esperto di sorveglianza coloro che non abbiano avuto in passato la conferma per inidoneità all'incarico nelle medesime funzioni o nelle funzioni di giudice onorario minorile ovvero in altre funzioni di magistrato onorario da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state da esso revocate;

e) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

f) abbia tenuto condotta incensurabile, così come previsto dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della valutazione della condotta si tiene conto delle risultanze del casellario giudiziale e degli eventuali carichi pendenti (autocertificati dall'aspirante con le modalità di cui al successivo art. 4, comma 7) nonché di apposita informativa del Prefetto (richiesta ai sensi del successivo art. 6, comma 7).

2. L'aspirante deve, inoltre, essere un "*professionista esperto in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché, in mediazione culturale o interprete o docente di scienze criminalistiche*" (articoli 70, comma 3, e 80, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354).

3. Rientra nelle materie anzidette, intese in senso lato, anche alla luce delle competenze del Tribunale di sorveglianza, la specializzazione in medicina.
4. La qualità di esperto non presuppone necessariamente il conseguimento della laurea, ma l'attributo di "*professionista*" lo rende, di fatto, imprescindibile, almeno di norma. Quanto agli "*esperti in servizio sociale*", ove non sia possibile avvalersi di un laureato che abbia competenza in tale campo, può soccorrere anche il diploma specialistico di livello intermedio.
5. L'affiancamento dei termini "*professionista*" ed "*esperto*" evidenzia che, ai fini della nomina, il titolo di studio deve accompagnarsi a una specifica esperienza professionale. Tale esperienza deve essere attuale o, comunque, recente e dimostrativa del perdurare di competenze e sensibilità qualificate.

Art. 2

Limiti di età

1. Per la nomina a esperto del tribunale di sorveglianza è necessario avere compiuto il trentesimo anno di età. Tale requisito deve sussistere alla data del 31 dicembre 2022.
2. L'esercizio delle funzioni di esperto del tribunale di sorveglianza non può protrarsi oltre il compimento del settantesimo anno di età. Conseguentemente, al fine di evitare periodi di permanenza nell'incarico inferiori al triennio, non può essere nominato o confermato esperto di sorveglianza chi abbia compiuto, al 31 dicembre 2022, il sessantasettesimo anno di età.

Art. 3

Conferma nell'incarico

1. Gli esperti del tribunale di sorveglianza durano in carica tre anni e sono nominati con le modalità previste nell'art. 6 della circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo *status* degli esperti di sorveglianza per il triennio **2023-2025**.
2. Essi possono essere confermati sulla base dei seguenti criteri (determinati dalla necessità di equilibrare l'esigenza di non disperdere esperienze destinate ad incrementarsi nel tempo e quella di avvicinare competenze e sensibilità nuove, in una materia nella quale è notevolmente cresciuto il peso delle conoscenze scientifiche):

a) decorso il primo triennio, l'esperto può essere confermato sulla base della sola valutazione di tale periodo di esercizio delle funzioni, indipendentemente dalla comparazione con nuovi aspiranti. A tal fine il parere del Presidente dell'ufficio di appartenenza deve indicare la qualità e le caratteristiche dell'attività svolta, dando specificamente atto di eventuali concreti e dettagliati profili di demerito ostativi alla conferma. L'esperto di sorveglianza nominato nel corso del triennio in sostituzione di altro magistrato onorario dovrà essere valutato tenuto conto dei criteri adottati per la nomina ed inserito nella graduatoria di cui all'art. 6, comma 6, lettera c), del presente bando;

b) decorso il secondo triennio, l'esperto può essere ulteriormente confermato solo previo giudizio di comparazione anche con i nuovi aspiranti. Ai fini della comparazione il magistrato onorario dovrà essere inserito nella graduatoria di cui all'art. 6, comma 6, lettera c), del presente bando (tenuto conto del punteggio riportato nella scheda di valutazione candidato). Il pregresso esercizio delle funzioni giudiziarie come esperto di sorveglianza non è valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio; a parità di punteggio è preferito l'aspirante più giovane di età;

c) per i trienni successivi al terzo, anche non consecutivo, la conferma è possibile previo giudizio di comparazione, in presenza di circostanze eccezionali dipendenti dalla peculiare competenza professionale del magistrato onorario. Il giudizio di comparazione deve essere analiticamente motivato e va formulato tenendo conto – in via esclusiva – delle competenze e dei titoli extragiudiziari, senza alcun riferimento alla professionalità acquisita nell'esercizio delle funzioni onorarie. Ai fini della comparazione il magistrato onorario dovrà essere inserito nella graduatoria di cui all'art. 6, comma 6, lettera c), del presente bando (tenuto conto del punteggio riportato nella scheda di valutazione candidato). Il pregresso esercizio delle funzioni giudiziarie come esperto di sorveglianza non è valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio; a parità di punteggio è preferito l'aspirante più giovane di età;

3. Ogni triennio decorre dal 1° gennaio dell'anno iniziale, a prescindere dalla data del decreto di nomina e della conseguente presa di possesso. Ai fini del computo dei trienni non si tiene conto delle frazioni maturate in caso di nomina intervenuta in corso di triennio in sostituzione di altri esperti cessati dall'incarico.

Articolo 4

Presentazione telematica delle domande di nomina o di conferma

1. La domanda di nomina o di conferma a esperto di sorveglianza deve essere presentata dall'11 ottobre 2021 ore 10:00 al 11 novembre 2021 ore 10:00. Ogni aspirante può presentare la domanda per un solo Tribunale di sorveglianza.

2. La domanda di nomina o di conferma deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate, entro il termine di cui al comma precedente. Il candidato deve collegarsi all'URL "<https://concorsi.csm.it/onorari>" per effettuare la registrazione e la presentazione della domanda. Per effettuare la registrazione occorre inserire:

- cognome e nome;
- data di nascita;
- codice fiscale;
- posta elettronica ordinaria (non certificata – no pec);
- codice di sicurezza (password).

3. La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando l'apposito modulo collegandosi all'indirizzo URL "<https://concorsi.csm.it/onorari>". Il candidato, collegandosi al predetto indirizzo, completerà la domanda inserendo i dati richiesti. Completata la fase di inserimento dei dati, il candidato deve salvare la domanda, stamparla, firmarla in calce e, unitamente a fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed ai documenti attestanti i requisiti ed i titoli posseduti, scansionarla in formato pdf ed effettuare l'*upload* del file. La dimensione massima del file pdf deve essere di 10 MB e la risoluzione di scansione di 200 DPI in bianco e nero. Per completare la procedura, il candidato deve effettuare l'*upload* del file "domanda di nomina e conferma a esperto di sorveglianza" – contenente la domanda, la fotocopia del documento di identità in corso di validità e la dichiarazione attestante i requisiti ed i titoli posseduti – e procedere all'invio del file stesso. In assenza di invio, la domanda è irricevibile. La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza di cui al comma 1. In caso di più invii, l'Amministrazione prenderà in considerazione la domanda inviata per ultima. Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà più l'accesso al modello di domanda né l'invio della domanda. Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della domanda saranno disponibili nella pagina web all'indirizzo "<https://concorsi.csm.it/onorari>" dall'11 ottobre 2021 alle ore 10:00.

4. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano non presentate.

5. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse rispetto a quelle

suindicate.

6. Nella domanda di nomina o conferma deve essere specificato il possesso del requisito di *professionista esperto in una delle materie di cui* agli artt. 70, comma 3 e 80, comma 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e ss.mm.ii. ovvero in una delle materie o specializzazioni di cui all'art 1 del presente bando;

7. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:

- a) il proprio cognome e nome;
- b) la data e il luogo di nascita;
- c) il codice fiscale;
- d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);
- e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;
- f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilità;
- g) il possesso della cittadinanza italiana;
- h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- i) di avere l'idoneità fisica e psichica;
- l) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- m) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
- n) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
- o) di non essere mai stato revocato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovrà indicare, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);
- p) di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 7 della circolare concernente i Criteri per la nomina e conferma degli esperti di sorveglianza per il triennio **2023-2025**;
- q) di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario, di cui alla presente procedura di selezione;
- r) di impegnarsi, a seconda del proprio *status*: a non esercitare la professione forense in materia penale davanti gli uffici giudiziari del distretto di competenza del Tribunale di

sorveglianza presso il quale svolge le funzioni di esperto di sorveglianza; a cessare dall'incarico di magistrato onorario e di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre la data d'inizio dell'incarico; ad astenersi dallo svolgere l'attività di consulente tecnico d'ufficio o di parte nel distretto giudiziario di appartenenza; a cessare dall'incarico di esperto incaricato dell'osservazione e del trattamento di cui all'art. 80, quarto comma, dell'Ordinamento penitenziario; a non assumere, per tutta la durata dell'incarico di esperto di sorveglianza, cariche rappresentative in strutture di accoglienza ove vengono inseriti soggetti da parte dall'autorità giudiziaria e a non partecipare, per tutta la durata dell'incarico di esperto di sorveglianza, alla gestione complessiva delle medesime strutture, a non prestare a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito e a non far parte degli organi sociali di società che le gestiscono, nonché a rinunziarvi, se già si rivestano tali ruoli o cariche, prima di assumere le funzioni di esperto; a non svolgere, per tutta la durata dell'incarico di esperto di sorveglianza, attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo di strutture di accoglienza, pubbliche o private, ove vengono inseriti soggetti da parte dall'autorità giudiziaria e a rinunziarvi, se già si svolgano tali attività, prima di assumere le funzioni di esperto;

s) il numero di presenze settimanali tendenzialmente assicurate, fino ad un massimo di tre.

Per i posti di esperto di sorveglianza negli uffici aventi sede nella Provincia autonoma di Bolzano:

t) di essere in possesso del certificato di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico, rilasciato dal Tribunale di Bolzano ai sensi dell'art. 20-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. L'Amministrazione si riserva di verificare presso il Tribunale di Bolzano il possesso in capo all'aspirante del requisito di cui trattasi;

u) di essere in possesso dell'attestato di conoscenza – o titolo equipollente – delle lingue italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 75, come modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, riferito al titolo di studio “diploma di laurea”.

8. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle dichiarazioni di cui all'articolo 1 ed ai commi 6 e 7 del presente articolo, anche se riferite a funzioni ed attività non esercitate, costituisce causa di esclusione dell'aspirante o di inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto.

9. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso,

consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

10. Alla domanda devono essere allegati a pena di inammissibilità:

a) nulla-osta allo svolgimento delle funzioni di esperto di sorveglianza rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina o alla conferma sia dipendente pubblico o privato;

b) autorelazione sulle proprie esperienze professionali;

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ex articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 attestante: i titoli di studio posseduti con l'indicazione specifica del voto conseguito; le attività svolte; la partecipazione a corsi e seminari anche in qualità di relatore o docente; le pubblicazioni effettuate;

d) fotocopia di un documento di riconoscimento;

e) dichiarazione relativa al numero di presenze settimanali tendenzialmente assicurate, fino ad un massimo di tre.

11. L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni documentali né consente regolarizzazioni o integrazioni documentali oltre i termini ultimi per la presentazione della domanda. Entro tali termini, la regolarizzazione od integrazione della domanda è consentita unicamente previo utilizzo dello strumento telematico ed attraverso il procedimento di cui al presente articolo.

12. L'aspirante deve comunque essere in possesso della documentazione idonea ad attestare il contenuto della dichiarazione di cui alla lettera c) del precedente comma 10, da fornire all'Amministrazione su richiesta.

13. L'omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione indicate nel presente articolo determina l'inammissibilità della domanda.

14. L'Amministrazione effettuerà idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ss.mm.ii..

Art. 5

Procedura di annullamento o di revoca della domanda.

1. Gli interessati possono presentare domanda di nomina di esperto per un solo Tribunale di sorveglianza.

2. Entro i termini di scadenza di presentazione della domanda di cui al presente bando, in caso di più invii della domanda per lo stesso Tribunale di sorveglianza, l'Amministrazione prenderà in considerazione quella inviata per ultima e le precedenti domande sono da considerarsi annullate.
3. L'aspirante che intenda proporre domanda per un Tribunale di sorveglianza di un diverso distretto di Corte di appello dovrà procedere alla revoca della domanda precedentemente inviata. Solo previa revoca di tale domanda l'aspirante potrà partecipare alla procedura di selezione di diverso distretto.
4. Le domande, successive alla prima, presentate per altro o più distretti di Corte di appello si considerano inesistenti. A tal fine si considerano in eccedenza le domande presentate successivamente alla prima avuto riguardo alla data e l'ora di registrazione rinvenibile dalla ricevuta di presa in carico della domanda stessa, fatta salva l'eventuale revoca della precedente domanda.

Art. 6

Procedimento di nomina o di conferma

Obblighi dei Presidenti degli uffici e dei Consigli giudiziari

1. Non appena ricevuto il presente bando i Presidenti dei Tribunali di sorveglianza predispongono adeguate forme di pubblicità dello stesso (mediante notizia ai Dipartimenti universitari interessati, all'Ordine degli psicologi e degli psicoterapeuti, alle A.S.L., ecc.), provvedendo altresì alle opportune informazioni in ordine ai posti in organico e alle modalità di presentazione delle domande.
2. Una volta pervenute le domande, il Presidente del Tribunale di sorveglianza costituisce per la valutazione delle stesse, una Commissione composta dai magistrati di sorveglianza del distretto e da due esperti dell'ufficio estratti a sorte tra coloro che non hanno presentato domanda di conferma nell'incarico. Nel caso in cui non ricorrano tali ipotesi la Commissione è validamente costituita con la sola presenza dei componenti togati. La Commissione così costituita può deliberare la costituzione al suo interno di più sottocommissioni composte da magistrati togati ed onorari, con maggioranza di componenti togati.
3. Prima di procedere alla valutazione delle domande, la Commissione, acquisita una relazione all'uopo redatta dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza e tenuto conto dell'attività svolta dal Tribunale di Sorveglianza nell'ultimo triennio, individua il numero di

professionisti esperti in una delle materie di cui agli artt. 70, comma 3 e 80, comma 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e ss.mm.ii. ovvero in una delle materie o specializzazioni di cui all'art 1 del presente bando, necessario nell'ottica della migliore funzionalità dell'Ufficio giudiziario. La Commissione determina altresì, sulla base di quanto precede, i criteri che saranno seguiti nel caso di mancanza di aspiranti in una delle materie sopraindicate, al fine della nomina o della conferma del candidato della tipologia più affine a quella per la quale non vi siano aspiranti. Delle riunioni della Commissione e delle sottocommissioni è redatto apposito verbale.

4. Ai fini della valutazione delle domande di nomina e conferma di cui al comma 2, la Commissione procede alla attribuzione di punteggi in ordine ai titoli e alle esperienze professionali posseduti dagli aspiranti, compilando per ogni candidato apposita scheda di valutazione.

5. In presenza di domanda di conferma il Dirigente dell'ufficio redige – e poi trasmette al Consiglio giudiziario con la documentazione prevista dal successivo comma 6 – un rapporto informativo, dando atto di eventuali concreti e dettagliati profili di demerito ostativi alla conferma, segnalando, se presenti, specifici elementi di conoscenza.

6. La Commissione di cui al comma 2 predispone:

a) l'elenco degli esperti per i quali si chiede la conferma nell'incarico per il secondo triennio con l'indicazione per ciascuno della competenza professionale, della qualifica, delle attitudini e delle specifiche competenze;

b) l'elenco degli esperti per i quali, pur in presenza di domanda, non viene proposta la conferma per inidoneità;

c) una graduatoria unica di tutti gli aspiranti alla nomina e alla conferma (dopo il secondo triennio e per i trienni successivi) con l'indicazione per ciascuno di loro della qualifica e punteggio attribuito. Nella predetta graduatoria dovranno esseri inseriti, ai fini della comparazione, anche gli esperti di sorveglianza nominati nel corso del triennio in sostituzione di altro magistrato onorario cessato dall'incarico.

7. Formata la graduatoria di cui al comma precedente, la Commissione, anche mediante le sottocommissioni eventualmente costituite, previa acquisizione di informativa del Prefetto sulla condotta di ciascun aspirante da ammettere al colloquio, procede ai colloqui di un numero di aspiranti pari almeno al doppio degli esperti da nominare o confermare per trienni successivi al secondo, attribuendo all'esito dei colloqui un punteggio da 1 a 10 punti, che si aggiunge al punteggio assegnato con le modalità di cui al comma 4, al fine di predisporre la graduatoria definitiva dei candidati.

8. Entro il 9 febbraio 2022 i Presidenti dei Tribunali di sorveglianza trasmettono al Consiglio giudiziario competente per territorio per il relativo parere le domande di nomina o di conferma, corredate dal rapporto redatto ai sensi del comma 5 e dagli elenchi di cui al comma 6 che precede, con i verbali delle riunioni della Commissione di cui al comma 2 e con ogni ulteriore informazione ritenuta utile. Alle domande è altresì allegata specifica informativa circa le forme di pubblicità del presente bando adottate ai sensi del precedente comma 1.

9. I Consigli giudiziari trasmettono al Consiglio superiore della magistratura le domande con il relativo parere entro il 20 marzo 2022.

10. Il Consiglio superiore della magistratura provvede alla nomina degli esperti dei tribunali di sorveglianza e trasmette le deliberazioni al Ministro della giustizia per l'emissione dei relativi decreti.

Art. 7

Incompatibilità

1. Non possono esercitare le funzioni di esperto del tribunale di sorveglianza:

a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;

b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;

c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;

d) gli esperti incaricati dell'osservazione e del trattamento di cui all'art. 80, comma 4, dell'ordinamento penitenziario operanti nel distretto nonché i dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria;

e) coloro che hanno vincoli di parentela fino al terzo grado e di affinità fino al secondo grado con operatori penitenziari del distretto;

f) gli avvocati che esercitano la professione forense in materia penale nel distretto di competenza del Tribunale di sorveglianza.

2. Sono estese agli esperti del tribunale di sorveglianza le incompatibilità previste dall'art. 16 dell'ordinamento giudiziario, limitatamente a quelle derivanti dall'esercizio di funzioni giudiziarie, quale magistrato onorario, ovunque svolte.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, non sussistono per gli esperti le incompatibilità derivanti dallo svolgimento di attività private, libere o impiegate diverse da quelle sopra indicate, sempre che non si ritenga, con motivato apprezzamento da effettuarsi caso per caso, che esse possano incidere sull'indipendenza del magistrato onorario, o ingenerare timori di parzialità.

4. In caso di iscrizione all'Ordine degli avvocati, l'esperto deve astenersi dall'esercizio della professione forense in materia penale davanti agli uffici giudiziari del distretto di competenza del Tribunale di sorveglianza presso il quale svolge le funzioni di esperto di sorveglianza e, in ogni caso, in relazione a procedimenti che comunque coinvolgono soggetti che sono stati o sono sottoposti a procedimenti di competenza del Tribunale di sorveglianza nell'ambito del medesimo distretto e, prima della nomina o della conferma, deve rendere dichiarazione di impegno in tal senso.

5. L'esperto iscritto negli albi dei consulenti tecnici del Tribunale, o comunque avente i requisiti corrispondenti, deve astenersi dallo svolgimento di consulenze tecniche di ufficio e di parte nel distretto giudiziario di appartenenza e, prima della nomina o della conferma, deve rendere dichiarazione di impegno in tal senso. In ogni caso, l'esperto iscritto negli albi dei consulenti tecnici del Tribunale, o comunque avente i requisiti corrispondenti, deve segnalare al Presidente del Tribunale di sorveglianza gli incarichi di consulente tecnico svolti (di ufficio o di parte in altri distretti) precedentemente ricevuti e quelli che riceve nel corso del triennio al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine alla nomina, alla conferma o alla permanenza nell'incarico.

6. Salvo quanto previsto al comma 9, non sussistono per gli esperti di sorveglianza le incompatibilità derivanti da un pubblico impiego diverso da quelli sopra indicati, sempre che le esigenze del medesimo siano compatibili con le disponibilità di tempo e di impegno richieste dall'incarico onorifico, e sempre che lo specifico impiego non contrasti con la necessaria terzietà del giudice. Nei casi d'incertezza quanto alla disponibilità di tempo deve essere acquisita una dichiarazione di disponibilità dell'aspirante e della Amministrazione di appartenenza.

7. Non si estendono agli esperti di sorveglianza le incompatibilità per vincoli di parentela o affinità previste dagli artt. 18 e 19 dell'Ordinamento giudiziario fermo restando l'obbligo di astensione nei casi previsti dal codice di procedura penale. Tuttavia i Presidenti dei Tribunali di sorveglianza devono segnalare al Consiglio superiore della magistratura, al fine della nomina e della eventuale revoca, tutte le situazioni che – ove sussistessero in capo a magistrati – potrebbero dar luogo a profili di incompatibilità ai sensi degli articoli citati. Deve

costituire oggetto di segnalazione, in particolare, l'eventuale vincolo di parentela, affinità o coniugio, al quale sono parificate la convivenza, anche di fatto, e la condizione di parte dell'unione civile, dell'esperto dei sorveglianza con altri esperti del tribunale e con magistrati togati operanti nell'ufficio nonché, nel caso di esercizio della professione legale da parte dell'esperto o del congiunto, il tipo e l'ampiezza dello stesso.

8. Se l'esperto di sorveglianza svolge attività di operatore socio-sanitario dei servizi territoriali, pubblici o privati, o vi collabora a qualsiasi titolo, è necessario che ne sia assicurata la posizione di terzietà rispetto ai procedimenti trattati; in ogni caso, l'esperto non può trattare procedure seguite dai servizi territoriali con i quali egli a qualsiasi titolo collabora, venendosi altrimenti a configurare una ipotesi di astensione. Il Dirigente dell'ufficio giudiziario cura che ogni interferenza o confusione dei ruoli sia evitata, anche attraverso l'applicazione delle regole fissate dal Consiglio superiore della magistratura nella circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari.

9. Non possono esercitare le funzioni di esperto di sorveglianza coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture di accoglienza ove vengono inseriti soggetti da parte dell'autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono. La stessa previsione si applica a coloro che svolgono attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo delle strutture medesime, pubbliche o private. L'esperto di sorveglianza, all'atto della nomina, deve impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell'incarico, i ruoli o le cariche suddette e, se già ricoperti, deve rinunziarvi prima di assumere le funzioni.

10. Le incompatibilità previste nei commi precedenti ricorrono anche nel caso in cui quelle cariche o quei ruoli siano rivestiti da parenti sino al secondo grado, da affini in primo grado, dal coniuge, dal convivente, anche di fatto, o dalla parte dell'unione civile.

11. Spetta al Presidente del Tribunale di sorveglianza fornire al Consiglio superiore della magistratura ogni utile elemento di giudizio ai fini della valutazione della domanda di nomina o di conferma ovvero ai fini della revoca dell'incarico.

12. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza vigila altresì sulla permanenza, durante tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, dei requisiti di cui all'art. 1, provvedendo ove necessario a controlli a campione ed attivando senza ritardo la procedura per la revoca o la decadenza dall'incarico in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti.

Art. 8

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati ai sensi del Regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclusivamente per le finalità e le procedure di nomina o conferma ad esperto del tribunale di sorveglianza. I dati così raccolti sono trattati dal tribunale di sorveglianza, dal Consiglio giudiziario competente e dal Consiglio superiore della magistratura.
2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione.
3. I dati forniti possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento di nomina o di conferma.
4. Ciascun candidato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.
5. Il Consiglio superiore della magistratura e i Consigli giudiziari territorialmente competenti nonché i presidenti dei tribunali di sorveglianza sono responsabili del trattamento dei dati personali.

*Articolo 9**Informazioni disponibili sul sito del Consiglio superiore della magistratura*

1. Le informazioni relative alle conclusioni della presente procedura di selezione saranno disponibili all'indirizzo internet "www.csm.it", alla voce "magistratura → magistratura onoraria → bandi di concorso". In particolare saranno disponibili:
 - a) le delibere relative alle nomine e conferme degli esperti di sorveglianza;
 - b) la graduatoria degli aspiranti alla nomina e/o conferma nell'incarico di esperto di sorveglianza, nonché il punteggio riportato dai singoli candidati.

Art. 10

Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato nel presente bando si fa espresso rinvio alla circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo *status* degli esperti di sorveglianza per il triennio 2023-2025.>>

2) - **430/VP/2021** - Dott.ssa Anna Maria RUSSOLILLO: ricorso al Tribunale ordinario di Napoli Nord (Sez. Lavoro - RG 5429/2021) per l'accertamento del diritto della ricorrente - Vice Procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord - all'applicazione dell'art. 13 D.lgs. 5 aprile 2006 n. 160 (come modificato dalla Legge 30 luglio 2007 n. 111) nella parte in cui disciplina il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, e viceversa, e conseguente annullamento del provvedimento di rigetto assunto con delibera consiliare del 14 aprile 2021.

(relatore Consigliere BENEDETTI)

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<< Il Consiglio,

Visto il ricorso al Tribunale ordinario di Napoli Nord (Sez. Lavoro - RG 5429/2021) per l'accertamento del diritto della ricorrente - Vice Procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord - all'applicazione dell'art. 13 D.lgs. 5 aprile 2006 n. 160 (come modificato dalla Legge 30 luglio 2007 n. 111) nella parte in cui disciplina il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, e viceversa, e conseguente annullamento del provvedimento di rigetto assunto con delibera consiliare del 14 aprile 2021;

Visto il parere dell'Ufficio Studi e Documentazione, con riferimento ai singoli motivi del ricorso, ha evidenziato quanto segue:

<<Il ricorso

Con atto pervenuto il 15 giugno 2021 (Prot. C.S.M. 27661/2021) l'avv. Anna Maria Russolillo attualmente vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, ha proposto ricorso al Tribunale Ordinario di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, contro il Consiglio Superiore della Magistratura, per l'accertamento del diritto all'applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. 5 aprile 2006 n. 160, come

modificato dalla legge 30 luglio 2007 n. 111, laddove disciplina il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.

Ha premesso **in fatto**:

di essere stata nominata Giudice onorario con delibera del 13.11.2002, di avere esercitato dette funzioni prima presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sino al 8.10.2014, poi presso il Tribunale di Napoli Nord, sino al 7.4.2016;

di essere stata nominata Vice Procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord con delibera del 29.7.2015 e di essere stata immessa in possesso in data 15.6.2016;

di essere stata confermata nell'incarico con delibera del 19.9.2018;

di essere in attesa di un'ulteriore conferma per il quadriennio successivo;

di avere presentato in data 21.1.2021 istanza per il tramutamento della funzione da Vice Procuratore onorario a Giudice onorario ai sensi dell'art. 13, co. 3D.Lgs. 160/2006, come modificato dalla L. 111/2007 ,

di avere ricevuto comunicazione dal C.S.M. in data 20.4.2021 del provvedimento di rigetto dell'istanza .

Ha eccepito **in diritto** :

1) **L'illegittimità del provvedimento di rigetto per difetto assoluto di motivazione** non essendo in alcun modo esplicate le ragioni che giustificano il diniego dell'istanza di tramutamento "*con conseguente grave lesione del diritto di difesa della ricorrente*".

2) **L'illegittimità del provvedimento di rigetto** poiché, a parere della ricorrente, nella materia in questione, quella cioè dei tramutamenti, con riferimento ai magistrati onorari, nonostante l'intervento riformatore (D.Lgs. 116/2017), che ha disciplinato in modo compiuto la figura del magistrato onorario, e sebbene quest'ultimo non sia assimilabile sotto il profilo dello *status* al magistrato togato, dovendosi distinguere un'appartenenza all'ordine giudiziario strutturale, cioè in ragione del rapporto di servizio, e un'appartenenza meramente funzionale, ossia in occasione delle funzioni giudiziarie in concreto svolte, "*è certamente pacifico che tale appartenenza funzionale determini per il magistrato onorario la qualifica di lavoratore, con ogni ulteriore conseguenza*".

In particolare quella rappresentata dalla ricorrente, di non consentire un trattamento peggiorativo al giudice onorario rispetto ai magistrati ordinari (e a tutti i lavoratori comparabili), in violazione della clausola 4 dell'accordo quadro recepito dalla direttiva

1997/81/CE e della clausola 4 dell'accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, che vietano discriminazioni in ragione della prestazione di attività lavorativa a tempo parziale e in ragione della natura a termine del rapporto rispetto ai lavoratori comparabili, a meno che non sussistano ragioni oggettive.

Nella prospettiva difensiva, infatti, sebbene la riforma della magistratura onoraria dettata dal cd. statuto unico del magistrato onorario, ai sensi del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57) abbia disciplinato in modo compiuto la figura del magistrato onorario, la normativa dettata dal legislatore, non contemplando l'eventualità che il magistrato onorario richieda il trasferimento dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa, determina che, in materia dovrebbe trovare applicazione il succitato articolo 13, comma 3, del D.Lgs. 5 aprile 2006 n. 160, come modificato dalla legge 30 luglio 2007 n. 111, laddove prevede che il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa *“è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del Consiglio giudiziario”*.

A nulla rileverebbero, secondo la ricorrente, ai fini di escludere l'applicabilità di tale regola le diverse modalità di nomina che interessano giudici onorari e togati, la natura indennitaria del compenso dei primi, la possibilità di loro revoca nel caso di inosservanza dei propri doveri, la mancata previsione di un percorso di carriera per i magistrati onorari. Ciò che conta, ai fini della qualificazione di lavoratore ai sensi delle direttive europee, è infatti unicamente lo svolgimento della stessa attività che svolgono gli altri magistrati.

Inoltre non sussisterebbero, nel caso di specie, ragioni oggettive (di cui all'art. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e all'art. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato) che giustificano una disparità di trattamento.

Pertanto, conclude l'avv. Russolillo, il Tribunale ordinario dovrà dichiarare l'illegittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di tramutamento del 14.4.2021 e per l'effetto dichiarare l'applicabilità dell'art. 13 co. 3 D.Lgs. 160/2006 come modificato, dalla L. 111/2007 laddove disciplina il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa, alla fattispecie dedotta in giudizio.

II. Osservazioni dell'Ufficio Studi

II.1. Questioni preliminari

In via preliminare va rilevato il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario, nella specie del giudice del lavoro, dal momento che il ricorso è stato articolato sul presupposto che lo *status* del magistrato onorario non è dissimile da quello del magistrato professionale, cui è consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.

La situazione dedotta in questa lite è apparentabile, dunque, a quella in cui l'interessato mira a conseguire la ricognizione di un diritto che rientra nell'ambito delle norme che disciplinano la categoria dei magistrati ordinari che l'art. 3 D.Lvo 165/2001 ha escluso dalla contrattualizzazione dei rapporti un tempo pubblici, sì che spetta al giudice amministrativo decidere nel merito. (V. *ex multis*, T.A.R. della Liguria, sentenza n. 650/2019, pubblicata in data 19.07.2019).

In via principale pertanto va eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione del giudice amministrativo.

II. 2 La questione di merito

Nel merito deve rilevarsi che il ricorso è infondato.

Il tema della equiparazione del giudice onorario al magistrato professionale è stato esaminato, sia pure nell'ambito di un contenzioso che verteva sul riconoscimento del diritto alle ferie dei magistrati onorari, dalla Corte di Giustizia Europea, sezione II, con sentenza del 16 luglio 2020, C-658/18.

La questione proposta alla CGUE era quella di valutare la compatibilità comunitaria della normativa sui giudici di pace, laddove negava il diritto alle ferie retribuite riconosciuto, invece, ai magistrati ordinari.

Riassumendo sinteticamente le conclusioni cui è giunta la pronuncia, deve evidenziarsi che la CGUE qualifica il giudice di pace quale "lavoratore", ai sensi della direttiva 2003/88, ed in particolare quale lavoratore a tempo determinato, attesa la natura limitata nel tempo degli incarichi.

Più nello specifico la Corte ha fondato la propria decisione su quattro snodi fondamentali, partendo dalla verifica intorno alla possibilità di applicare ai giudici di pace i principi espressi dalla direttiva 2003/88.

1. In primo luogo, la Corte ha affermato che il giudice di pace non rientra nelle categorie escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2003/88.

2. Quindi, la Corte di giustizia è passata a verificare se il giudice di pace possa essere qualificato come "lavoratore", ai sensi della direttiva 2003/88, limitandosi, come per gli snodi successivi, a interpretare in via tendenziale la normativa eurounitaria, fornendo utili criteri di valutazione dei casi concreti, lasciando però libero il giudice nazionale del rinvio di applicare in concreto i principi individuati alla figura del giudice di pace.

2.1. Al riguardo la Corte ha chiarito che il lavoratore, innanzitutto, è la persona che svolge attività reali ed effettive, non puramente marginali e accessorie, affermando che, nel caso concreto, le prestazioni svolte dalla ricorrente erano da ritenersi reali ed effettive in ragione dell'elevato numero di pronunce depositate (478 sentenze e 1326 ordinanze in un anno) e del numero di udienze tenute (due a settimana).

2.2. A connotare la qualifica di lavoratore è, inoltre, la percezione di somme di denaro come corrispettivo dell'attività professionale, tali essendo considerate dalla Corte le indennità attribuite ai giudici di pace (questi, per ciascuna udienza, per l'attività di apposizione di sigilli, per ogni processo assegnato, definito o cancellato dal ruolo, percepiscono indennità per ciascun mese effettivo di servizio a titolo di rimborsospese).

La Corte ha, ancora, chiarito che né la qualifica come onorario del servizio prestato, né il livello limitato delle somme percepite, né l'origine delle risorse impiegate possono influire sulla considerazione di tali somme come di natura remunerativa. Spetta, comunque, al giudice nazionale verificare se gli importi percepiti presentano un carattere remunerativo idoneo a procurare un beneficio materiale e garantiscano il sostentamento del giudice di pace.

2.3. La nozione di lavoratore, inoltre, implica un vincolo di subordinazione.

Nel caso concreto, il giudice eurounitario lo ha ritenuto sussistente alla luce dei seguenti elementi: i giudici di pace sono tenuti al rispetto delle tabelle che indicano la composizione degli uffici, disciplinano in maniera vincolante l'organizzazione del lavoro, compresi l'assegnazione dei fascicoli, le date e gli orari di udienza; sono tenuti ad osservare gli ordini di servizio del Capo dell'ufficio e i provvedimenti organizzativi, generali e speciali, del C.S.M.; devono essere costantemente reperibili; sono soggetti sotto il profilo disciplinare ad obblighi analoghi a quelli dei magistrati professionali.

Tanto premesso, il giudice eurounitario fa discendere dalla qualificazione del giudice di pace quale "lavoratore", ai sensi della direttiva 2003/88, e, in particolare, quale lavoratore a tempo determinato, l'applicabilità, **in astratto**, ad esso del divieto di discriminazione tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato basato solo su tale diversa qualifica.

Al fine di verificare se sussista tale discriminazione e, in caso positivo, se sia giustificata, la Corte affronta i successivi due snodi.

3. Con il terzo snodo il giudice eurounitario verifica se l'attività giurisdizionale svolta dai giudici di pace sia comparabile a quella dei giudici professionali, tenendo conto di un insieme di fattori come la natura del lavoro, le condizioni di formazione, le condizioni di impiego. In particolare, va verificato se svolgono le stesse mansioni; trattandosi di attività giurisdizionale, va verificato se la stessa è equivalente a quella svolta da un magistrato professionale, se implica le stesse responsabilità sul piano amministrativo, disciplinare e fiscale, e se comporta lo stesso inserimento continuativo nell'organico degli uffici.

La Corte evidenzia tanto gli elementi che avvicinano le mansioni dei giudici di pace a quelle dei giudici ordinari, quanto gli elementi che, invece, ne segnano la distanza.

Dal primo punto di vista sottolinea che: entrambe le figure appartengono all'ordine giudiziario, esercitano la giurisdizione nel campo civile e penale, esercitano competenze in materia di conciliazione civile, sono tenuti all'osservanza degli stessi doveri, sono tenuti a rispettare la stessa tipologia di tabelle, gli ordini di servizio del Capo dell'ufficio e i provvedimenti generali e speciali del C.S.M., e sono costantemente reperibili; sia i magistrati onorari che quelli ordinari sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio, sono sottoposti agli stessi rigorosi criteri applicabili per le valutazioni di professionalità e vedono applicate le stesse regole di responsabilità civile ed erariale.

Dal secondo punto di vista, invece, indica gli elementi che segnano la differenza tra le mansioni svolte: la controversie riservate ai giudici di pace non presentano lo stesso grado di complessità ed importanza di quelle trattate dai magistrati ordinari, i primi possono svolgere solo funzioni monocratiche e non possono far parte degli organi collegiali.

Conclusivamente la Corte afferma che spetta al giudice nazionale stabilire se, alla luce di tali circostanze concrete, l'attività lavorativa dei magistrati onorari sia comparabile a quella dei professionali.

4. Si arriva, così, al quarto ed ultimo snodo. Ove fosse vero che le posizioni dei magistrati onorari e professionali sono comparabili, allora occorrerebbe valutare se eventualmente sussista una ragione oggettiva che giustifichi un diverso trattamento. Deve trattarsi di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'iscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti; tali elementi devono essere idonei ad evidenziare una reale necessità della disparità di trattamento; quest'ultima deve essere idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risultare a tal fine necessaria. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura

delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro.

La Corte di giustizia afferma che la disparità di trattamento potrebbe essere giustificata dalle diverse qualifiche e dalla diversa natura delle mansioni svolte dai giudici onorari, in relazione alle quali gli stessi assumono responsabilità. Le differenze nell'attività lavorativa potrebbero integrare una ragione oggettiva della diversità di trattamento e l'obiettivo perseguito dal legislatore di mettere in luce le differenze tra tali attività potrebbe giustificare la diversa disciplina del lavoro. Occorre, però, che tale obiettivo risponda a una reale esigenza e che la diversità di trattamento sia idonea e necessaria al fine di conseguire lo stesso.

La Corte evidenzia che il mero dato della diversità di procedura di assunzione, concorsuale per i magistrati ordinari e di diversa natura per i giudici onorari, non impone di per sé necessariamente una disparità di trattamento nelle condizioni di lavoro. Pur tuttavia è rilevante che l'ordinamento giuridico nazionale, attribuisca, ai sensi dell'art. 106 della Costituzione, rilievo alla procedura concorsuale in relazione all'assunzione delle mansioni dei magistrati ordinari che presentano una peculiare natura e delle quali gli stessi assumono la responsabilità, ed in relazione al diverso livello di qualifica richiesta per l'assolvimento delle stesse mansioni. Spetta al giudice nazionale, afferma la Corte, valutare le circostanze concrete di lavoro; ad ogni modo – continua – l'obiettivo sopra segnalato, sotteso alla diversità di trattamento, di rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra i magistrati onorari e quelli professionali, potrebbe essere idoneo a rispondere ad una reale necessità, e la differenza di trattamento nelle condizioni di lavoro potrebbe essere un mezzo proporzionato all'obiettivo indicato.

II.3 La figura del magistrato onorario nella legislazione nazionale e l'elaborazione giurisprudenziale interna

La giurisprudenza interna da tempo ha affrontato la questione della equiparabilità delle funzioni svolte dai giudici di pace e, in generale, dai magistrati onorari, a quelle dei magistrati togati e, in generale, dei pubblici dipendenti.

Dall'esame delle pronunce emerge che vi è una pressoché unanime considerazione circa il fatto che i magistrati onorari (compresi i giudici di pace) non possono essere equiparati ai magistrati professionali, che la mancata equiparazione è dovuta a differenze sostanziali e non meramente formali, attinenti alle modalità di accesso alla funzione e alla natura delle mansioni effettivamente svolte, che tali elementi di diversità tra le due figure

integrano ragioni oggettive che ‘giustificano’ il diverso regime cui le due categorie sono soggette.

Di seguito sarà effettuato un *excursus* della giurisprudenza.

Quanto alla giurisprudenza amministrativa, per ragioni di sintesi, appare opportuno richiamare la recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V - 09/12/2020, n. 7772 (e le conformi pronunce nn. 7762, 7763, 7764, 7765, 7766, 7771 del 2020) che, con riferimento ad un caso in cui veniva in rilievo l’analoga questione relativa allo *status* del giudice di pace e alla sua parificazione a quello del giudice professionale, rinviando, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 74 c.p.a., all’indirizzo espresso nella sentenza 21 febbraio 2020 n. 1326, ha rigettato l’appello avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso.

In quel giudizio, il ricorrente aveva dedotto che la normativa sui giudici di pace era in contrasto con gli artt. 3,36 e 38 Cost. e, a sostegno di questo, aveva allegato che il rapporto di servizio del giudice di pace presenta molteplici elementi di similitudine con il rapporto di impiego pubblico, per dedurne che il giudice di pace “*è un giudice "professionalizzato", che appartiene all'ordine giudiziario, ed è reclutato attraverso un concorso per titoli all'esito di un tirocinio con prova attitudinale finale; è sottoposto agli obblighi ed alle responsabilità del magistrato togato, ma riceve solamente un'indennità che non comprende alcuna tutela previdenziale ed assistenziale*”.

Di conseguenza, ad avviso dell’appellante, sia l’art. 11 della legge n. 374 del 1991, sia gli artt. 25 della L. n. 57/2016 e 31 del D.Lgs. n. 116/17, laddove affermano l’onorarietà dell’incarico, escludendo in radice la sussistenza di un rapporto di pubblico impiego, e non prevedono tutele, previdenziali e assistenziali, ad esso correlate, palesavano evidenti profili di contrasto con gli artt. 3 Cost. (sotto il profilo della non ragionevole disciplina penalizzante rispetto ai magistrati togati a fronte di una parità di mansioni), 36 Cost. (in relazione al principio di proporzionalità tra la retribuzione e la qualità e quantità del lavoro, non soddisfatto da un mero trattamento basato sulla corresponsione di indennità), e 38 Cost. (stante la mancata previsione di ferie e del trattamento di malattia).

Il Supremo consesso della giustizia amministrativa, nel ritenere l’infondatezza di tali doglianze, ha affermato che correttamente i giudici di primo grado avevano risolto in senso negativo il denunciato conflitto delle norme primarie con gli artt. 36 e 38 C., valorizzando “la differenza tra magistrato onorario e magistrato togato rinvenibile, più che nella diversità delle funzioni svolte, nel distinto sistema di reclutamento, riveniente il proprio fondamento nell'art. 106 Cost., con ricadute anche sul trattamento economico e previdenziale”.

Passando poi all'esame dello specifico profilo concernente la qualificazione del rapporto di lavoro dei giudici di pace, il Consiglio di Stato ha richiamato “il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui nei confronti del giudice di pace si instaura un rapporto di servizio non coincidente con quello di pubblico impiego, seppure con sue proprie peculiarità, connesse alla peculiarità delle funzioni svolte. In particolare, è stato osservato che il funzionario onorario (categoria della quale fa parte il giudice di pace secondo l'espressa previsione di cui all'art. 1, comma 2, della legge istitutiva 21 novembre 1991, n. 374) ricorre allorché esiste un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi caratterizzanti l'impiego pubblico ed i due rapporti si distinguono in base ai seguenti elementi: 1) la scelta del funzionario che, nell'impiego pubblico, viene effettuata mediante procedure concorsuali ed è dunque di carattere tecnico-amministrativo, mentre per le funzioni onorarie è di natura politico-discrezionale; 2) l'inserimento nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione che è strutturale e professionale per il pubblico impiegato e meramente funzionale per il funzionario onorario; 3) lo svolgimento del rapporto che, nel pubblico impiego, è regolato da un apposito statuto, mentre nell'esercizio delle funzioni onorarie è privo di specifica disciplina, quest'ultima potendo essere individuata unicamente nell'atto di conferimento dell'incarico e nella natura di tale incarico; 4) il compenso, che consiste in una vera e propria retribuzione, inerente al rapporto sinallagmatico costituito tra le parti, con riferimento al pubblico impiegato e che invece, riguardo al funzionario onorario, ha carattere meramente indennitario ed, in senso lato, di ristoro degli oneri sostenuti; 5) la durata del rapporto che, di norma, è a tempo indeterminato nel pubblico impiego ed a termine (anche se vi è possibilità di rinnovo dell'incarico) quanto al funzionario onorario. Applicando tali coordinate ermeneutiche, la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che il giudice di pace sia un magistrato onorario (Cass., sez. lav., 9 settembre 2016, n. 17862; Cass., SS.UU., 31 maggio 2017, n. 13721; Cass., sez. lav., 4 gennaio 2018, n. 99). La giurisprudenza ha altresì chiarito che l'art. 54 Cost., costituendo l'unica fonte della disciplina costituzionale dell'attribuzione di funzioni pubbliche al cittadino al di fuori del rapporto di pubblico impiego, esclude qualsiasi connotato di sinallagmaticità tra esercizio delle funzioni e trattamento economico per tale esercizio. Ne consegue la natura indennitaria dell'erogazione erariale per l'esercizio di una funzione pubblica, così che il rapporto con il Ministero della Giustizia si colloca al di fuori del perimetro del rapporto di lavoro, e dunque anche al di fuori dell'ambito assistenziale e previdenziale previsto dall'art. 38 Cost.”. Non vi è, dunque, un contrasto con gli artt. 36 e 38 Cost. delle norme di rango primario intervenute

a disciplinare il giudice di pace; si può anzi evidenziare che l'art. 2, comma 13, lett. l), della legge 28 aprile 2016, n. 57 (recante la delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace), sensibile alle tematiche della sicurezza sociale di un funzionario onorario con connotati parzialmente professionali, indica, come principio direttivo, per il futuro, quello di "individuare e regolare un regime previdenziale ed assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità".

Ancora, in merito alla questione relativa all'asserita violazione, da parte delle norme recanti la disciplina del Giudice di Pace, dell'art. 117 Cost. per contrasto della legge nazionale con l'art. 12 della Carta sociale europea (ratificata con la legge n. 30 del 1999), che prevede il diritto di ciascun lavoratore alla sicurezza sociale, nonché con l'art. E della Carta, ai sensi del quale il godimento dei diritti riconosciuti (dalla Carta) deve essere garantito senza alcuna distinzione, il Consiglio di Stato ha preliminarmente rilevato che, se l'art. 117, comma 1, Cost. condiziona l'esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle regioni al rispetto degli obblighi internazionali, tra i quali rientrano quelli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, le cui norme (come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo) costituiscono fonte integratrice del parametro di costituzionalità introdotto dall'art. 117, comma 1, Cost., nondimeno la loro violazione, da parte di una legge statale o regionale, comporta l'illegittimità di queste ultime, sempre che la norma della convenzione non risulti, a sua volta, in contrasto con una norma costituzionale (si tratta dell'operatività dei cc.dd. contro-limiti). Ebbene, secondo il Consiglio di Stato *"l'applicazione della carta sociale, nella chiave di lettura fornita dall'appellante, sarebbe in contrasto con l'art. 106 Cost., secondo cui le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso, in guisa da separare lo status del magistrato professionale da quello del magistrato onorario ... Tale norma costituzionale conferma, dunque, il fondamento della diversità di status, rispetto al magistrato professionale, del giudice di pace, che non è un dipendente pubblico, ma un funzionario onorario, legato all'amministrazione da un mero rapporto di servizio"*.

Infine, circa la violazione delle direttive 1999/70/CE (di recepimento dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato), nonché 1997/81/CE (di recepimento dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale), il Consiglio di Stato ha evidenziato come, essendo i Giudici di Pace funzionari onorari, è escluso che essi abbiano un rapporto di lavoro subordinato, sicché ad essi non possono applicarsi le direttive europee che riguardano tale ambito oggettivo.

Il Consiglio di Stato ha, in maniera ancora più netta, ribadito l'orientamento sopra riportato con la sentenza n. 1062 del 4 febbraio 2021, sottolineando che il magistrato onorario esercita funzioni giurisdizionali non a titolo di professione poiché non reclutato attraverso il concorso di accesso in magistratura. In un ordinamento in cui l'assetto della giurisdizione si incentra sulla figura del magistrato-funziario (immanente a tutto il Titolo IV, intitolato "La Magistratura", della Parte seconda della Costituzione), ha primario rilievo il principio dell'art. 106, primo comma, Cost., per il quale *«le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso»*. Dal concorso soltanto consegue, infatti, la costituzione, *pleno iure*, di un rapporto di servizio, incondizionatamente utile per la provvista di ufficio nell'organizzazione della giurisdizione; il concorso assicura, in condizioni di *par condicio*, il vaglio tecnico della professionalità e, per queste ragioni, la formula utilizzata è più rigida di quella dell'art. 97, quarto comma, Cost. (*«agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge»*). Vero è che - continua il Consiglio di Stato - per l'art. 106, co. 2, Cost., *«la legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli»*, ma si tratta (come anche nei casi dell'art. 102, secondo e terzo comma, Cost.) di deroga all'ipotesi del primo comma, il che marca la differenza essenziale tra le due categorie.

Tale assetto è stato mantenuto, secondo il giudice amministrativo, anche con la formazione del c.d. statuto unico del magistrato onorario, ai sensi del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57). Il metodo di reclutamento *“inderogabilmente temporaneo”* e non esclusivo ivi configurato dal Capo II (*“Del conferimento dell'incarico di magistrato onorario, del tirocinio e delle incompatibilità”*) e, in particolare, dall'art. 7 (*“Tirocinio e conferimento dell'incarico”*), per quanto presenti tratti selettivo-valutativi, non è, infatti, assimilabile al concorso in magistratura, oltre ad esserne patentemente distinto.

Del resto - ha osservato ancora il Consiglio di Stato - l'art. 4 (Ordine giudiziario) R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), afferma, al comma 1: *«L'ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico ministero»*; al comma 2 aggiunge: *«Appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari, i giudici conciliatori, i vice conciliatori, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte di cassazione e gli esperti della magistratura del lavoro nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie»*. Con ciò l'articolo

distingue un'appartenenza all'ordine giudiziario strutturale, cioè, in ragione del rapporto di servizio (comma 1), e un'appartenenza meramente funzionale, vale a dire in occasione delle funzioni giudiziarie in concreto svolte, cioè, soltanto per quanto concerne lo svolgimento concreto del rapporto d'ufficio e in occasione di esso (comma 2). Che i magistrati si distinguano per lo *status* è ulteriormente mostrato dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 116 del 2017 che stabilisce: «*L'incarico di magistrato onorario [...] non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego*»: Tanto è coerente con il tradizionale inquadramento del funzionario onorario, tale per cui l'atto di nomina comporta solo l'instaurazione del rapporto d'ufficio, o organico, ma non un rapporto di servizio con l'amministrazione, ossia non comporta l'insorgenza di un rapporto di lavoro qualificabile come di pubblico impiego (né subordinato né autonomo; cfr. Cass., sez. lav., 5 giugno 2020, n. 10774; sez. lav., 9 settembre 2016, n. 17862); con le ulteriori peculiarità indicate dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 116 del 2017: «*L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali*» (per assicurare tale compatibilità «*a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana*» e «*ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma*») e dall'art. 23, D.Lgs. n. 116 del 2017, che prevede la corresponsione di un compenso di natura indennitaria (e non una retribuzione corrispettiva all'attività lavorativa svolta).

Il Consiglio di Stato ricorda, poi, che già in passato, stante l'assenza di un rapporto di lavoro, è stata esclusa l'applicabilità al magistrato onorario (come ad ogni altro funzionario onorario previsto dall'ordinamento) dello statuto del pubblico impiego con riguardo agli istituti della sospensione del rapporto di lavoro per infortunio, malattia, gravidanza e puerperio, come pure di previdenza alla sua cessazione.

Il collegio giudicante, poi, prende atto del recente assesto della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, con la sentenza della sez. II, 16 luglio 2020, nella causa C-658/18, ha ritenuto: innanzitutto che, per il diritto eurounitario, unica è la nozione di "lavoratore", quale che sia la modalità di costituzione del rapporto con l'amministrazione, senza distinzioni dovute al tempo, determinato o indeterminato di svolgimento; inoltre che non è consentito un differente trattamento con altro pubblico dipendente a parità di funzioni, salvo differenziazioni derivanti da ragioni oggettive attinenti all'impiego che deve essere ricoperto. Il Consiglio di Stato ha però osservato che siffatte disparità sono state, comunque, superate

dagli articoli 24, 25 e 26, D.Lgs. n. 116 del 2017, i quali, rispettivamente in materia di ferie, di gravidanza, malattia e infortunio, e di trattamento previdenziale, configurano analoghi istituti per i magistrati onorari, seppure con le dovute specificazioni.

In definitiva - continua il Consiglio di Stato -, a differenza del magistrato professionale, il magistrato onorario è tale solo in quanto e nei termini in cui viene chiamato a svolgere funzioni giurisdizionali: il che avviene, comunque, per una durata limitata e in maniera non esclusiva, ma compatibile con altre attività lavorative e professionali e per scelta volontaria di partecipare all'amministrazione della giustizia *gratis rei publicae servire*.

Tali caratteristiche - osserva il Consiglio di Stato - qualificano in maniera distinta lo *status* del magistrato onorario rispetto a quella del magistrato professionale.

Posta una tale differenza essenziale di condizione giuridica, sono del tutto coerenti trattamenti, giuridici ed economici, differenziati (cfr. Corte cost., 8 novembre 2000, n. 479: *"...la posizione dei magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali e quella dei magistrati onorari non sono fra loro raffrontabili ai fini della valutazione della lesione del principio di eguaglianza, in quanto per i secondi il compenso è previsto per un'attività che essi (come riconosce lo stesso tribunale rimettente) non esercitano professionalmente ma, di regola, in aggiunta ad altre attività, per cui non deve agli stessi essere riconosciuto il medesimo trattamento economico, sia pure per la sola indennità giudiziaria, di cui beneficiano i primi; che ugualmente nessun raffronto, ai fini del prospettato giudizio di eguaglianza, può essere fatto tra le posizioni delle varie categorie di magistrati onorari che svolgono a diverso titolo e in diversi uffici funzioni giurisdizionali, trattandosi di una pluralità di situazioni, differenti tra loro, per le quali il legislatore nella sua discrezionalità ben può stabilire trattamenti economici differenziati"*).

Il Consiglio di Stato, infine, afferma che è palesemente infondata la questione di costituzionalità in relazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 116/2017, ed in particolare, all'art. 1, comma 3, nella parte in cui esclude che l'incarico di magistrato onorario determini la costituzione di un rapporto di pubblico impiego.

Il servizio onorario - del magistrato, come di ogni altro funzionario pubblico - ha caratteri propri che valgono a distinguere la condizione di chi l'esercita dal dipendente pubblico: questi - con una scelta di vita tendenzialmente permanente fino al collocamento a riposo - impegna, in via continuativa, integrale ed esclusiva le proprie energie lavorative, fisiche ed intellettuali, nel rapporto di servizio con l'amministrazione, ricevendone la retribuzione adeguata (art. 36 Cost.); il funzionario onorario esercita, invece,

temporaneamente e in maniera parziaria e limitata funzioni pubbliche e, per questo, riceve un compenso indennitario (cfr. Cass., sez. lav., 18 marzo 2008, n. 7290).

La diversa modalità di svolgimento del lavoro, poi, è direttamente consequenziale alle modalità di costituzione del rapporto: il dipendente pubblico è assunto all'esito di un concorso (art. 106, primo comma, e art. 97, quarto comma, Cost.: cfr. Cons. Stato, comm. spec., 7 aprile 2017, nn. 854/17 e 464/17), particolarmente selettivo in ragione della complessità e delicatezza delle funzioni da svolgere; il funzionario onorario è, invece, reclutato con procedura meramente idoneativa, anche se mediante una graduatoria elaborata sulla base di titoli di preferenza (art. 6, D.Lgs. n. 116/2017, cfr. Cons. Stato, V, 16 ottobre 2017, n. 4782, che rammenta come “... *esula dal procedimento di nomina e di conferma dei giudici di pace qualsivoglia giudizio comparativo in merito ai requisiti ed alle situazioni soggettive di ciascuno degli aspiranti*”).

Tutto questo, dal punto di vista delle scelte personali, è coerente con il principio di autoresponsabilità: perciò preferire, anziché il selettivo concorso in magistratura e quell'esclusivo impiego, il diverso metodo di reclutamento temporaneo e, soprattutto, un incarico compatibile con altra attività lavorativa, non può avere per conseguenza che un trattamento proporzionatamente diversificato.

Ad analoghe conclusioni è pervenuta, con riguardo a varie figure di magistrati onorari, la Corte di Cassazione sent. n. 10774 del 2020 che, da ultimo, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme che disciplinano la posizione del Giudice di Pace, in relazione agli artt. 3, 36 e 97 Cost. In detta pronuncia è stato affermato che il Giudice di Pace non è equiparabile a un pubblico dipendente, né ad un lavoratore parasubordinato, in quanto la categoria dei funzionari onorari, della quale fa parte, presuppone un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi caratterizzanti l'impiego pubblico, come l'accesso alla carica mediante concorso, l'inserimento nell'apparato amministrativo della P.A., lo svolgimento del rapporto secondo lo statuto apposito per tale impiego, il carattere retributivo del compenso e la durata potenzialmente indeterminata del rapporto (v. Cass., Sez. Lav., ord. n. 10774 del 05/06/2020).

In relazione al profilo retributivo, in detta pronuncia, è stato poi rimarcato che “*la specialità del trattamento economico previsto per i giudici di pace, la sua cumulabilità con i trattamenti pensionistici, nonché la possibilità garantita ai giudici di pace di esercitare la professione forense inducono a ritenere che non siano estensibili ai suddetti giudici indennità previste per i giudici togati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni*”.

giurisdizionali e il cui trattamento economico è articolato su parametri completamente diversi», sicché non «possono portare ad una diversa conclusione la appartenenza dei giudici di pace all'ordine giudiziario e l'attribuzione alle relative funzioni, sotto altri profili anche di rilevanza costituzionale, di tutela e dignità pari alle funzioni dei giudici di carriera» (Cass. 2 gennaio 2002, n. 16; Cass. 7 novembre 2001, n. 13784), né, tra funzioni e compenso, può predicarsi un reale nesso sinallagmatico (Cass. 4 novembre 2015, n. 22569)».

Passando all'esame della giurisprudenza costituzionale, occorre dar conto della recente sentenza n. 267/20 con la quale è stato dichiarato illegittimo l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, nella parte in cui non prevede che il Ministero della Giustizia rimborsi le spese di patrocinio legale al Giudice di Pace nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla norma stessa.

La Corte, nel motivare la decisione, ha preliminarmente rilevato che *“ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), «[l]'ufficio del giudice di pace è ricoperto da un magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario». L'art. 1 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), dopo aver ribadito che «[i]l "giudice onorario di pace" è il magistrato onorario addetto all'ufficio del giudice di pace» (comma 1), aggiunge che «[l]'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego» (comma 3). Questa Corte ha più volte affermato che la posizione giuridico-economica dei magistrati professionali non si presta a un'estensione automatica nei confronti dei magistrati onorari tramite evocazione del principio di eguaglianza, in quanto gli uni esercitano le funzioni giurisdizionali in via esclusiva e gli altri solo in via concorrente. Enunciata a proposito del trattamento economico dei componenti delle commissioni tributarie (ordinanza n. 272 del 1999) e per quello dei vice pretori onorari (ordinanza n. 479 del 2000), l'affermazione è stata ripetuta anche per i giudici di pace, sia in tema di cause di incompatibilità professionale (sentenza n. 60 del 2006), sia in ordine alla competenza per il contenzioso sulle spettanze economiche (ordinanza n. 174 del 2012)».*

È stata poi richiamata la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 16 luglio 2020 e si è dato conto che, in quest'ultima, con riferimento al tema specifico delle ferie annuali retribuite per i magistrati onorari, è stato stabilito che differenze di trattamento rispetto al

magistrato professionale non possono essere giustificate dalla sola temporaneità dell'incarico, ma unicamente *“dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui detti magistrati devono assumere la responsabilità”* e che, nell'ambito di tale valutazione comparativa, assume rilievo la circostanza che per i soli magistrati ordinari la nomina debba avvenire per concorso, a norma dell'art. 106, primo comma, Cost., e che a questi l'ordinamento riservi le controversie di maggiore complessità o da trattare negli organi di grado superiore.

Ebbene, in relazione a quanto affermato dalla Corte di Giustizia, la Corte ha rilevato che *“La differente modalità di nomina, radicata nella previsione dell'art. 106, secondo comma, Cost., il carattere non esclusivo dell'attività giurisdizionale svolta e il livello di complessità degli affari trattati rendono conto dell'eterogeneità dello status del giudice di pace, dando fondamento alla qualifica "onoraria" del suo rapporto di servizio, affermata dal legislatore fin dall'istituzione della figura e ribadita in occasione della riforma del 2017”*.

Nondimeno, con specifico riferimento alla questione scrutinata, ha evidenziato come: *“Questi tratti peculiari non incidono tuttavia sull'identità funzionale dei singoli atti che il giudice di pace compie nell'esercizio della funzione giurisdizionale, per quanto appunto rileva agli effetti del rimborso di cui alla norma censurata”*; e ciò in ragione del fatto che *“La ratio di tale istituto - individuata da questa Corte, come già visto, nella sentenza n. 189 del 2020, con richiamo al fine di «evitare che il pubblico dipendente possa subire condizionamenti in ragione delle conseguenze economiche di un procedimento giudiziario, anche laddove esso si concluda senza l'accertamento di responsabilità» - sussiste per l'attività giurisdizionale nel suo complesso, quale funzione essenziale dell'ordinamento giuridico, con pari intensità per il giudice professionale e per il giudice onorario. In questo senso, come pure rilevato dalla medesima sentenza, il beneficio del rimborso delle spese di patrocinio «attiene non al rapporto di impiego [...] bensì al rapporto di servizio», trattandosi di un presidio della funzione, rispetto alla quale il profilo organico appare recessivo... Attesa l'identità della funzione del giudicare, e la sua primaria importanza nel quadro costituzionale, è irragionevole che il rimborso delle spese di patrocinio sia dalla legge riconosciuto al solo giudice “togato” e non anche al giudice di pace, mentre per entrambi ricorre, con eguale pregnanza, l'esigenza di garantire un'attività serena e imparziale, non condizionata dai rischi economici connessi ad eventuali e pur infondate azioni di responsabilità”*.

La Corte Costituzionale, in sostanza, anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia, ben lungi dall'aver equiparato lo stato giuridico del magistrato professionale e di

quello onorario, ha piuttosto riaffermato che le differenti modalità di nomina, radicate nella previsione dell'art. 106, secondo comma, Cost., il carattere non esclusivo dell'attività giurisdizionale svolta dal giudice onorario, il suo carattere temporaneo e il diverso grado di complessità, rendono conto dell'eterogeneità dello *status* del giudice di pace, dando fondamento alla qualifica "onoraria" del suo rapporto di servizio, affermata dal legislatore fin dall'istituzione della figura e ribadita in occasione della riforma del 2017.

In sintesi, la giurisprudenza amministrativa, civile e costituzionale esclude che la normativa interna che disciplina lo *status* del magistrato onorario, nella parte in cui non lo equipara a quello del magistrato professionale ed esclude che determini l'insorgenza di un rapporto di pubblico impiego, presenti profili di incompatibilità con quella comunitaria o con principi costituzionali poiché a rendere giustificato un diverso trattamento valgono: le diverse modalità di selezione, costituite non da un concorso per esami e titoli, ma unicamente dallo scrutinio dei titoli indicati in domanda (modalità, questa, che non assicura il medesimo rigore nel vaglio degli aspiranti); la temporaneità dell'incarico; l'esercizio non esclusivo della funzione onoraria, compatibile, sia pur con talune limitazioni, con lo svolgimento di altre attività professionali e della stessa professione forense; il numero circoscritto di attività giurisdizionali che i magistrati onorari possono svolgere; il minor grado di complessità di queste.

Inoltre, il contrasto con la disciplina eurounitaria che vieta la discriminazioni in ragione della prestazione lavorativa a tempo parziale e in ragione della natura a termine del rapporto rispetto ai lavoratori comparabili, contrariamente a quanto affermato nel ricorso , non appare sussistente.

La direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, infatti, prevede, alla clausola 4 (principio di non discriminazione), che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Le ragioni oggettive sono, invece, nel caso *de quo*, sussistenti e rappresentate nella fattispecie, come premesso, non solo dalla natura onoraria e temporanea dell'incarico svolto dal giudice di pace, ma anche dalle considerazioni precedentemente illustrate in merito alle differenze di professionalità e funzioni rispetto alla magistratura togata. Ragioni oggettive che, quindi, non consentono di estendere al giudice di pace la disciplina relativa al passaggio di funzioni di cui all'art. 13 , comma 3 del D.Lgs.160/2006 e che escludono, come già visto a proposito di altri istituti, la violazione del divieto di discriminazione. Del resto, come si è visto, di recente il

Consiglio di stato (sent. n. 7772 del 2020) ha ritenuto non applicabile ai magistrati onorari la normativa sul lavoro, non rientrando gli stessi nella nozione di lavoratori comunitariamente rilevante alla luce del rilievo costituzionale delle funzioni svolte e del nesso delle stesse con la sovranità nazionale.

Alla luce di tutto quanto esposto appare pienamente legittima la delibera del C.S.M. del 14.4.2021, con la quale è stata rigettata l'istanza della dott.ssa Russolillo, di cambiare funzione da requirente a giudicante, dal momento che il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 recante la disciplina della riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, non prevede tale facoltà, né ai giudice di pace è applicabile, la disciplina di cui all'art. 13, co. 3, D.Lgs. 160 /2006 riguardante i giudici togati.

III. Conclusioni

Alla stregua delle considerazioni esposte, si ritiene che il C.S.M., debba costituirsi in giudizio, per eccepire, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, in subordine, nel merito, l'infondatezza delle domanda.>>.

Il Consiglio, condiviso il parere dell'ufficio Studi e Documentazione

d e l i b e r a

a) di invitare l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli a costituirsi nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale ordinario di Napoli Nord (Sez. Lavoro - RG 5429/2021) per l'accertamento del diritto della ricorrente - Vice Procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord - all'applicazione dell'art. 13 D.lgs. 5 aprile 2006 n. 160 (come modificato dalla Legge 30 luglio 2007 n. 111) nella parte in cui disciplina il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, e viceversa, e conseguente annullamento del provvedimento di rigetto assunto con delibera consiliare del 14 aprile 2021, per eccepire, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, in subordine, nel merito, l'infondatezza delle domanda;

b) di dare comunicazione della presente delibera al Ministro della Giustizia.>>>